



PIANO STRUTTURALE COMUNALE

AGG.TO CON VARIANTE SPECIFICA N° 1/13

COMMITTENTE
Comune di Lama Mocogno
Via XXIV Maggio, 4
Lama Mocogno - MO



APPROVAZIONE



PROGETTISTA
Ing. Claudia Dana Aguzzoli

COLLABORATORI
Dott.ssa Arianna Bordina
Dott.ssa Chiara Paiola

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

agg. con Variante 1/13

0 5 1 L M V S N T 0 1 D 0
prof. loc. arg. doc e prog fase rev.

cartella 051 file name 051LMVSN_T01.pdf scala

rev.	descrizione	data	redatto	verificato	approvato
0	Emissione	04/04/2014	Bordina	Paiola	Aguzzoli

**NORME TECNICHE
DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE
AGG.TE CON VARIANTE SPECIFICA N. 1/13**

APPROVAZIONE

04-04-2014

Indice

TITOLO 1 – STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE: ELEMENTI COSTITUTIVI, FINALITA' E CONTENUTI.....	6
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1 Strumenti della pianificazione urbanistica comunale	6
Art. 2 Contenuti, finalità ed attuazione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale	6
Art. 3 Fondamento giuridico e valore del Piano Strutturale Comunale	8
Art. 4 Entrata in vigore del PSC e abrogazioni	9
Art. 5 Oggetto del Piano Strutturale Comunale	9
Art. 6 Elaborati costitutivi del Piano Strutturale Comunale in forma associata	9
Art. 7 Rapporti con gli altri strumenti della pianificazione comunale	10
Art. 8 Monitoraggio del Piano	11
Art. 9 Carta unica del territorio.....	11
Art. 10 Misure di salvaguardia	12
Capo II DISCIPLINA DEGLI USI E DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO	12
Art. 11 Classificazione del territorio comunale	12
Art. 12 Elementi del Piano Strutturale - Quadro delle invarianti	13
Art. 13 Elementi del Piano Strutturale - Quadro di assetto territoriale	16
TITOLO 2 - NORME DI TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E STORICO- CULTURALI DEL TERRITORIO E NORME PER IL VINCOLO IDROGEOLOGICO	19
Capo 2.A – TUTELA IDROGEOLOGICA E VINCOLI DI NATURA AMBIENTALE	19
Art. 14 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 9 PTCP 2009)	19
Art. 15 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 PTCP 1998/99).....	23
Capo 2.B – VULNERABILITA' IDROGEOLOGICA E IDRAULICA DEL TERRITORIO.....	25
Art. 16 Disposizioni generali sulla vulnerabilità idrogeologica del territorio	25
Art. 17 Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto: frane attive e frane quiescenti (art. 15 PTCP 2009).....	25
Art. 18 Aree caratterizzate da potenziale instabilità (art. 16 PTCP 2009).....	28
Art. 19 Zone soggette a vincolo idrogeologico	29
Art. 20 Aree a rischio idrogeologico molto elevato (zona A, B, C) – (art. 18A PTCP 2009)	29
Art. 21 Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità: abitati da consolidare (art. 17 PTCP 2009)	30
Art. 22 Esondazioni e dissesti di carattere torrentizio: Aree a pericolosità molto elevata (Ee) (art.9 PAI).....	30
Art. 23 Aree a pericolosità molto elevata non perimetrata (Ee)	32
Art. 25 Norme per usi agroforestali.....	32
Art. 26 Impiego di tecniche a basso impatto ambientale e paesaggistico negli interventi di difesa dal rischio idraulico	33
Art. 27 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Crinali (art.20 PTCP 1998/99)	33
Art. 28 Zone di tutela delle sorgenti destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.....	35
Art. 28 BIS – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano (art. 12 B PTCP 2009).....	36
Art. 28 TER – Zone di protezione delle acque superficiali (art. 12C PTCP 2009)	37

**PIANO STRUTTURALE COMUNALE DEL COMUNE DI LAMA MOCOONO
NORME TECNICHE**

Art. 28 QUATER - Misure per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale	38
Art. 29 Zone di tutela naturalistica (art. 25 PTCP 1998/99)	38
Capo 2.C –TUTELE E VINCOLI DI NATURA STORICO-CULTURALE E PAESAGGISTICA TUTELA DEGLI ASPETTI PAESAGGISTICI	40
Art. 30 Sistemi vegetazionali d'interesse storico, ecologico, ambientale e paesaggistico	40
Art. 31 Tutela degli esemplari arborei di notevole pregio monumentale	40
Art. 32 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico, Aree di notevole interesse pubblico, Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi TU 1775/1933 e relative sponde o piedi degli argini	41
Art. 33 Parchi regionali, Riserve naturali, Aree naturali protette (art.30 PTCP 1998/99) e territori di protezione esterna.....	41
Art. 34 Zone SIC e ZPS	41
Art. 35 Sistema forestale e boschivo (art.10 PTCP 1998/99).....	42
Art. 36 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 19 PTCP 1998/99).....	44
Art. 37 Beni di particolare valore ambientale e paesaggistico, Beni geologici catalogati	46
Art. 38 Zone gravate da usi civici	46
Capo 2.D - TUTELA DELLE AREE DI INTERESSE STORICO E ARCHEOLOGICO	47
Art. 39 Edifici di proprietà pubblica realizzati da più di cinquant'anni.....	47
Art. 40 Siti archeologici soggetti a tutela	47
Art. 41 Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica (art.24A PTCP 1998/99)	48
Art. 42 Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità panoramica (art.24B PTCP 1998/99).....	49
Art. 43 Elementi di interesse storico-testimoniale: strutture di interesse storico-testimoniale (art.24C PTCP 1998/99) già censite nel PTCP 1998/99.....	50
Capo 2.E – MODALITÀ DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE PREVISTE DAL PTCP (1998/99)	50
Art. 44 Progetti di tutela, recupero e valorizzazione ed "aree studio" (art.32 PTCP 1998/99)	51
Art. 45 Divieto di installazioni pubblicitarie (art.33 PTCP 1998/99)	51
Art. 46 Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale - Perimetrazioni.....	51
Art. 47 Diritti edificatori e perequazione delle condizioni proprietarie	52
Capo 3.1 NORME RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO.....	52
Art. 48 Sistema insediativo storico	52
Art. 49 Obiettivi del PSC per la tutela e la qualificazione del sistema insediativo storico	53
Art. 50 Disciplina degli interventi edilizi nel sistema insediativo storico	53
Art. 51 Centri storici	53
Art. 52 Ambiti ed elementi urbani di impianto storico	54
Art. 53 Ambiti ed elementi urbani di impianto storico del territorio rurale	55
Art. 54 'Borgate' storiche nel territorio rurale	56
Art. 55 Borgate storiche di pregio storico-testimoniale-ambientale	57
Art. 58 Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale.....	58
Art. 59 Aree di verde privato storiche a parco o giardino e aree libere di valore storico	58
Capo 3.2 - NORME RELATIVE AL TERRITORIO URBANO: AMBITI URBANI CONSOLIDATI...58	
Art. 60 Ambiti urbani consolidati: definizione e perimetrazione	58
Art. 61 Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti urbani consolidati.....	59
Art. 62 Dotazioni di livello locale entro gli ambiti urbani consolidati– Modifiche relative alle dotazioni.....	60
Art. 63 Aree soggette a PUA negli ambiti urbani consolidati	60
Art. 64 Aree soggette ad incrementi edilizi mediante intervento diretto di nuova costruzione negli ambiti consolidati	61

**PIANO STRUTTURALE COMUNALE DEL COMUNE DI LAMA MOCOGNO
NORME TECNICHE**

Art. 64 bis Dimensionamento del Piano	61
Art. 65 Ambiti urbani consolidati	63
Art. 66 AC1 Ambiti urbani consolidati ad evoluzione pianificata con morfologia definita – AC1 –	64
Art. 67 AC2 - Ambiti urbani consolidati ad evoluzione non pianificata con morfologia definita.....	66
Art. 68 AC3 - Ambiti urbani consolidati a carattere residuale	67
Art. 69 AC4 - Ambiti urbani consolidati in corso di attuazione (soggetti a piani attuativi)	69
Art. 70 AC5 – Ambiti urbani consolidati delle frazioni	70
Art. 71 AC6 - Ambiti urbani specialistici per la ricreazione, lo sport e il tempo libero	71
Art. 72 APC - Ambiti specializzati per attività produttive manifatturiere consolidati.....	72
Art. 72 bis - Ambiti produttivi consolidati in corso di attuazione (soggetti a piani attuativi)	74
Art. 72 ter Aree per attrezzature turistico-alberghiere	74
Art. 72 quater Aree soggette ad incrementi edilizi mediante intervento diretto di nuova costruzione negli ambiti produttivi consolidati	75
AMBITI URBANI DA RIQUALIFICARE - AR	76
Art. 73 AR - Definizione e perimetrazione	76
AMBITI PER I NUOVI INSEDIAMENTI - NI	78
Art. 74 NI – Definizione degli ambiti di nuovo insediamento residenziale	78
AMBITI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE COMUNALI - APN	79
Art. 75 APN – Definizione degli ambiti di nuovo insediamento produttivo	79
POLI FUNZIONALI - PF.....	80
Art. 76 Definizione e perimetrazione	80
Capo 3.3 - DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE	80
Art. 77 Obiettivi e classificazione del territorio rurale	80
Art. 78 Obiettivi del PSC per il territorio rurale	81
Art. 79 Aree di valore naturale e ambientale - AVA.....	82
Art. 80 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico - AVP	83
Art. 81 Ambiti agricoli periurbani - AAP	84
Art. 82 'Borgate' nel territorio rurale	84
Art. 82 bis Borgate di pregio storico-testimoniale-ambientale	85
Art. 82 ter Borgate di minore pregio storico-testimoniale-ambientale.....	87
Art. 82 quater Ambiti di valorizzazione paesaggistica delle borgate	88
Art. 83 Interventi edilizi in territorio rurale	89
Art. 83 bis Aree soggette a PUA in territorio rurale	89
Art. 84 Ambiti per attività estrattive	91
Art. 85 Aree di valorizzazione degli elementi antropici a prevalente carattere residenziale	91
Art. 85 bis Aree di valorizzazione degli elementi antropici a prevalente carattere artigianale	91
Art. 85 ter Aree di valorizzazione degli elementi antropici a prevalente carattere artigianale – deposito all'aperto.....	92
Art. 86 Aree di valorizzazione degli elementi antropici a prevalente carattere produttivo-della filiera lattiero-casearia.....	92
Art. 88 Aree per lo sviluppo di attività ricreative e per il tempo libero	93
Art. 88 bis Aree idonee alla localizzazione di depositi di terreno e rocce di scavo	94
Art. 88 ter Aree per progetti locali di valorizzazione della vocazione turistica del territorio	94
Capo 3.4 - DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI	94
Art. 89 Classificazione	94
Art. 90 Attuazione degli interventi relativi alle dotazioni territoriali.....	96
Art. 91 Definizione e articolazione delle attrezzature e spazi collettivi	96
Art. 92 Modalità di attuazione	97

**PIANO STRUTTURALE COMUNALE DEL COMUNE DI LAMA MOCOONO
NORME TECNICHE**

Art. 93 Infrastrutture per la mobilità.....	97
Art. 94 Parcheggi pubblici.....	98
Art. 96 Dotazioni ecologiche e ambientali	99
Art. 97 Dotazioni di rilievo locale - Definizioni e articolazione	99
Art. 98 Impianti per la produzione di energia da risorse rinnovabili.....	99
Art. 99 Promozione del risparmio energetico e idrico e della qualità ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi.....	100
Art. 100 Regolamento del verde e del paesaggio.....	101
Art. 101 Perequazione urbanistica e concorso alla realizzazione delle dotazioni territoriali.....	102
Art. 102 Inidoneità territoriale per insediamenti e strutture fisse di protezione civile	102
Art. 103 Rete distributiva delle strutture commerciali	103
Art. 104 Impianti per la distribuzione di carburante.....	103
Art. 105 Individuazione dei centri abitati.....	103
Art. 106 Attuazione degli ambiti di nuovo insediamento in relazione all'approvvigionamento idrico	103
ALLEGATI.....	107
ALLEGATO A: Disposizioni relative alle Aree a rischio idrogeologico molto elevato (zona A, B, C)	107
1 <i>NORMATIVA D'USO DEL SUOLO: ASPETTI URBANISTICO-EDILIZI</i>	107
2 <i>NORMATIVA D'USO DEL SUOLO: ASPETTI AGRO-FORESTALI</i>	108
3 <i>NORME PARTICOLARI</i>	110
ALLEGATO C: Schede normative d'ambito per i nuovi insediamenti	115
NIL 2	116
NIL 3	121
APNL 1	126
APNL 3	130
ALLEGATO D: Glossario del Censimento insediamenti ed edifici di interesse storico-testimoniale-ambientale	134
1. DEFINIZIONI GENERALI	135
a. ELEMENTI DESCRITTIVI GENERALI.....	135
b. CARATTERI DELLE COSTRUZIONI	135
c. CARATTERISTICHE STORICO-TESTIMONIALI AMBIENTALI	137
d. CATEGORIE DI INTERVENTO E DESTINAZIONI D'USO COMPATIBILI	138
(DI PROGETTO)	138
2. DEFINIZIONI SPECIFICHE - TIPOLOGIE INSEDIATIVE.....	139
a. TIPOLOGIE INSEDIATIVE DI ORIGINE RURALE	139
b. TIPOLOGIE INSEDIATIVE DI ORIGINE NON RURALE	140
3. DEFINIZIONI SPECIFICHE - TIPOLOGIE EDILIZIE.....	140
4. DEFINIZIONI SPECIFICHE: USI IN ATTO, STATO DI CONSERVAZIONE, MATERIALI PREVALENTI	143
5. DEFINIZIONI SPECIFICHE: ELEMENTI ARCHITETTONICI E DECORATIVI DI PREGIO.....	144

TITOLO 1 – STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE: ELEMENTI COSTITUTIVI, FINALITA' E CONTENUTI

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Strumenti della pianificazione urbanistica comunale

1. Le presenti norme tecniche costituiscono il riferimento giuridico degli strumenti generali della pianificazione urbanistica dei Comuni di Lama Mocogno, Montecreto e Sestola, elaborati ai sensi della L.R. 20/2000 e s.m. e i. e delle altre norme legislative, statali e regionali vigenti, nonché del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Modena, approvato con Delibere G.R. n. 1864 del 26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999.
2. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale in forma associata di livello strutturale comprendono il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE).
3. Costituisce ulteriore strumento della pianificazione urbanistica comunale, di livello operativo, il Piano Operativo comunale (POC).

Art. 2 Contenuti, finalità ed attuazione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale

1. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale in forma associata comprendono il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il Regolamento Urbanistico-Edilizio (RUE) risultano articolati come di seguito descritto:
 - b) **Piano Strutturale Comunale (PSC):** strumento di pianificazione urbanistica generale che, con riguardo all'intero territorio comunale, delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio, al fine di tutelarne l'integrità fisica ed ambientale, nonché l'identità culturale, in conformità alle prescrizioni, ai vincoli ed in attuazione degli indirizzi e delle direttive, stabiliti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (art.28 L.R. 20/2000 e s.m. e i.). Esso comprende cartografie e normativa di riferimento, come illustrato al successivo Art. 6.
 - c) **Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE):** contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative e delle destinazioni d'uso degli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, nonché le norme generali ed igienico-edilizie attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, compresa la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano (art. 29 L.R 20/2000 e s.m. e i.). In particolare il RUE, in conformità con le previsioni del PSC, disciplina:
 - a. le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
 - b. gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente, sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;
 - c. gli interventi di completamento, modificazione funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici negli ambiti specializzati per attività produttive consolidati;Il RUE contiene inoltre:
 - a. la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo;
 - b. la disciplina degli oneri d'urbanizzazione e del costo di costruzione;
 - c. le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali.

- d) **Piano Operativo Comunale (POC):** individua e disciplina, applicando criteri di perequazione, gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione urbanistica del territorio, per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi insediamenti, da realizzare nell'arco temporale di cinque anni, in conformità alle previsioni del Piano Strutturale Comunale (art. 30 L.R. 20/2000). Tali interventi saranno attuati mediante Piani Urbanistici Attuativi (PUA).
- e) **Piani Urbanistici Attuativi (PUA):** sono gli strumenti urbanistici di dettaglio, d'iniziativa pubblica o privata, necessari per dare attuazione agli interventi di riqualificazione e di nuova urbanizzazione disposti dal PSC-RUE e dal POC, qualora esso stesso non ne assuma i contenuti specifici, in coerenza con la vigente normativa. I Piani Urbanistici Attuativi assumono, in considerazione degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi previsti dalla vigente normativa in materia:
- Piani particolareggiati e i piani di lottizzazione, di cui agli artt. 13 e 28 della L. 1150/42;
 - Piani per l'edilizia economica e popolare, di cui alla L. 167/62;
 - Piani per le aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della L.865/71;
 - Piani di recupero di cui alla L. 457/78;
 - Programmi integrati d'intervento, di cui all'art. 16 della L. 179/92;
 - Programmi di recupero urbano, di cui all'art. 11 del D.L. 398/93 convertito in L. 493/93;
 - Progetti di valorizzazione commerciale d'aree urbane, di cui alla L.R. 14/99;
 - Programmi di riqualificazione urbana, di cui all'art. 4 della L.R. 19/98.
2. Gli strumenti generali della pianificazione urbanistica comunale assumono i criteri d'imparzialità, economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa (Art.9 della Costituzione ed art.1 della L.241/90) e si attengono al principio della semplificazione amministrativa e procedurale, nonché della sussidiarietà, così come previsto dalle vigenti normative in materia.
3. Gli strumenti generali della pianificazione urbanistica comunale sono inoltre informati ai seguenti obiettivi generali (Art.2 L.R. 20/00 e s.m. e i.):
- promozione di un ordinato sviluppo del territorio,
 - assicurazione di processi di trasformazione compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio;
 - miglioramento della qualità e della salubrità della vita negli insediamenti urbani;
 - riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali, anche attraverso opportuni interventi di riduzione e mitigazione degli impatti;
 - promozione di un miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione dell'esistente,
 - previsione del consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione.
4. L'atto amministrativo d'adozione e/o approvazione degli strumenti conferisce loro i valori di pubblica utilità ed interesse stabiliti dalla vigente normativa.
5. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale assumono il principio della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale delle scelte quale criterio di riferimento, verifica e regolamentazione dei processi attuativi della pianificazione urbanistica. A tal fine essi approfondiscono inoltre, articolano e specificano, le disposizioni

del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Modena (PTCP 1998/99 e/o 2009) con riferimento agli specifici indirizzi, direttive e prescrizioni.

Ulteriori e più dettagliate considerazioni sugli effetti ambientali e sulla determinazione delle relative opere compensative o di mitigazione dovranno essere svolte in sede di adozione-approvazione degli strumenti urbanistici afferenti i successivi livelli di pianificazione comunale (P.O.C. e P.U.A.) fermo restando il rispetto del "principio di non duplicazione" di cui all'art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e agli art. 11 e 13 del D. Lgs 4/2008.

Art. 3 Fondamento giuridico e valore del Piano Strutturale Comunale

1. Il Piano Strutturale Comunale è elaborato ai sensi della Legge regionale 24 marzo 2000, n.20 e s.m. e i. e dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico approvato con Del.C.R. 4 aprile 2001, n.173; nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali in materia di pianificazione urbanistica e di tutela e uso del territorio.
2. Le previsioni, l'attuazione e la gestione del PSC si conformano inoltre alle disposizioni e indicazioni dei vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed in particolare a:
 - Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con Del. C.R. n.3065 del 28 febbraio 1990;
 - Piano Territoriale Regionale Paesistico (PTPR),
 - Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT98-2010), approvato con Del.C.R. n.1322 del 22 dicembre 1999;
 - Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po, adottato con Del. dell'Autorità di Bacino n.18/2001, pubblicata su G.U. n.166 del 19 luglio 2001;
 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Modena, approvato con Del.G.R. n.1864 del 26 ottobre 1998 e n.2489 del 21 dicembre 1999 e successive Varianti approvate, ed in particolare:
 - Variante PTCP funzionale al PPGR, approvata con Del. del Consiglio Provinciale n.131 del 25/05/05;
 - Piano Operativo per gli Insediamenti Commerciali di interesse provinciale e sovracomunale, approvato con Del. del Consiglio Provinciale n° 100 del 19/07/06;
 - Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in materia di dissesto idrogeologico ai piani di bacino dei fiumi Po e Reno, approvata con Del. del Consiglio Provinciale n. 107 del 21/07/2006;
 - Variante al PTCP in attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) approvata con Del. del Consiglio provinciale n. 40 del 12/03/2008;
 - Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva (PLERT) della Provincia di Modena, approvato con Del. C.P. n. 72 del 14/04/04;
 - "Direttiva per l'applicazione dell'art.63 comma 3 del PTCP in materia di viabilità (Del. C.P. n.100 del 30 maggio 2001);
 - Piano operativo provinciale in materia di commercio;
 - Piano Infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali (PISRUS) approvato con Del.G.R. n.5633 del 15 novembre 1994 e s.m. e i. (1° aggiornamento del piano approvato con Del.G.R. n.1073 del 24 giugno 1997);
 - PIAE – Piano Infraregionale delle Attività Estrattive approvato con Delib. C.P. n. 44 del 16/03/2009;
 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 46 del 18/03/2009.

In conseguenza dell'adozione ed approvazione del presente PSC, la disciplina urbanistica del territorio comunale sarà regolata dalle seguenti Norme Tecniche (di Attuazione), unitamente agli elaborati grafici del PSC, che definiscono gli obiettivi della pianificazione urbanistica dettano

indicazioni e prescrizioni, sia per i successivi strumenti di pianificazione comunale, (RUE, POC), che per gli strumenti urbanistici attuativi, sia per la disciplina diretta delle costruzioni e delle trasformazioni d'uso nell'intero territorio comunale. È fatto obbligo, per l'Amministrazione comunale, nel corso della attuazione e nella gestione corrente del PSC, di verificare la conformità dello stesso a tutte "le prescrizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando usi ammissibili e le trasformazioni consentite, contenute nel PTCP" attualmente vigente (comma 1 art. 110 delle NdA del PTCP 2009). Tale disciplina sarà da intendere integrata da eventuali successivi provvedimenti legislativi o normativi di carattere sovracomunale, inerenti la materia urbanistico-edilizia, quali Piani casa, ecc.; senza la necessità di specifiche Varianti al PSC.

Art. 4 Entrata in vigore del PSC e abrogazioni

1. Ai sensi dell'art.41 della L.R. 24.3.2000 n.20 e s.m. e i., fino all'approvazione del PSC il Comune dà attuazione alle previsioni contenute nei vigenti P.R.G., fatte salve le norme di salvaguardia di cui al successivo comma 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente PSC sono abrogate le disposizioni del P.R.G. previgente incompatibili, ed ogni altra disposizione, programma e/o atto deliberativo comunale, (ovvero singole disposizioni contenute negli stessi), non compatibili con le norme del PSC.
2. Ai sensi dell'art.12 della L.R. 20/2000 e s.m. e i., a decorrere dalla data di adozione del PSC le Amministrazioni comunali sospendono, fino all'approvazione del PSC, ogni determinazione in merito:
 - all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con i contenuti e le previsioni del PSC adottato, o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
 - all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione urbanistica (piani di settore, piani attuativi) in contrasto con le prescrizioni del PSC adottato.

Art. 5 Oggetto del Piano Strutturale Comunale

1. Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento urbanistico generale con il quale il Comune di Lama Mocogno individua le scelte strategiche di governo del proprio territorio, volte a regolare lo sviluppo economico e sociale della popolazione, garantendo la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio comunale, nonché la salvaguardia dei valori culturali e ambientali dello stesso.
2. Il PSC è redatto in forma associata tra i Comuni di Lama Mocogno, Montecreto e Sestola, con i contenuti e per gli effetti di cui all'art.28 della L.R. 20/2000 e s.m. e i., che riguardano i territori dei tre comuni, come esplicitato dalla cartografia di piano, dalle presenti norme e dalle schede d'ambito.

Art. 6 Elaborati costitutivi del Piano Strutturale Comunale in forma associata

1. Costituiscono elaborati del Piano Strutturale Comunale in forma associata, redatti ai sensi della L.R. 20/2000 e s.m. e i.:
 - a) Relazione illustrativa (e relativi allegati)
 - b) Norme tecniche del Piano Strutturale Comunale e allegate Schede d'Ambito
 - c) Relazione geologica
 - d) Valsat (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale) definitiva

- e) Censimento insediamenti ed edifici di interesse storico-testimoniale-ambientale: Schede Comune di Lama Mocogno voll. 1-2
 - f) Relazione e norme tecniche della classificazione acustica
 - g) Cartografia di Piano Strutturale Comunale, comprendente:
 - Quadro d'insieme – PSC, sc. 1:10.000
 - Piano Strutturale – Quadro di assetto territoriale, sc. 1:5.000
 - Piano Strutturale – Quadro delle invariati, sc. 1:5.000
 - Classificazione acustica del territorio comunale, periodo normale e di massimo afflusso, sc. 1:10.000
 - Tavola Rischio Sismico: Carta comunale delle aree suscettibili di effetti locali sc. 1:10.000
 - Cartografia Aree a rischio idrogeologico molto elevato (art. 20 NTA del PSC) sc. 1:2.000
2. Gli elementi costitutivi fondamentali del PSC sono le norme tecniche, le cartografie complementari del “Quadro di assetto territoriale” e del “Quadro di assetto delle invariati” e le cartografie della classificazione acustica:
- a.1 la cartografia del “Quadro di assetto territoriale” in scala 1:5.000; che, con riferimento all'intero territorio comunale, delinea le scelte strategiche fondamentali di assetto e di sviluppo territoriale;
 - a.2 la cartografia del “Quadro delle Invariati” in scala 1:5.000; che, con riferimento all'intero territorio comunale, riassume la totalità degli elementi ‘invariati’, che rappresentano tutele, vincoli, condizionamenti ai fini delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie;
 - a.3 le presenti “Norme Tecniche (di attuazione) del Piano Strutturale Comunale”, che, con riferimento all'intero territorio comunale, delineano la disciplina strutturale del piano, articolata in relazione sia agli elementi definiti dal “Quadro di assetto territoriale”, che dal “Quadro delle Invariati”. Essa si articola pertanto principalmente in:
 - definizione dei limiti e delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni;
 - definizione delle caratteristiche urbanistiche e funzionali degli ambiti del territorio comunale, degli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e relativi requisiti prestazionali; definizione delle trasformazioni attuabili per intervento diretto.
3. Alcuni elaborati di PSC sono stati redatti in forma del tutto unitaria (cartografie di inquadramento in scala 1:25.000), altri elaborati sono redatti forma unitaria ma con specifico riferimento al territorio dei singoli comuni (cartografie in scala 1:10.000, 1:5.000; Censimento degli insediamenti ed edifici di interesse storico-testimoniale-ambientale); altri elaborati sono invece stati redatti in forma semi-unitaria, e comprendono una parte generale comune e parti specifiche per i Comuni di Lama Mocogno, Montecreto e Sestola:
- Relazione generale
 - Norme tecniche del Piano Strutturale Comunale
 - Schede d'ambito
 - VALSAT (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale)

Art. 7 Rapporti con gli altri strumenti della pianificazione comunale

1. In conformità alle previsioni del il RUE, Regolamento Urbanistico Edilizio, disciplina, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 20/2000 e s.m. e i.:
- le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
 - gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;

- gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive consolidati.
2. In conformità alle previsioni del PSC i Comuni predisporranno ed approveranno il POC, Piano Operativo Comunale, strumento urbanistico che, ai sensi dell'art.30 L.R. n. 20/2000 e s.m. e i., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni.

Art. 8 Monitoraggio del Piano

1. Le Amministrazioni Comunali promuovono un'attività periodica permanente di monitoraggio/verifica dello stato di attuazione del PSC, delle trasformazioni territoriali indotte e dell'efficacia delle azioni realizzate attraverso il bilancio degli effetti sul territorio conseguenti all'attuazione del piano stesso.
2. Le Amministrazioni Comunali, anche avvalendosi della eventuale collaborazione coordinata delle strutture tecnico-amministrative interessate, provvedono all'aggiornamento su supporto informatico della cartografia del PSC e del POC e delle informazioni statistiche ad essa associate, concernenti l'attuazione del Piano e le trasformazioni del territorio e dell'ambiente.
3. Costituiscono oggetto specifico di attività di monitoraggio e valutazione:
- i contenuti della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale: a tal fine si utilizzerà il set di indicatori individuati per il monitoraggio, con l'eventuale contributo delle collaborazioni istituzionali di cui all'art.17 della L.R.20/2000 e s.m. e i.;
 - l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale, di cui si prevede la predisposizione in occasione della redazione dei POC successivi al primo. Tale aggiornamento comprenderà la verifica dello stato di attuazione del Piano strutturale e le conseguenti valutazioni di sostenibilità di carattere territoriale ed ambientale.

Art. 9 Carta unica del territorio

1. A seguito dell'approvazione, ed in conseguenza delle particolari tempistiche con cui questa approvazione è avvenuta, il presente PSC non può costituire la 'Carta Unica del Territorio', di cui all'art. 19 L.R. 20/00 e s.m. e i., del Comune di Lama Mocogno, per quanto attiene alla regolazione dell'uso del suolo e delle sue risorse, agli elementi conoscitivi, alle prescrizioni, ai vincoli, ai limiti e alle condizioni (territoriali, paesaggistici ed ambientali) per gli usi e alle trasformazioni del territorio, derivanti dagli strumenti di pianificazione sovracomunale indicati dall'art. 3 comma 2 delle presenti NTA, ovvero da previsioni legislative. Ad esso quindi deve associarsi, nella attuazione e gestione del PSC/POC/RUE una puntuale verifica di conformità dello stesso a tutte "le prescrizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando usi ammissibili e le trasformazioni consentite, contenute nel PTCP" attualmente vigente (comma 1 art. 110 delle NdA del PTCP 2009).
2. Il PSC approvato, come integrato dal POC e dal RUE, NON costituisce pertanto l'unico parametro di riferimento ai fini:
- a) della pianificazione attuativa;
 - b) della verifica di conformità urbanistico-edilizia alla pianificazione territoriale ed urbanistica degli interventi diretti di trasformazione del territorio (siano essi opere pubbliche o di pubblica utilità, o interventi privati), anche ai fini dell'autorizzazione per interventi su impianti produttivi, ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.447, fatti salvi le prescrizioni ed i vincoli sopravvenuti;
 - c) del rilascio di autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 159 del D.Lgs 42/04, secondo quanto disposto dall'art. 94 della L.R. n.3 del 1999 e s.m. e i..

ma, nel corso della gestione e della attuazione del piano deve darsi corso alle verifiche di cui al precedente comma relativamente alle prescrizioni sovraordinate derivanti dal PTCP 2009.

3. È fatta salva la diretta applicazione nel territorio comunale di Lama Mocogno delle prescrizioni contenute nelle varianti agli strumenti indicati al comma 2 dell'art. 3 delle presenti norme e negli altri piani provinciali e regionali, approvati in data successiva all'approvazione del presente piano.

Art. 10 Misure di salvaguardia

1. Dalla data di esecutività della Delibera di adozione del PSC e fino alla sua piena efficacia, per effetto della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'avviso della sua approvazione, ai sensi dei commi 12 e 13 dell'art. 32 della L.R. n.20 del 2000 e s.m. e i., trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui al citato art. 12.
2. A tal fine le Amministrazioni comunali:
 - a) sospendono ogni determinazione in merito all'approvazione di ogni atto amministrativo o strumento di pianificazione urbanistico o settoriale che sia in contrasto con il quadro conoscitivo e con le previsioni del PSC adottato, o tale da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione. Gli strumenti attuativi del PRG vigente possono essere approvati solo nei casi e nei limiti stabiliti dalle previsioni del PSC. I Consigli comunali possono assumere determinazioni esplicitamente in contrasto con le previsioni del PSC adottato, dichiarando la volontà di procedere alla modifica dello stesso in sede di approvazione, purché in coerenza con il Quadro Conoscitivo e la Valsat;
 - b) sospendono ogni determinazione in merito alle domande di permesso di costruire e alle domande di autorizzazione unica di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 447 (sportello unico per le attività produttive) per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, che siano in contrasto con le previsioni del PSC;
 - c) notificano al soggetto che ha presentato denuncia di inizio attività in contrasto con le previsioni del PSC ordine motivato di non effettuare il previsto intervento;
 - d) rilevano nelle conferenze di servizi, negli accordi di programma e in ogni altra sede nella quale sono chiamate ad esprimere il proprio parere, autorizzazione o altro atto di assenso, comunque denominato, l'eventuale contrasto con il PSC adottato, assumendo le conseguenti determinazioni negative o di richiesta di modifiche o integrazioni.
3. Ogni altra amministrazione pubblica operante nel territorio comunale è tenuta a non pregiudicare e a non rendere più gravosa l'attuazione del PSC adottato, astenendosi dall'assumere determinazioni in contrasto con le sue previsioni.

Capo II DISCIPLINA DEGLI USI E DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO

Art. 11 Classificazione del territorio comunale

1. La cartografia "Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti" e "Piano Strutturale – Quadro di assetto territoriale", in scala 1:5.000, classifica il territorio comunale rispettivamente in ambiti territoriali omogenei e zone di tutela e prescrive per ciascuno di tali elementi, norme specifiche, ai sensi dei successivi articoli del presente Capo.

2. L'insieme degli elementi del Quadro delle invarianti e del Quadro di Assetto Territoriale non costruisce la "Carta unica del territorio" per i tre comuni di Lama Mocogno, Montecreto e Sestola, in coerenza a quanto disposto dal precedente Art. 9.
3. Per ciascuno degli elementi/ambiti del "Quadro delle invarianti" e/o del "Quadro di assetto territoriale" il PSC detta specifiche disposizioni normative.

Art. 12 Elementi del Piano Strutturale - Quadro delle invarianti

1. Gli elementi delle tavole "Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti" sono articolati in:
 - vincoli di legge;
 - vincoli derivanti da strumenti di pianificazione territoriale, paesistica e sovraordinata;
 - fasce di rispetto di infrastrutture della mobilità e/o attrezzature tecnologiche;
 - elementi e strutture di interesse archeologico e storico-testimoniale-ambientale;
 - altri elementi di interesse naturale-ambientale ed archeologico.Per ciascuno di tali elementi il PSC detta individua le specifiche disposizioni normative di riferimento e/o individua specifici obiettivi di tutela e conseguenti indirizzi normativi.
2. I **"Vincoli di legge"** fanno riferimento ad aree e/o elementi puntuali tutelati da normativa di livello comunitario, nazionale e regionale (tutela idrogeologica, tutela dei beni culturali, tutela elementi vegetazionali, vincoli militari, ecc.), che producono effetti della tutela diretta sui territori comunali interessati. Nel loro insieme essi comprendono:
 - Aree soggette a vincolo idrogeologico (Art. 7 R.D. 3267/1923);
 - Aree a rischio idrogeologico molto elevato (L. 267/1998);
 - Abitati da consolidare o da trasferire (L. 445/1908; Artt. 29 PTPR della Regione Emilia-Romagna e art. 17 del PTCP 2009 della Provincia di Modena);
 - Tutela delle cose d'interesse artistico o storico (Dlgs 42/04 Art. 10);
 - Aree di notevole interesse pubblico (Dlgs 42/04 Art. 136);
 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi TU 1775/1933 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (Dlgs 42/2004, Art. 142 lett. c);
 - Montagne per la parte eccedente i 1.200 m slm -per la catena appenninica- (Dlgs 42/2004, Art. 142 lett. d);
 - Zone pSIC e ZPS Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano (direttiva 79/04 CE; 92/43 CE e DPR 357/1997);
 - Zone pSIC e ZPS Sassoguidano, Gaiato (direttiva 79/04 CE; 92/43 CE e DPR 357/1997)
 - Parchi e riserve nazionali o regionali (Dlgs 42/2004, Art. 142 lett. f);
 - Territori di protezione esterna dei parchi (Dlgs 42/2004, Art. 142 lett. f);
 - Territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal Dlgs 227/2001 (Dlgs 42/2004, Art. 142 lett g);
 - Zone gravate da usi civici (Dlgs 42/2004, Art. 142 lett. h);
 - Edifici di proprietà pubblica realizzati da più di 50 anni (Dlgs 42/2004, Art 10 e 12);
 - Tutela di esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco od in filari, di notevole pregio scientifico e monumentale vegetanti nella Provincia di Modena (DPGR Emilia Romagna 419/1988);
 - Aree soggette a servitù militare (Decreto 188/01 del Comandante della Regione Militare Centro).Tali elementi sono normati dai successivi Capi 2.A-2.B-2.C-2.D.

3. I **"Vincoli derivanti da strumenti di pianificazione territoriale, paesistica e sovraordinata"** comprendono aree e/o elementi puntuali riconosciuti quali elementi paesistici strutturanti la forma e la storia del territorio, nonché quali elementi di rischio e fragilità geologica, idraulica,

naturalistica del territorio medesimo (aree di dissesto, instabilità, ecc) nell'ambito degli strumenti di pianificazione sovracomunale. Nel loro insieme essi comprendono:

- Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità:
 - Aree interessate da frane attive (Art. 15 PTCP 2009 Provincia di Modena);
 - Aree interessate da frane quiescenti (Art. 15 PTCP 2009 Provincia di Modena);
 - Aree a rischio idrogeologico molto elevato (Art. 18 A PTCP 2009 Provincia di Modena);
- Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità:
 - Aree potenzialmente instabili (Art. 16 PTCP 2009 Provincia di Modena);
 - Aree a pericolosità molto elevata (Ee) (Art. 9 PAI);
 - Aree a pericolosità molto elevata non perimetrata (Ee) (Art. 9 PAI);
- Zone ed elementi a valenza paesistica, storica, naturalistica:
 - Sistema di crinale (Art. 9 PTCP 1998/99 Provincia di Modena);
 - Crinali spartiacque principali (Art. 20 C PTCP 1998/99 Provincia di Modena);
 - Crinali spartiacque minori (Art. 20 C PTCP Provincia di Modena);
 - Sorgenti captate ad uso idropotabile (Art. 12 B PTCP 2009 Provincia di Modena);
 - Sorgenti di interesse (Art. 12 B PTCP 2009 Provincia di Modena);
 - Aree di possibile alimentazione delle sorgenti (Art. 12 B PTCP 2009 Provincia di Modena);
 - Zone di protezione – bacino imbrifero a monte dell'opera di captazione (Art. 12 C PTCP 2009 Provincia di Modena);
 - Zone di protezione – porzione di bacino imbrifero a monte dell'opera di captazione (Art. 12C PTCP 2009 Provincia di Modena);
 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 18 PTCP 1998/99 Provincia di Modena)
 - Fasce di espansione inondabili (Art. 17 PTCP 1998/99 Provincia di Modena)
 - Zona di tutela ordinaria di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 9 PTCP 2009 Provincia di Modena)
 - Zona di tutela naturalistica (Art. 25 PTCP 1998/99 Provincia di Modena)
 - Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Art. 19 PTCP 1998/99 Provincia di Modena)
 - Viabilità storica (Art. 24 A PTCP 1998/99 Provincia di Modena)
 - Viabilità panoramica (Art. 24 B PTCP 1998/99 Provincia di Modena)
- Elementi di interesse storico (Art. 24 C PTCP 1998/99 Provincia di Modena)
 - Chiese, Oratori, Tabernacoli, Opifici, Ponti, Cimiteri.

Tali elementi sono normati dai successivi Capi 2.A-2.B-2.C-2.D.

4. Le **“Fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità e/o delle attrezzature tecnologiche”** comprendono elementi lineari e/o areali riconducibili al perimetro dei centri abitati, alle fasce di rispetto di elementi della viabilità, a fasce di rispetto di depuratori, fosse Imhoff, cimiteri, elettrodotti, impianti per l'emittenza radio e televisiva, stazioni radio-base, ecc.; tali da indurre limitazioni alle possibili trasformazioni del territorio. Nel loro insieme esse comprendono:

- Perimetro dei Centri Abitati (Dlgs 285/1992 art. 3 e 4; DPR 495/1992 art. 5);
- Fasce di rispetto stradali, fuori dai centri abitati (Codice della Strada Dlgs 285/1992 e DPR 495/1992 art. 26), con riferimento a strade di:
 - Classe C: Strade extraurbane secondarie (30 m.)
 - Classe F: Strade extraurbane locali (20 m.)
- Fasce di rispetto stradale all'interno dei centri abitati (Codice della Strada Dlgs 285/1992 art. 18 e DPR 495/1992 art. 28), con riferimento a strade di:

- Classe C ed F, è prescritta una fascia di rispetto minima di inedificabilità di m. 10 dal ciglio stradale per: nuove costruzioni, demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni, o ampliamenti fronteggianti le strade.
- Fasce di rispetto di depuratori esistenti/in progetto (100 m, ai sensi dell'Allegato IV – punto 1.2 – della Delibera del “Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento” del 04.02.77). Tale distanza è riducibile fino ad un minimo di 50 m¹ solo per nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane a basso impatto e di adeguata tecnologia, con potenzialità inferiore ai 2000 Ab. Eq. (in progetto); nei casi in cui non sia possibile adottare soluzioni alternative (come eventualmente indicato nelle tavole del Quadro delle Invarianti del PSC, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie; In nessun caso potrà essere applicata una fascia di rispetto inferiore a 50 metri dall'impianto stesso, oltre che rimanere comunque validi i vincoli fissati dalla delibera CITAI (Allegato 4 capitolo 1);
- Fasce di rispetto di Fosse Imhoff esistenti/in previsione, riferibili a elementi di depurazione di primo livello, trattamento primario (100 m, ai sensi dell'Allegato IV – punto 1.2 – della Delibera del “Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento” del 04.02.77). Tale distanza è riducibile fino a 50 m per analogia a quanto definito per le fasce di rispetto di depuratori esistenti/in progetto²;
- Fasce di rispetto del valore di cautela della rete AT di distribuzione (LR 30/2000 e Del. G.R. 197/2001 art. 13.4 a);
- Fasce di rispetto del valore di cautela della rete MT di distribuzione (LR 30/2000 e Del.G.R. 197/2001 art. 13.4 b);
- Corridoio di fattibilità per elettrodotti di progetto (LR 30/00 e Del. G.R. 197/01 art 13.2);
- Fasce di attenzione e di rispetto di impianti per l'emittenza radio-televisiva esistenti/delocalizzati (LR 30/2000 – PLERT Provincia di Modena);
- Limiti di esposizione della popolazione, valore di tutela delle stazioni radio base (DPCM 8/7/03; DM 381/1998 Art. 4);
- Fasce di rispetto cimiteriali (TU 1265/1934 art. 338, come definite dai rispetti Consigli Comunali.

Tali elementi sono normati dai successivi Capi 2.A-2.B-2.C-2.D.

5. Gli **“Elementi e strutture di interesse archeologico e/o storico-testimoniali- ambientali”** comprendono centri storici, insediamenti storici urbani e del territorio rurale, incluse le borgate storiche, elementi di interesse archeologico, oltre a singoli edifici storici a funzione specialistica e manufatti storici minori individuati dal PSC ad integrazione dei manufatti individuati dalla pianificazione sovraordinata. Nel loro insieme essi comprendono:

- Elementi di interesse archeologico:
 - A1 – Aree sottoposte a controllo archeologico preventivo;
 - A2 – Aree sottoposte a vincolo archeologico di tutela;
 - A3 – Aree sottoposte a vincolo di scavo preventivo;
- Elementi urbani di interesse storico-testimoniale:
 - Perimetrazione dei Centri Storici (LR 20/00 e s.m. e i. Art. A-7);
 - Ambiti ed elementi urbani di impianto storico (LR 20/00 e s.m. e i. Art. A-9);

¹ In generale in base alla Circolare allegata alla nota prot. 131232 della Provincia di Modena avente per oggetto: ' Fascia di rispetto assoluto circostante l'area destinata ad impianti di depurazione di cui alla Del. CITAI del 04/02/77. L'Amm.ne Comunale potrà in tal caso avvalersi di deroghe previa modifica degli strumenti urbanistici, anche in fase di rilascio del permesso di costruire, prioritariamente qualora sia adottata una tipologia di impiantistica a biodischi e sia verificato che la soluzione tecnica applicata garantisca il contenimento dei fattori pericolosi per la salute pubblica dell'uomo mediante la predisposizione di idonea e dettagliata documentazione di impatto ambientale.

² Si veda la nota precedente relativa alle fasce di rispetto di depuratori esistenti/in progetto.

- Insediamenti storici del territorio rurale ((LR 20/00 e s.m. e i. Art. A-8, A-9);
- Borgate storiche di pregio storico-testimoniale-ambientale (LR 20/00 e s.m. e i. Art. A-8);
- Insediamenti ed edifici rurali di interesse storico-testimoniale ed ambientale, con associata scheda di censimento;
- Edifici storici a funzione specialistica (art. 24C comma 2 PTCP 1998/99), quali: Chiese, Oratori, Opifici, Edifici alberghieri di pregio storico, Centrali idroelettriche, Cimiteri;
- Manufatti storici minori (art. 24C comma 2 PTCP 1998/99), quali Tabernacoli, Edicole e maestà, Pozzi, Fontane, Ponti.

Tali elementi sono normati dai successivi Capi 2.A-2.B-2.C-2.D.

Al fine di tutelarne le caratteristiche storico-testimoniali-ambientali, per ciascuno degli edifici di pregio storico-testimoniale-ambientale del territorio rurale o urbano, il PSC definisce specifiche categorie di intervento (nonché destinazioni d'uso), in coerenza con i contenuti delle Schede del 'Censimento degli insediamenti ed edifici di interesse storico-testimoniale-ambientale' e con le definizioni di RUE:

- Edifici assoggettati a Restauro Scientifico (LR 31/02 Art. 8, 9 ed all. lett. C);
- Edifici assoggettati a Restauro e Risanamento Conservativo di tipo A, B, C;
- Edifici assoggettati a ripristino tipologico (LR 31/02 Art. 9 e all. lett. E);

Al fine di promuovere la riqualificazione edilizia e paesaggistica dei luoghi, con particolare riferimento agli ambiti di impianto storico, sono altresì individuate le seguenti tipologie di edifici:

- Edifici incongrui (LR 16/02 Art. 10);
- Edifici assoggettati a demolizione (LR 31/02 Art. 9 e all. lett. E).

6. Gli altri “**Elementi di interesse naturale-ambientale ed archeologico**” comprendono un insieme di Beni geologici catalogati, di Beni di particolare valore ambientale e paesaggistico (quali castagneti, esemplari arborei monumentali, ecc.) e di Beni archeologici (evidenze, presenze e tracce di beni archeologici).

Tali elementi sono normati dai successivi Capi 2.A-2.B-2.C-2.D.

Art. 13 Elementi del Piano Strutturale - Quadro di assetto territoriale

1. Gli elementi del “Piano Strutturale – Quadro di assetto territoriale” sono articolati in:

- ambiti ed elementi del **Territorio urbanizzato**,
- ambiti ed elementi del **Territorio urbanizzabile**,
- ambiti ed elementi del **Territorio rurale**,
- **dotazioni territoriali**,
- **dotazioni ecologico-ambientali**.

Il PSC individua inoltre le aree soggette ad attuazione mediante Piano urbanistico attuativo (PUA) , nonché le aree destinate a politiche di consolidamento dell'armatura urbana.

Per ciascuno di tali ambiti ed elementi il PSC detta specifiche disposizioni normative.

2. Gli **Ambiti ed elementi del Territorio urbanizzato** comprendono:

- il limite del Territorio urbanizzato;
- il Sistema insediativo storico, articolato in:
 - Centri storici (LR 20/00 e s.m. e i. Art. A-7);
 - Ambiti ed elementi urbani di impianto storico (LR 20/00 e s.m. e i. Art. A-7);
 - Ambiti ed elementi urbani di impianto storico del territorio rurale (LR 20/00 e s.m. e i. Art. A-9);

- Insediamenti storici del territorio rurale (LR 20/00 e s.m. e i. Art. A-8);
- Borgate storiche di pregio storico-testimoniale-ambientale (LR 20/00 e s.m. e i. Art. A-8);
- gli Ambiti consolidati (LR 20/00 e s.m. e i. Art. A-10), articolati in sette tipologie fondamentali:
 - Ambiti urbani consolidati ad evoluzione pianificata, con morfologia definita,
 - Ambiti urbani consolidati ad evoluzione non pianificata, con morfologia definita;
 - Ambiti urbani consolidati a carattere residuale;
 - Ambiti urbani consolidati in corso di attuazione;
 - Ambiti urbani consolidati delle frazioni;
 - Ambiti urbani specialistici per la ricreazione, lo sport e il tempo libero;
 - Ambiti specializzati per attività produttive manifatturiere consolidati;
 - Aree di attrezzature turistico-alberghiere
- gli Ambiti da riqualificare (LR 20/00 e s.m. e i. Art. A-11), articolati in:
 - Ambiti urbani da riqualificare;
 - Ambiti produttivi da riqualificare.

3. Gli **Ambiti ed elementi del Territorio urbanizzabile** comprendono:

- il limite fra Territorio urbanizzabile e territorio rurale;
- Ambiti per i nuovi insediamenti (LR 20/00 e s.m. e i. Art. A-12);
- Ambiti specializzati per attività produttive manifatturiere di nuovo insediamento (LR 20/00 e s.m. e i. Art. A-13).

4. Gli **Ambiti ed elementi del Territorio rurale** comprendono:

- Ambiti di valore naturale e ambientale (LR 20/00 e s.m. e i. Art. A-17);
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (LR 20/00 e s.m. e i. Art. A-18);
- Ambiti agricoli periurbani (LR 20/00 e s.m. e i. Art. A-20);
- Aree di valorizzazione paesaggistica delle borgate e/o dei nuclei storici;
- Polo funzionale dello sci – Sistema Cimone (LR 20/00 e s.m. e i. Art. A-15);

5. All'interno degli ambiti citati sono inoltre individuate:

- Aree di trasformazione/qualificazione funzionale, urbanistica ed edilizia (centri servizi) del polo funzionale dello sci – Sistema del Cimone;
- Borgate di pregio storico-testimoniale-ambientale
- Borgate di minore pregio storico-testimoniale-ambientale;
- Aree di valorizzazione degli elementi antropici a prevalente carattere residenziale (nel territorio rurale);
- Aree di valorizzazione degli elementi antropici a prevalente carattere artigianale (nel territorio rurale), comprendenti aree per depositi all'aperto e attività produttive della filiera lattiero-casearia;
- Aree per progetti locali di valorizzazione della vocazione turistica del territorio (campeggi, bungalows, ecc.);
- Aree per lo sviluppo di attività ricreative per il tempo libero;
- Ambiti estrattivi comunali (da PAE vigente).

e sono indicate le:

- Aree soggette a Piano Urbanistico Attuativo (PUA).

6. Le **Dotazioni territoriali** comprendono l'insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dal PSC; esse comprendono: le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, incluse le infrastrutture per la mobilità, le attrezzature e gli spazi collettivi, come di seguito specificato.

- Infrastrutture per la mobilità (LR 20/00 e s.m. e i. Art. A-5, comma 5 lett. a): esse comprendono la classificazione delle reti di mobilità in:
 - Infrastrutture stradali per la mobilità territoriale esistenti;
 - Infrastrutture per la mobilità territoriale esistenti da potenziare / riqualificare;
 - Infrastrutture stradali per la mobilità territoriale in progetto;
 - Infrastrutture stradali per la mobilità territoriale e locale extraurbana esistenti;
 - Infrastrutture stradali per la mobilità territoriale e locale extraurbana/urbana esistente da potenziare/riqualificare;
 - Infrastrutture stradali per la mobilità locale extraurbana/urbana in progetto;
 - Infrastrutture stradali per la mobilità locale esistenti dei centri urbani;
 - Infrastrutture stradali per la mobilità locale esistenti dei centri urbani da potenziare/riqualificare;
 - Infrastrutture stradali per la mobilità locale esistente dei centri urbani in progetto;ed inoltre:
 - Percorsi pedonali urbani esistenti;
 - Percorsi pedonali urbani in progetto;
 - Arre di valorizzazione delle dotazioni territoriali;
 - Principali percorsi escursionistici;
 - Fermate del trasporto pubblico su gomma situate all'interno dei principali nuclei urbani;
 - Impianti di risalita utilizzati anche per scopi escursionistici;
- Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (LR 20/00 e s.m. e i. Art. A-23):
 - Elettrodotti AT e MT esistenti;
 - Elettrodotti MT in progetto;
 - Impianti per l'emittenza radio-tv esistenti;
 - Impianti per l'emittenza radio-tv in progetto (da delocalizzare);
 - Impianti per Stazioni Radio Base (SRB) esistenti;
- Impianti e reti tecnologiche di rilievo comunale e sovracomunale (LR 20/00 e s.m. e i. Art. A-23)
 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti;
 - Impianti per la produzioni di energia da fonti rinnovabili in progetto;
 - Impianti per uso parchi eolici;
- Attrezzature e spazi collettivi (LR 20/00 e s.m. e i. Art. A-24), suddivise in Attrezzature a servizi esistenti e in progetto, articolate in: Attrezzature per l'infanzia, Attrezzature per l'istruzione, Attrezzature socio-sanitarie, Attrezzature di interesse comune, Servizi per il culto, Attrezzature cimiteriali; nonché in Aree a verde attrezzato esistenti e in progetto, suddivisi in: Aree a verde attrezzato e per il tempo libero ed Aree per le attività sportive. A tali attrezzature si aggiungono:
 - Attrezzature per lo sci esistenti ed in progetto;
 - Parcheggi pubblici esistenti ed in progetto;
 - Aree di valorizzazione delle dotazioni territoriali ed ambientali;
 - Filari alberati esistenti ed in progetto.Sono inoltre definite, relativamente agli ambiti di nuovo insediamento residenziale, le Diretrici di sviluppo del verde urbano.

7. Le **Dotazioni ecologiche ed ambientali** (LR 20/00 e s.m. e i. Art. A-25), comprendono l'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Esse sono costituite da:
- Invasi per l'approvvigionamento idrico esistenti e in progetto;
 - Impianti di potabilizzazione dell'acqua;
 - Impianti di depurazione esistenti e in progetto;

- Fosse Imhoff esistenti e in progetto;
- Stazioni ecologiche attrezzate (SEA) esistenti;
- Aree di riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano;
- Fasce di mitigazione degli impatti elettromagnetici;
- Fasce di mitigazione degli impatti acustici ed atmosferici;
- Elementi per il miglioramento paesaggistico e ambientale degli interventi;
- Aree a verde privato con funzioni ecologiche ed ambientali.

TITOLO 2 - NORME DI TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E STORICO- CULTURALI DEL TERRITORIO E NORME PER IL VINCOLO IDROGEOLOGICO

Capo 2.A – TUTELA IDROGEOLOGICA E VINCOLI DI NATURA AMBIENTALE

PREMESSA

Nel darsi applicazione alle previsioni/prescrizioni contenute nel presente Capo, nelle fasi di attuazione e gestione del PSC/POC/RUE, si dovrà provvedere ad una puntuale verifica di conformità delle stesse a tutte "le prescrizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando usi ammissibili e le trasformazioni consentite, contenute nel PTCP" attualmente vigente (comma 1 art. 110 delle NdA del PTCP 2009).

Art. 14 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 9 PTCP 2009)

1. Le zone di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua sono individuate nella cartografia di "Piano Strutturale – Quadro delle invarianti" del presente PSC. Esse costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermina agli alvei e caratterizzati da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una passata connessione. In tali zone sono fatte salve le norme più restrittive dettate dall'art. 16 e seguenti (relativi alle fasce fluviali) in recepimento del PAI vigente.
2. Le zone di cui al presente articolo si suddividono in:
 - a) "Fasce di espansione inondabili", ossia le fasce di espansione adiacenti all'alveo di piena, costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura;
 - b) "Zone di tutela ordinaria", con riferimento alle aree di terrazzo fluviale per gli alvei non arginati.
3. Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente secondo comma:
 - a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato individuato nelle tavole "Piano strutturale – Quadro delle invarianti",
 - b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in ambiti consolidati del territorio urbanizzato zone di completamento, nonché in ambiti di nuovo insediamento residenziale e ambiti di nuovo insediamento produttivo, zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione e già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R per gli ambiti da questo individuati ed in

conformità a quanto previsto dall'Art. 37 comma 3° delle norme del PTCP 1998/99 della Provincia di Modena per gli ulteriori ambiti da esso individuati;

- c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti e già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati ed in conformità a quanto previsto dall'Art. 37 comma 3° del PTCP 1998/99 della Provincia di Modena per gli ulteriori ambiti da esso individuati, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, ed in conformità a quanto previsto dall'Art. 37 comma 3° delle norme del PTCP 1998/99 della Provincia di Modena per gli ulteriori ambiti da esso individuati;
- e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, ed in conformità a quanto previsto dall'Art. 37 comma 3° delle norme del PTCP 1998/99 per gli ulteriori ambiti da esso individuati;
- f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati, ed in conformità a quanto previsto dall'Art. 37 comma 3° delle norme del PTCP 1998/99 per gli ulteriori ambiti da esso individuati.

4. Nelle fasce di espansione inondabili, fermo restando quanto indicato per il settore estrattivo dal presente PSC in conformità al PIAE provinciale ed alla L.R. 17/91, sono ammesse unicamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

- a) la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature seguenti:
 - 1. linee di comunicazione viaria, ferroviaria ed idroviaria;
 - 2. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - 3. invasi ad usi plurimi;
 - 4. impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
 - 5. sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - 6. aree attrezzabili per la balneazione;
 - 7. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali.

I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

Sono escluse dalle prescrizioni di cui al presente comma le strade, gli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, gli impianti a rete per lo

smaltimento dei reflui, i sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti e comunque con caratteristiche progettuali compatibili con il contesto ambientale, nel quale l'inserimento deve essere attentamente valutato, anche tramite l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua.

b) la realizzazione delle seguenti opere:

- interventi sui manufatti edilizi esistenti, riconducibili alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo, modesti ampliamenti di edifici esistenti (fino al 10% della Sc esistente); ad essi dovranno necessariamente essere associati gli interventi di cui al successivo comma 10 lettera f);
- il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del P.T.P.R per gli ambiti da questo individuati, ed in conformità a quanto previsto dall'Art. 37 comma 3° delle norme del PTCP 1998/99 per gli ulteriori ambiti da esso individuati;
- infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, canalizzazioni, opere di difesa idraulica e simili, nonché attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

c) nei soli ambiti esterni ad una fascia di 10 m. lineari dal limite degli invasi ed alvei di cui all'art. 16 delle presenti norme, l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, compreso la realizzazione di strade poderali ed interpoderali con larghezza non superiore a 4 metri, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno;

d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

5. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al secondo comma lettera b, e fossero già insediati alla data di adozione del P.T.P.R per gli ambiti da questo individuati, al 25/02/1998, data di adozione delle Norme del vigente PTCP 1998/99 per gli ulteriori ambiti individuati dal medesimo Piano provinciale, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi

6. Nelle "Zone di tutela ordinaria" il PSC può prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti, e consentano un idoneo inserimento paesaggistico e architettonico.
7. Nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idrica, entro le zone di cui al comma 2 del presente articolo, sono inoltre ammessi, previa formazione di apposito PUA:
 - a) parchi le cui attrezzature, anche destinate a scopi ricreativi risultino di dimensioni contenute, siano compatibili con i caratteri naturali e paesistici dei luoghi, non comportino trasformazioni se non di lieve entità allo stato dei luoghi, siano amovibili e/o precarie, e con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
 - b) percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
 - d) capanni per l'osservazione naturalistica, chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera a, punto 6 del quinto comma del presente articolo;
 - e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente nono comma;
 - f) eventuali attrezzature necessarie alla razionalizzazione dell'espletamento delle funzioni di protezione civile qualora localizzate in contiguità di aree già a tal fine utilizzate e destinate dalla strumentazione urbanistica vigente.
8. Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/1994.
9. I sistemi coltivati ricadenti nelle "Zone di Tutela ordinaria" costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti comuni tari in aiuto ed a favore:
 - a) dell'agricoltura ambientale, se a ridotto impatto ambientale nelle tecniche agricole utilizzate e purché queste non prevedano l'uso di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici;
 - b) della utilizzazione forestale, ove compatibile con le caratteristiche dell'ambito fluviale, con indirizzo a bosco dei seminativi ritirati dalla coltivazione, al miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate ritirate dalla coltivazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate.
10. Nelle zone di cui al presente articolo, al fine di promuovere la sostenibilità territoriale, la biodiversità, nonché la valorizzazione e salvaguardia delle endemicità presenti, sono ammessi interventi di:
 - a) costituzione di parchi fluviali e lacuali, che ricomprendano ambienti i cui caratteri naturali siano ben conservati, o qualora fortemente modificati dall'opera dell'uomo, per una loro rinaturalizzazione e i terrazzi fluviali idraulicamente connessi ai corsi d'acqua;
 - b) riattivazione o ricostituzione di ambienti umidi, ripristino e ampliamento delle aree a vegetazione spontanea;
 - c) interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale della regione fluviale, la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata;
 - d) mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d'acqua, in quanto tali aree hanno un rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco compresi i

beni immobili patrimoniali pubblici, anche se non più inondabili, già di pertinenza fluviale;

- e) realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali argini o casse di espansione ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti;
- f) interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti degli edifici e delle infrastrutture eventualmente presenti;
- g) recupero e mantenimento di condizioni di naturalità, salvaguardando le aree sensibili e i sistemi di specifico interesse naturalistico garantendo la continuità ecologica del sistema fluviale;
- h) progressiva riduzione e rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico presenti;
- i) salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storiche lungo i corsi idrici, in particolare ville padronali, edifici di interesse tipologico, ecc la cui funzione sia storicamente legata al corso d'acqua, quali ponti, vecchi mulini, chiuse, ecc.;
- j) conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati.

11. Ai fini della tutela dei corsi d'acqua demaniali si richiama l'applicazione della seguente disciplina:

- a) Ai sensi del T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie R.D. 523/1904, art. 96 lettera f), sussistono vincoli agli usi delle fasce di terreno laterali ai corsi d'acqua demaniali, e precisamente:
 - distanza non minore di 4,00 metri dal piede degli argini per le piantagioni di alberi e siepi, recinzioni, pali, dissodamento terreni, ecc...;
 - distanza non minore di 10,00 metri dal piede degli argini per nuovi fabbricati, scavi, e simili;

Tali distanze si intendono infine estese a tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio comunale, anche non demaniali. Con riferimento alla rete scolante non demaniale, a seguito di interventi di tombamento, l'estensione della fascia di inedificabilità sarà pari a 3 m per lato, misurati in proiezione a partire dal margine esterno del tubo di tombamento.

- b) è vietato effettuare interventi di tombamento o copertura dei corsi d'acqua demaniali che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 115, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e alle disposizioni contenute al punto 7 della direttiva regionale "*Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna*" approvata con delibera della Giunta Regionale n. 3939/1994.

Art. 15 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 PTCP 1998/99)

- 1. Nella Tavola "Piano Strutturale – Quadro delle invarianti" del presente PSC sono individuati e perimetrati gli alvei ed invasi di bacini e corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, intesi come sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso corrente, ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena comprendenti:
 - a. corsi d'acqua naturali classificati torrenti e rii dalla CTR, come individuati dal PTCP 1998/99;
 - b. invasi ed alvei di bacini, individuati nella tavola suddetta.

2. Negli invasi ed alvei di cui al comma 1, punto primo sono comunque vietate:
 - le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio che non siano strettamente connesse alle finalità di cui al successivo comma quarto, e/o coerenti con le disposizioni del presente articolo;
 - l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché di impianti di gestione dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate.

3. Negli invasi ed alvei di cui al primo comma sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica, e le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

4. Nell'area di cui al primo comma sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:
 - la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 4 lett. a), b) (fatta eccezione per gli interventi sui manufatti edilizi esistenti) e 7, dell'art. 14, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;
 - il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;
 - la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dal PSC e dal RUE in conformità agli articoli A-8 e A-9 della L.R. 24.3.2000 n.20;
 - l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

5. Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3939 del 6 settembre 1994, nonché in riferimento all'elaborato n. 5 "Quaderni delle opere tipo" del PAI vigente.

6. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinate dall'articolo 2 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta, può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la

esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

Capo 2.B – VULNERABILITA' IDROGEOLOGICA E IDRAULICA DEL TERRITORIO

PREMESSA

Nel darsi applicazione alle previsioni/prescrizioni contenute nel presente capo, nelle fasi di attuazione e gestione del PSC/POC/RUE, si dovrà provvedere ad una puntuale verifica di conformità delle stesse a tutte "le prescrizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando usi ammissibili e le trasformazioni consentite, contenute nel PTCP" attualmente vigente (comma 1 art. 110 delle NdA del PTCP 2009).

Art. 16 Disposizioni generali sulla vulnerabilità idrogeologica del territorio

1. Il P.S.C. individua, con apposita grafia, nella tavola "Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti" le zone caratterizzate da fenomeni di dissesto ed instabilità:
 - zone instabili per frane attive, compresi i relativi coronamenti;
 - zone instabili per frane quiescenti, compresi i relativi coronamenti;
 - perimetrazione di aree a rischio idrogeologico molto elevato (zona A, B, C) – rif. alla perimetrazione e zonizzazione delle aree in dissesto per l'abitato di Lama Mocogno, dichiarato da consolidare ai sensi della L. 445/1908, approvate con Del. G. R. n. 3685/1995;nonché le Zone caratterizzate da potenziale instabilità:
 - a) esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (PAI): aree a pericolosità molto elevata (Ee);
 - b) esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (PAI): aree a pericolosità molto elevata non perimetrata (Ee);
 - c) ed infine zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30-12-1923 n. 3267.

Art. 17 Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto: frane attive e frane quiescenti (art. 15 PTCP 2009)

1. Il P.S.C. individua, con apposita grafia, nella tavola "Piano Strutturale – Quadro delle invarianti" le zone caratterizzate da fenomeni di dissesto ed instabilità, in conformità al PTCP 2009:
 - a) **aree interessate da frane attive:** comprendono i corpi di frana, compresi i relativi coronamenti, in atto o verificatesi nell'arco degli ultimi trenta anni, comprese le frane di crollo;
 - b) **aree interessate da frane quiescenti:** comprendono i corpi di frana che non hanno dato segni di attività negli ultimi trenta anni, compresi i relativi coronamenti, e per le quali il fenomeno può essere riattivato dalle sue cause originali, compresi gli scivolamenti di blocchi, le espansioni laterali e le Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (D.G.P.V.).
2. Nelle zone di cui al comma 1^o lettera a) non è consentito alcun intervento di nuova edificazione; sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto. Le pratiche colturali

eventualmente in atto devono essere coerenti con il riassetto idrogeologico delle aree interessate ad essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

3. Nelle zone di cui al comma 1 lettera a) non sono consentiti scavi, riporti e movimentazione del terreno, compresi quelli finalizzati a miglioramenti agricoli. E' fatta eccezione esclusivamente per i movimenti di terreno strettamente necessari alla realizzazione della rete scolante o all'esecuzione di opere di consolidamento, nel rispetto dei vincoli e delle normative vigenti. Al fine di ridurre il rischio idrogeologico, nelle aree di cui al comma 1, lettere a) e b) le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere congruenti al riassetto idrogeologico delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale, coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente.
4. Nelle aree interessate da frane attive di cui al comma 1, lettera a. sugli edifici esistenti non sono consentiti interventi che comportano ampliamento di superficie e di volume e cambiamenti di destinazione d'uso che implicano aumento del carico insediativo. In tali aree sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità.
5. Gli interventi di cui al comma precedente dovranno comunque essere progettati in modo tale da migliorare le condizioni statiche dell'edificio e dovranno assicurare la tenuta degli impianti idricotecnologici, la raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, la regimazione delle acque meteoriche di raccolta nelle aree cortilive.
6. Sono al contrario sempre consentite le opere di sistemazione superficiale e profonda finalizzate al consolidamento delle aree dissestate, applicando, ove possibile, tecniche di ingegneria naturalistica, in sostituzione di metodi maggiormente impattanti ogni qual volta presentino la medesima efficacia nel raggiungimento degli obiettivi di sicurezza.
7. Nelle aree di cui al comma 1 lettera a) è favorita l'evoluzione naturale della vegetazione.
8. Nelle aree perimetrate come frane quiescenti quando compatibili con le specifiche prescrizioni relative ai manufatti architettonici di interesse storico, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia. Tali interventi sono assentibili solo previa verifica puntuale delle caratteristiche di stabilità delle aree e nei casi di dimostrata assenza di elementi specifici di rischi, eseguita mediante idonei studi sulle condizioni di stabilità dei versanti interessati.
Nelle aree in frana quiescente, compatibilmente con le specifiche norme di zona e d'ambito ed in subordine ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità, sono consentiti:
 - interventi di non rilevante estensione, nei limiti di quanto previsto dal PSC-POC, a completamento degli insediamenti esistenti, e solamente ove si sia dimostrata la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti, ed in presenza di adeguate reti infrastrutturali esistenti. In particolare, ai fini del non aumento dell'esposizione al rischio, la compatibilità con le condizioni di dissesto è accertata dalla Provincia nel corso del procedimento di formazione del Piano Strutturale Comunale-POC;
 - la ristrutturazione dei fabbricati esistenti, con eventuali ampliamenti una tantum fino ad un massimo del 20% della Superficie utile preesistente, il cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti;

- nuovi interventi edilizi di modesta entità a servizio dell'agricoltura, in coerenza con le disposizioni del RUE, laddove siano presenti edifici ed infrastrutture extraurbane (o agricole);
- la realizzazione di opere pubbliche di interesse statale, regionale o subregionale, qualora sia dimostrata l'impossibilità di alternative di localizzazione, previa realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano situazioni di sicurezza dell'intervento e la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante, nonché l'assenza di rischio per la pubblica incolumità.

L'eventuale realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, è consentita, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al precedente comma 2 comma 9 nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità. Tali verifiche dovranno essere condotte secondo le indicazioni metodologiche definite dalla Provincia ai sensi dell'art. 15 comma 2 delle Norme del PTCP 2009, e approvate con Delibera di Consiglio Provinciale n.124 del 11/10/2006.

9. Gli interventi ammessi su aree, infrastrutture, impianti, edifici e manufatti situati nelle aree di cui al comma 1 lettera b), sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni generali:
- a) allontanamento delle acque superficiali attraverso congrue opere di canalizzazione, al fine di evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e ridurre i processi di infiltrazione;
 - b) verifica dello stato di conservazione e tenuta delle reti acquedottistica e fognaria; eventuali ripristini e/o la realizzazione di nuove opere dovranno essere eseguiti con materiali idonei a garantire la perfetta tenuta, anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi;
 - c) esecuzione degli interventi tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando in particolare gravosi riporti, livellamenti, e movimentazioni di terreno anche se temporanei;
 - d) le fasi progettuali dovranno tenere conto del D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni", nonché nel rispetto delle norme sismiche vigenti;
 - e) in ogni nuovo intervento, qualora durante opere di scavo sia intercettata la presenza di acque sotterranee, dovranno essere eseguiti drenaggi a profondità superiore a quella di posa di fondazioni dirette e comunque tale da intercettare le venute d'acqua presenti; tali interventi dovranno essere raccordati alla rete fognaria o alla rete di scolo superficiale.
10. Nelle zone di cui al primo comma lettera b), già interessate da insediamenti urbani esistenti, sono fatte salve le previsioni del PRG vigente alla data del 22/07/08 (data di adozione del PTCP 2009) che risultino ammissibili qualora una verifica complessiva di tipo geologico-tecnico ne dimostri la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità.

In particolare nelle 'Aree soggette ad incrementi edilizi negli ambiti consolidati' (con capacità edificatoria riconfermata rispetto al PRG vigente), di cui al successivo art. 64, le previsioni sono subordinate ad una verifica complessiva di tipo geologico-tecnico che dimostri la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. Tale verifica dovrà essere condotta secondo le indicazioni metodologiche definite dalla Provincia con la deliberazione del Consiglio provinciale richiamata al precedente comma 8.

11. I progetti di opere pubbliche, nazionali, regionali e subregionali, che interessino le zone di cui al presente articolo, devono essere suffragati da specifiche e approfondite analisi geologiche comprovanti l'insussistenza nell'area di interesse delle condizioni di dissesto e di instabilità ovvero, qualora sia dimostrata l'impossibilità di alternative localizzative, prevedere la realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell'intervento e la non influenza dello stesso nei confronti della stabilità del versante interessato.
12. Nelle zone di cui al presente articolo, in prossimità delle scarpate dei depositi alluvionali terrazzati e delle scarpate rocciose in evoluzione, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate, la larghezza della fascia di inedificabilità va comunque rapportata alle condizioni fisicomeccaniche delle rocce e di giacitura degli strati delle scarpate sottese.

Art. 18 Aree caratterizzate da potenziale instabilità (art. 16 PTCP 2009)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'area potenzialmente instabile delimitata nella Tavola "Piano Strutturale - Quadro delle invarianti" del presente PSC, ricomprendano tutte le aree corrispondenti a:
 - coltri di depositi quaternari rappresentati da detriti, eluvi, colluvi, depositi glaciali, ecc., in cui sono evidenti fenomeni morfogenetici superficiali quali crepe, soliflusso ecc.;
 - conoidi di deiezione;
 - zone interessate da marcati fenomeni erosivi (depositi alluvionali, piede di versante, aree soggette a ruscellamento concentrato e/o diffuso, ecc.);
 - frane stabilizzate naturalmente e relitte compresi i relativi coronamenti.
2. In tali zone valgono le medesime prescrizioni dei commi 8, 9 e 10 dell' articolo 17 delle presenti Norme, e pertanto nuove limitate previsioni di natura urbanistica ed edilizia potranno essere realizzate solo a seguito di una verifica complessiva di tipo geologico-tecnico che dimostri la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità. Tale verifica dovrà essere condotta secondo le indicazioni metodologiche definite dalla Provincia con la deliberazione del Consiglio provinciale richiamata al comma 8 del precedente art. 17.
3. Nelle aree di cui al presente articolo, sono ammesse:
 - b) nuove edificazioni compatibilmente con le specifiche previsioni di PSC e RUE, previa una verifica complessiva di tipo geologico-tecnico volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. Tale verifica dovrà essere condotta secondo le indicazioni metodologiche definite dalla Provincia con la deliberazione del Consiglio provinciale richiamata al comma 8 del precedente art. 17.
 - c) La ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti una tantum fino ad un massimo del 20% della superficie utile preesistente, il cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, nonché nuovi interventi edilizi di modesta entità a servizio dell'agricoltura, in coerenza con le disposizioni del RUE, laddove siano presenti edifici ed infrastrutture extraurbane (o agricole) sul fondo agricolo di riferimento;
 - d) La realizzazione di opere pubbliche d'interesse statale, regionale o subregionale, qualora sia dimostrata l'impossibilità di alternative di localizzazione, previa realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza

- dell'intervento e la non influenza negativa dello stesso sulle condizioni di stabilità del versante nonché l' assenza di rischio per la pubblica incolumità.
- e) L'eventuale realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, è consentita, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al comma 9 del precedente art. 17, nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità. Tali verifiche dovranno essere condotte secondo le indicazioni metodologiche definite dalla Provincia ai sensi dell'art. 15 comma 2 delle Norme del PTCP 2009, e approvate con Delibera di Consiglio Provinciale n.124 del 11/10/2006.
- f) Sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, come definito dalle leggi vigenti.

Art. 19 Zone soggette a vincolo idrogeologico

1. Le zone soggette a vincolo idrogeologico fanno riferimento all'art. 7 del RD 3267/1923 ed al successivo regolamento di applicazione approvato con R.D.L. 1126/1926. Queste norme sottopongono a tutela le aree territoriali che per effetto di interventi quali, ad esempio, disboscamenti o movimenti di terreno " possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque" (art. 1, R.D.L. 3267/1923).
2. La legge regionale 3/1999 e s.m. e i., con l'art. 150 ha definito un nuovo assetto procedurale finalizzato alla semplificazione istruttoria. La disciplina del vincolo idrogeologico definita dalla legge regionale 3/1999 prevede due regimi: uno *autorizzatorio* (art. 150-2° comma), relativo agli interventi di maggior rilievo, ed uno di *comunicazione di inizio attività* (art. 150-7° comma), relativo ad opere di modesta entità, sostanzialmente assimilabile ad una procedura di *silenzio-assenso*. I tempi previsti per le due istruttorie sono i seguenti:
 - *procedura di autorizzazione*: espressione dell'Ente competente entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione (L.R. 3/1999, art. 150-3° comma);
 - *procedura di comunicazione di inizio attività*: l'Ente competente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione può prescrivere particolari modalità di esecuzione dei lavori ovvero vietarne la realizzazione al fine di evitare i danni previsti dall'art. 1 del Regio Decreto Legge 3267/1923. Qualora l'Ente delegato non si esprima entro il termine predetto, i lavori possono senz'altro essere iniziati (L.R. 3/1999, art. 150-8° comma).

Art. 20 Aree a rischio idrogeologico molto elevato (zona A, B, C) – (art. 18A PTCP 2009)

1. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato, delimitate nella cartografia di cui alla Tavola 7 del Quadro delle Invarianti del PSC, corrispondono alle Aree a rischio idrogeologico molto elevato delimitate nell'Elaborato 2.1.1."Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato", Scheda n. 16 del PTCP 2009, di cui all'Allegato A alle presenti NTA del PSC. Tali aree ricomprendono le aree del Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, denominato anche PS 267, approvato, ai sensi dell'art. 1, comma i-bis del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal D.L. 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, con deliberazione del C.I. dell'Autorità di Bacino del Po n. 14/1999 del 20 ottobre 1999 e successivi aggiornamenti e integrazioni.

2. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato indicate al precedente comma 1, sono individuate sulla base della valutazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, della relativa pericolosità e del danno atteso. Esse tengono conto sia delle condizioni di rischio attuale sia delle condizioni di rischio potenziale anche conseguente alla realizzazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Tali aree risultano perimetrate coerentemente con i criteri di zonizzazione e le delimitazioni approvate ai sensi della disciplina stabilita per gli abitati da consolidare o da trasferire (ZONA A, ZONA B, ZONA C), come descritta e articolata al successivo art. 21.

Nelle aree di cui al presente comma deve essere predisposto un sistema di monitoraggio finalizzato ad una puntuale definizione e valutazione della pericolosità dei fenomeni di dissesto, all'individuazione dei precursori di evento e dei livelli di allerta al fine della predisposizione dei piani di emergenza, di cui all'art. 1, comma 4, della L. 267/1998, alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle opere eventualmente realizzate.

3. Le limitazioni d'uso del suolo attualmente operanti ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, riportate nell'Allegato A alle presenti norme rimangono in vigore e non sono soggette alle misure di salvaguardia previste ai sensi di legge per le aree di cui al precedente comma 2, come specificato nell'art. 18A, comma 2 delle norme del PTCP 2009.

**Art. 21 Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità:
abitati da consolidare (art. 17 PTCP 2009)**

1. L'abitato di Lama Mocogno è stato dichiarato da consolidare ai sensi della L. 445/1908 con R.D. n. 1547/1921. L'ambito di consolidamento, ai sensi dell'art. 29, comma 2 delle Norme del vigente PTPR è stato definito mediante una perimetrazione, approvata dalla Regione Emilia Romagna con Del. G. R. n. 3685 del 17.10.1995, con la quale sono state definite le aree dissestate (Zona A), le aree di possibile ulteriore evoluzione dei dissesti (Zona B), le aree contermini costituenti fasce di rispetto (Zona C), indicate nella Tavola 7 del Quadro delle Invarianti del PSC. Il PTCP 2009, all'art. 17 stabilisce la disciplina generale degli abitati sottoposti a tale vincolo. Con il citato provvedimento regionale sono state inoltre approvate le relative norme d'uso del suolo di cui al successivo comma 2.
2. Il PTCP 2009, ha provveduto a recepire nell'Elaborato 2.2.1 "Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato", tutti i vincoli cartografici e normativi derivanti dalla citata disciplina; in particolare, nella "SCHEMA N. 16 COMUNE DI LAMA MOCOGNO ABITATO CAPOLUOGO DI LAMA MOCOGNO, DICHIARATO DA CONSOLIDARE CON R.D. 1547 DEL 3/11/1921" ha indicato sia la perimetrazione, che la disciplina vigente per tale ambito disposta dalla Regione (approvata con Del. G.R. n. 3685/1995). Tale disciplina è oggetto dell'Allegato A alle presenti Norme: Disposizioni relative alle Aree a rischio idrogeologico molto elevato (zona A, B, C).

**Art. 22 Esondazioni e dissesti di carattere torrentizio: Aree a pericolosità
molto elevata (Ee) (art.9 PAI)**

1. Le aree a pericolosità molto elevata (Ee) interessate da esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio sono perimetrate lungo le aste di taluni corsi d'acqua, ove si riscontra il rischio di coinvolgimento da parte di fenomeni con pericolosità molto elevata. Alle aree a pericolosità molto elevata (Ee) si applicano i seguenti indirizzi e prescrizioni derivanti dalle norme dell'art. 9 del PAI. Tali perimetrazioni sono riportate nelle Tavole "Piano strutturale - Quadro delle invarianti".

2. Nelle zone interessate da esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio: aree a pericolosità molto elevata (Ee), fatto salvo quanto previsto dall'art.3 del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L.11 dicembre 2000, n. 365, sono esclusivamente consentiti:
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - gli la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storicotestimoniale, che siano definiti ammissibili dal PSC e dal RUE in conformità agli articoli A-8 e A-9 della L.R. 24.3.2000 n.20;
 - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza modifiche di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
 - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
 - i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
 - gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
 - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
 - l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
 - l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità di Bacino. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite dall'art. 6 del suddetto decreto legislativo.
3. La delimitazione delle aree a pericolosità molto elevata (Ee) potrà essere eventualmente modificata in sede di Variante al PSC a seguito degli approfondimenti condotti contestualmente alla verifica di compatibilità idraulica di cui all'art. 18, comma 3 delle norme del PAI, e in subordine all'esperimento del procedimento di aggiornamento del PAI richiamato all' art. 18, commi 4, 5 e 6 delle norme.
4. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica tecnica, da allegare al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato e condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni", volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso.

Art. 23 Aree a pericolosità molto elevata non perimetrata (Ee)

1. Le aree a pericolosità molto elevata non perimetrata (Ee) sono individuate dalla Tavola "Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti" e recepiscono l'individuazione effettuata dal PAI per le aree interessate da fenomeni di dissesto.
2. Nelle aree di cui al presente articolo, si applica la disciplina di cui al precedente art. 22 delle Norme.

Art. 25 Norme per usi agroforestali

1. Sul territorio comunale valgono le seguenti prescrizioni agroforestali:
 - a) Regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti.
 - b) Sorgenti e zone di ristagno idrico: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o sub-superficiali, devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e drenaggio, a meno che le stesse non costituiscano Siti e Zone afferenti a Rete Natura 2000 o ad Aree protette.
 - c) Opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: le opere di sistemazione superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici in nessun caso devono essere danneggiate; i terreni sulle quali insistono tali opere possono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti.
 - d) Scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazione agricola. Le scarpate devono essere recuperate dalla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive. Il bosco, se presente, va mantenuto.
 - e) Viabilità principale: le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, provinciali, comunali) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno metri 3 dal confine stradale. A monte di tale fascia di rispetto, in relazione alla erodibilità dei suoli e all'assetto agronomico degli impianti, deve essere prevista l'apertura di un adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento superficiale (fosso di valle e/o fosso di guardia) e il relativo collegamento con la rete di scolo naturale o artificiale. Qualora sia impossibile la realizzazione di tale canale di raccolta a monte della fascia di rispetto, esso può essere realizzato all'interno della fascia stessa; in tal caso sarà necessario, come opera di presidio, l'impianto di una siepe tra la sede stradale e il canale stesso.
 - f) Incisioni fluviali: le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a metri 3.
 - g) Viabilità minore: la viabilità podereale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenute idraulicamente efficienti e dotate di cunette, taglia-acque e altre opere consimili, onde evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno devono concedere una fascia di rispetto superiore a 1,5 m.
 - h) Siepi e alberi isolati: nelle lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale.
 - i) Aree forestali: l'eliminazione delle aree forestali è sempre vietata. E' fatta eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento dei versanti; in tali aree al termine dei suddetti interventi si dovrà

provvedere al ripristino della vegetazione preesistente qualora essa sia compatibile con le opere di bonifica e non costituisca elemento turbativo per l'equilibrio del suolo

- l) le utilizzazioni agrarie previste non devono interferire negativamente sulle condizioni di stabilità e sui fenomeni di dissesto;
- m) l'assetto agronomico colturale e le tecniche di lavorazione devono essere finalizzate alla rimozione e all'attenuazione delle condizioni di instabilità.

Art. 26 Impiego di tecniche a basso impatto ambientale e paesaggistico negli interventi di difesa dal rischio idraulico

1. Il PSC promuove le opere di difesa dal dissesto idrogeologico e la sua prevenzione relativamente a quelle situazioni in cui l'antropizzazione provoca fenomeni di vulnerabilità dei versanti quali fitocenosi rade e degradate, pascoli sovraccaricati, terreni marginali abbandonati con erosione laminare e fossi, strade a fondo naturale prive di opere scolanti, ecc.
2. I nuovi interventi di difesa dal rischio idraulico dovranno essere progettati in modo da armonizzarsi con il contesto ambientale e paesaggistico, privilegiando tecniche a basso impatto ambientale e paesaggistico quali quelle dell'ingegneria naturalistica e prevedendo eventuali interventi di mitigazione.
3. Dovrà essere di norma evitata la realizzazione di interventi che prevedano:
 - manufatti in calcestruzzo (muri di sostegno, briglie, traverse), se non adiacenti a manufatti esistenti realizzati con lo stesso materiale e comunque minimizzandone l'impatto visivo;
 - scogliere in pietrame o gabbionate non rinverdite;
 - rivestimenti di alvei e di sponde fluviali in calcestruzzo;
 - tombamenti di corsi d'acqua;
 - rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua;
 - eliminazione completa della vegetazione riparia arbustiva e arborea.
4. Sono consentite le opere completamente interrato (drenaggi di vario genere, diaframmi pali di fondazione ecc.), che non interferiscano negativamente con le dinamiche degli acquiferi sotterranei e che non alterino significativamente l'assetto morfologico-vegetazionale dei luoghi a lavoro ultimato.
5. Tali interventi non devono costituire ostacolo alla mobilità della fauna, ivi compresa quella ittica.
6. I progetti relativi a tali opere di difesa e ai contestuali interventi di mitigazione di impatto dovranno essere approvati dall'Amministrazione comunale, seguendo in ogni caso le disposizioni della "Direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia Romagna" (Delibera G.R. n.3939 del 6 settembre 1994).

Art. 27 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Crinali (art.20 PTCP 1998/99)

1. I crinali costituiscono elementi di connotazione del paesaggio collinare e montano e rappresentano morfostrutture di significativo interesse paesistico per rilevanza morfologica e suggestione scenica, oltre a rappresentare talora la matrice storica dell'insediamento e della infrastrutturazione antropica.
Nella Tavola del "Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti" sono rappresentate le aree di crinale soggette a tutela dal presente articolo; tali aree sono distinte in:

- a) crinali spartiacque principali, che rappresentano gli spartiacque di connotazione fisiografica e paesistica generale;
- b) crinali minori, che rappresentano le dorsali di connotazione paesistica locale.

2. Nelle aree di crinale sia principali che minori, di cui al primo comma, valgono le seguenti disposizioni:

- a) lungo i crinali principali e minori individuati nelle tavole "Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti", esterni al perimetro del territorio urbanizzato, sono vietati la nuova edificazione, gli sbancamenti e i riporti di materiali, anche a carattere precario, che alterino la percezione visiva ed ambientale dell'area di crinale; è inoltre vietata l'edificazione di nuove infrastrutture stradali o reti tecnologiche in superficie (elettrorodotti, linee telefoniche aeree) sia in senso longitudinale che trasversale fatto salvo quanto previsto al comma 3
- b) gli interventi ammessi dal presente comma (salvo la manutenzione ordinaria e le opere interne) che ricadono all'interno delle aree di crinale, sono soggetti al rispetto delle caratteristiche tipologiche locali (dimensione, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazione di paramento murario, di copertura degli infissi, ecc.); in tali situazioni le altezze massime di sagoma non devono superare i 9 m. e, quando visibilmente esposte, dotate di schermature vegetali costituite dalle essenze di maggiore altezza tra quelle tipiche dell'area;
- c) gli interventi per la realizzazione di attrezzature al servizio di aziende agricole insediate (sono possibili nel rispetto delle finalità generali del presente articolo, previa presentazione di una relazione sull'impatto paesaggistico e geomorfologico/idrogeologico delle opere.
- d) gli interventi edilizi che ricadono nelle porzioni di territorio comprese tra l'area di crinale e la quota altimetrica - 20 m. rispetto alla linea di crinale, adotteranno una altezza massima (di sagoma) pari a 9 m., verificando che in ogni caso la sua proiezione orizzontale non superi la quota della linea di crinale nel punto più vicino all'intervento.

3. Qualora previste in strumenti di pianificazione sovracomunale e fatte salve disposizioni maggiormente limitative di altre zone del presente PSC, nelle aree di crinale, è consentita la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature quali:

- linee di comunicazione viaria;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia;
- opere temporanee per attività mineraria di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

Tali interventi andranno corredati da apposito studio di inserimento visivo, nonché da adeguate misure mitigative e sottoposti, se ed in quanto previsto dalla L.R. 9/99 e 35/2000, a procedura di screening e/o valutazione di impatto ambientale. Indicazioni più dettagliate potranno essere fornite dal RUE.

4. In tali zone è ammesso il recupero del patrimonio edilizio esistente. I progetti relativi a tali interventi dovranno essere corredati da valutazioni dei possibili effetti in interferenza visiva con le linee di crinale, da tutti i punti di vista significativi e in particolare da insediamenti urbani, da strade e punti di vista panoramici, percorsi di crinale, coni visuali di fondovalle, al fine di consentire esclusivamente interventi di nulla o irrilevante interferenza visiva. Gli ampliamenti in altezza, quando ritenuti ammissibili, dovranno in ogni caso essere realizzati in modo che la proiezione orizzontale dei nuovi fronti non superi l'altezza del crinale.

5. Gli interventi ritenuti ammissibili ai sensi del comma precedente dovranno in ogni caso essere realizzati nel rispetto dei caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale, con impiego di tipologie costruttive e materiali di tipo tradizionale.

Art. 28 Zone di tutela delle sorgenti destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse

1. Ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 152/99, per le sorgenti sono individuate:
- a) La zona di tutela assoluta, costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni, deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
 - b) La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta sottoposta a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
 - dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche
 - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
 - aree cimiteriali;
 - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - gestione di rifiuti;
 - stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - pozzi perdenti;
 - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
2. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma b), preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.
3. In assenza dell'individuazione da parte dell'Autorità competente della zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
4. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili,

produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

5. Nella zona di cui al comma 1 si applicano inoltre le seguenti prescrizioni:
- Gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubbliche fognature dovranno essere collettati dove possibile alla rete fognaria o dotati di sistemi di trattamento che garantiscano l'abbattimento dell'azoto: in quest'ultimo caso le emissioni in acque superficiali dovranno rispettare i nuovi limiti di concentrazione dell'azoto, di cui al precedente punto a).
 - Interventi di recupero edilizio in territorio rurale su edifici i cui scarichi non recapitano in pubblica fognatura devono garantire condizioni di protezione del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; in particolare è da escludere il sistema della sub-irrigazione in quanto non sostenibile ambientalmente. Le relative modalità sono definite dal RUE.

Art. 28 BIS – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano (art. 12 B PTCP 2009)

1. Le “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano” sono state delimitate sulla base di appositi studi idrogeologici, idrochimici e idrologici svolti in sede di VARIANTE AL PTCP in attuazione del Piano di Tutela delle Acque PTA della Provincia di Modena. Esse comprendono:
- a) la localizzazione delle sorgenti distinte in:
 - Sorgenti captate ad uso idropotabile – SP
 - Sorgenti di interesse – AS che ricomprendono una vasta tipologia di sorgenti, quali: quelle utilizzate per acquedotti rurali, di alimentazione di fontane pubbliche, o sorgenti di particolare pregio naturalistico;
 - b) le aree di possibile alimentazione delle sorgenti riferite alla localizzazione di tutte le sorgenti di cui alla precedente lett. a).
- Per la localizzazione delle sorgenti e delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti si rimanda alla cartografia dell'elaborato Piano strutturale - Quadro delle Invarianti, di cui al presente Piano.
2. Nelle zone di tutela assoluta e di rispetto delle sorgenti si applicano le norme di cui all'art. 28-28 bis delle presenti Norme.
3. Nelle aree di possibile alimentazione delle sorgenti di cui al precedente comma 1 lett. b), ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee utilizzate per scopo idropotabile, valgono le disposizioni ed i divieti di seguito indicati:
- c) le risorse idriche sotterranee devono essere destinate prioritariamente all'utilizzo idropotabile;
 - d) le attività agrozootecniche ed in particolare quelle relative allo spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici e fertilizzanti, vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 13B comma 4 delle NTA del PTCP della Provincia di Modena 2009, in relazione alle zone non vulnerabili. Nello specifico, in tali aree, vanno applicate le disposizioni previste dall'art. 18 del Programma di “Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali”(Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007), con particolare riferimento ai quantitativi massimi di azoto consentiti per ettaro e per anno.
 - e) è vietata la realizzazione di discariche di rifiuti, pericolosi e non;

- f) è vietata la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi assoggettati al regime di autorizzazione integrata ambientale come individuati nell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005, attuazione della Direttiva 96/61/CE, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti che non posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno disponibile per lo spandimento, a titolo reale di godimento;
- g) l'insediamento di nuove attività industriali va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - obbligo, ove tecnicamente possibile, del collettamento in pubblica fognatura degli scarichi di acque reflue industriali;
 - prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo da verificare alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale. In caso di richiesta di nuovo prelievo di acqua sotterranea, occorre uno studio idrogeologico a cura del richiedente che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di acquifero locale, gli effetti prevedibili anche nel tempo, in conseguenza del prelievo;
 - assenza di previsione o potenziamento di attività di gestione di rifiuti pericolosi;
- h) deve essere applicata la disciplina relativa alle "Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2) delle norme del PTA, rif. All. 1.4 del PTCP Provincia di Modena 2009";
- i) dovranno essere indicati gli interventi tecnici da adottare per ridurre l'effetto della impermeabilizzazione delle superfici nei confronti dell'incremento dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali.

4. Nelle zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 94 del D.Lgs 152/2006), si applicano le disposizioni di cui all'art. 28.

5. Ai fini della salvaguardia della qualità e della quantità della risorsa idrica, non è consentito lo svolgimento di alcun uso e/o attività, costituente potenziale centro di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2) delle norme del PTA (Allegato 1.4 del PTCP 2009), non già esistente al 9 aprile 2008, entro una distanza di almeno 10 m da qualsiasi sorgente, ad eccezione delle captazioni di acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, già normate ai sensi del art.94, comma 1, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.. Sono fatte salve eventuali altre prescrizioni impartite dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 94 comma 2 del medesimo Decreto.

Art. 28 TER – Zone di protezione delle acque superficiali (art. 12C PTCP 2009)

1. Le "zone di protezione delle acque superficiali" sono relative alle captazioni ad uso idropotabile poste sui corpi idrici superficiali e sono indicate nelle cartografie del PTCP della Provincia di Modena approvato con Del. C.P. n. 46 del 18/03/09.
2. Tali zone sono articolate in:
 - a) zone di protezione di captazioni di acque superficiali (corsi d'acqua naturali), costituite dall'intero bacino imbrifero a monte della captazione;
 - b) porzioni di bacino imbrifero immediatamente a monte della presa per un'estensione di 10 km², individuate all'interno dei bacini imbriferi di cui alla precedente lett. a) che alimentano gli invasi o i corsi d'acqua a monte della captazione;con riferimento all'elaborato Piano strutturale - Quadro delle Invarianti e per le stesse valgono le seguenti disposizioni.

3. Per le zone di protezione dei corpi idrici di superficie (relative alle captazioni poste su invasi e corsi d'acqua naturali), le misure di tutela sono riconducibili alla disciplina finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione di cui all'art. 13A, comma 7 lett. c) delle NTA del PTCP 2009.
4. Nelle porzioni di bacino imbrifero immediatamente a monte della presa per una estensione di 10 km² di cui alla lett. b) del precedente comma 2, si applicano inoltre le seguenti disposizioni, integrative di quelle del precedente comma 3, finalizzate a ridurre scarichi diretti e dilavamenti con recapito al corpo idrico superficiale e ad evitare la compromissione quali-quantitativa delle risorse:
 - nelle aree non urbanizzate, ma destinate all'urbanizzazione dal PSC, sono vietate attività comportanti scarichi contenenti sostanze pericolose;
 - in relazione ai sistemi di depurazione delle acque reflue, con riferimento alle case sparse, ovvero nuclei isolati, ovvero agglomerati urbani anche di consistenza inferiore di 200 Abitanti Equivalenti (A.E.), si dovranno preferire, per la depurazione delle acque, sistemi di fitodepurazione, considerata l'elevata capacità naturale di abbattimento delle cariche batteriche.
 - per impianti di depurazione esistenti, scarichi di acque reflue urbane e/o industriali si rispettino le prescrizioni di cui all'art. 12 C comma 2 lett. c)-d)-e)-f) delle Norme del PTCP 2009.
5. Nelle zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 94 del D.Lgs 152/2006), si applicano le disposizioni di cui all'art. 13B comma 6 delle NTA del PTCP 2009.

Art. 28 QUATER - Misure per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale

1. Con riferimento agli obiettivi di qualità ambientale, alla tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, si intendono integralmente richiamati e facenti parte integrante e sostanziale del presente Piano i seguenti articoli delle NdA del PTCP2009 (approvato con D.C.P. n.46 del 18/03/2009): art.13A - MISURE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE; art.13B – MISURE PER LA TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA; art.13C – MISURA PER LA TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA.

Art. 29 Zone di tutela naturalistica (art. 25 PTCP 1998/99)

1. Le zone di tutela naturalistica sono individuate come tali nelle tavole "Piano Strutturale - Quadro delle Invarianti" del presente PSC, in applicazione delle disposizioni dell'art. 25 del PTCP 1998/99.
2. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative, quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, e definisce:
 - a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;

- b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti
 - c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
 - d) le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;
 - e) gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori, in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m., con disciplina elaborata in conformità agli articoli 36 e 40 della suddetta legge; tali edifici possono essere destinati all'esplicazione di funzioni didattiche, culturali, di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;
 - f) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed ittiche, di tipo non intensivo qualora esistenti;
 - g) l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f., e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;
 - h) le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f., individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;
 - i) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 10 del PTCP 2009 salva la determinazione di prescrizioni più restrittive;
 - j) le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti prodotti del sottobosco;
 - k) le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che non deve essere comunque previsto l'aumento dell'entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente;
 - l) interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.
3. Fatte salve disposizioni più puntuali prescritte dal RUE e da strumenti di pianificazione di settore, il PSC classifica tali zone come ambiti di valore naturale e ambientale AVA, e ne disciplina le trasformazioni, gli usi e le possibilità di intervento sul patrimonio edilizio negli articoli delle presenti Norme dedicate agli ambiti AVA e al territorio rurale.

4. Nelle zone di cui al presente articolo, non è in alcun caso consentito l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone. Nelle zone di cui al primo comma è vietata l'installazione di sostegni per elettrodotti e impianti di radiodiffusione.

*Capo 2.C –TUTELE E VINCOLI DI NATURA STORICO-CULTURALE E
PAESAGGISTICA TUTELA DEGLI ASPETTI PAESAGGISTICI*

PREMESSA

Nel darsi applicazione alle previsioni/prescrizioni contenute nel presente Capo, nelle fasi di attuazione e gestione del PSC/POC/RUE, si dovrà provvedere ad una puntuale verifica di conformità delle stesse a tutte “le prescrizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando usi ammissibili e le trasformazioni consentite, contenute nel PTCP” attualmente vigente (comma 1 art. 110 delle NdA del PTCP 2009).

Art. 30 Sistemi vegetazionali d'interesse storico, ecologico, ambientale e paesaggistico

1. Il PSC individua, nella tav. del “Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti”, i sistemi vegetazionali d'interesse ecologico ambientale; detti sistemi comprendono gli elementi arborei e/o arbustivi già individuati ai sensi della L.R. n° 2/77 e succ. mod. ed int., nonché quelli desunti da rilievo diretto in sede di formazione del presente piano.
2. Per detti sistemi è prevista la tutela assoluta che si estende alle aree contermini per un raggio di ml. 5 dal fusto dell'elemento arboreo o dalla ceppaia dell'elemento arbustivo.
3. E' vietato l'abbattimento o qualsiasi altro danneggiamento di questi elementi, l'attività d'ordinaria conduzione agricola è limitata dall'area di rispetto così come sopra individuata.
4. Ai proprietari delle aree su cui giacciono detti elementi arborei e/o arbustivi è fatto obbligo d'avere la massima cura degli stessi e delle aree di rispetto contermini e di richiedere all'Amministrazione Comunale titolo autorizzativo per l'esecuzione d'eventuali operazioni di pulizia o potatura degli elementi stessi.

Art. 31 Tutela degli esemplari arborei di notevole pregio monumentale

1. Sono sottoposti a tutela, in quanto assolvono funzioni naturalistiche, di protezione idrogeologica, di valorizzazione ambientale e paesaggistica del territorio, funzioni turistico-ricreative e climatiche nonché produttive, tutti gli esemplari arborei singoli, in filari e/o gruppi aventi caratteristiche di monumentalità come individuati sulle tavole del Piano strutturale quadro delle invarianti, tutelati o meno dai competenti organi regionali ai sensi della LR 2/77 e successiva DPGR Emilia Romagna 419/88, ed individuati dai simboli “Tutela di esemplari arborei singoli o in gruppi ...” e “Beni di particolare valore ambientale e paesaggistico, 5 esemplari arborei monumentali”.

2. Il “Regolamento del verde e del paesaggio” allegato alle norme di RUE, detta la disciplina che riguarda gli esemplari arborei di notevole pregio monumentale nel rispetto delle seguenti modalità e prescrizioni:

Per detti esemplari è prevista la tutela assoluta che si estende alle aree contermini per un raggio di ml. 5 dal fusto dell'elemento arboreo o dalla ceppaia dell'elemento arbustivo.

E' vietato l'abbattimento o qualsiasi altro danneggiamento di questi esemplari, l'attività d'ordinaria conduzione agricola è limitata dall'area di rispetto così come sopra individuati

Ai proprietari delle aree su cui giacciono detti esemplari arborei e/o arbustivi è fatto obbligo d'avere la massima cura degli stessi e delle aree di rispetto contermini e di richiedere all'Amministrazione Comunale titolo autorizzativo per l'esecuzione d'eventuali operazioni di pulizia o potatura degli elementi stessi.

Art. 32 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico, Aree di notevole interesse pubblico, Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi TU 1775/1933 e relative sponde o piedi degli argini

1. La tutela delle cose di interesse artistico o storico, altrimenti note come ex-legge 1089/1939 ed ora ricomprese nel Dlgs. 42/04 art. 10, riguardano le cose mobili o immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Le aree di notevole interesse pubblico, altrimenti note come aree ex-legge 1089/1939 ed ora ricomprese nel Dlgs. 42/04 art. 136, riguardano le aree e gli immobili meritevoli di tutela per il loro notevole interesse pubblico.
3. I fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi TU 1775/1933, altrimenti noti come elementi della ex-legge Galasso 431/1985 ed ora ricomprese nel Dlgs. 42/04 art. 142 lettera c, riguardano fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi TU 1775/1933 e relative sponde o piedi degli argini, tutelati per una fascia di 150 m ciascuna.

Art. 33 Parchi regionali, Riserve naturali, Aree naturali protette (art.30 PTCP 1998/99) e territori di protezione esterna

1. Il presente PSC recepisce, nella tavole “Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti” le aree dei Parchi Regionali, in particolare:
 - a) le perimetrazioni del Parco e del pre-Parco dell'Alto Appennino Modenese istituito per effetto del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 e della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 in particolare.
2. Nelle perimetrazioni di cui al punto a del precedente comma 1 valgono le norme di istituzione del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Del. G.R. n. 3337/1996.

Art. 34 Zone SIC e ZPS

1. Le zone SIC (Siti d'Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) sono aree per la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatica. Si tratta di aree strategiche a livello territoriale nazionale, perciò meritevoli di protezione e valorizzazione degli elementi peculiari presenti.
2. Le aree individuate sui rispettivi territori comunali sono:
 - Zona pSIC “Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano” che insiste sui territori dei Comuni di Montecreto e Sestola;

- Zona pSIC "Sassoguidano, Gaiato" che insiste nel territorio comunale di Sestola.
3. Per le aree SIC e ZPS dovranno essere rispettate le norme poste dalla legge quadro sulle aree protette n. 394/91 nonché la LR 7/04, in assenza di regolamento specifico per ogni singola area.

Art. 35 Sistema forestale e boschivo (art.10 PTCP 1998/99)

1. Sono definite aree forestali, le aree che rispondono ai requisiti definiti nella Delibera di Giunta Regionale n°2141 del 2.5.90, nelle prescrizioni di massima e polizia forestale della Regione Emilia Romagna e nelle norme metodologiche per la realizzazione dell'Inventario Forestale Regionale e della Carta Forestale Regionale, ovvero le superfici caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna. Rientrano nelle aree forestali le zone boscate individuate nelle tavole del P.R.G.
2. I soprassuoli boschivi ed arbustivi così come delimitati nelle tavole del P.S.C. e definiti al comma precedente, in conformità con la normativa regionale vigente, sono sottoposti a tutela in quanto assolvono funzioni naturalistiche, di protezione idrogeologica, di valorizzazione ambientale e paesaggistica del territorio, funzioni turistico-ricreative e climatiche nonché produttive.
 1. Nelle zone boscate sono ammessi esclusivamente:
 - la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica;
 - gli interventi di forestazione;
 - la realizzazione di strade poderali ed interpoderali, comprese le piste tagliafuoco e di servizio forestale nonché le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, dei manufatti edilizi esistenti;
 - le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco nei limiti stabiliti dalle specifiche normative e regolamenti;
 - le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo nel rispetto della normativa e regolamenti regionali e subregionali.
3. L'attraversamento delle zone boscate da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti per l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o semilavorati, di linee telefoniche, di impianti di risalita, è subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni fissate dagli strumenti di programmazione regionale ed infraregionale e con la normativa vigente.
4. La realizzazione delle opere di cui al comma precedente, con rilevanza meramente locale, è subordinata alla esplicita previsione negli strumenti di pianificazione comunali ed intercomunali ed alla conformità con il nono comma dell'art.10 del Piano Territoriale Paesistico Regionale.
5. Gli interventi autorizzati devono essere correlati del progetto di ripristino vegetazionale a firma di un tecnico abilitato con ricorso a tecniche a basso impatto ambientale secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 3939 del 6.9.94

“Direttiva concernente i criteri progettuali per l’attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia Romagna”.

6. Le strade poderali ed interpoderali, piste di esbosco e di servizio forestale che attraversano aree delimitate dalle tavole del P.R.G., non devono avere una larghezza superiore a mt 3,5 lineari, né attraversare per tratti superiori a 150 metri versanti con pendenza superiore al 60%. Tale viabilità deve essere dotata almeno di una cunetta stradale opportunamente dimensionata per raccogliere tutte le acque che investono la sede stradale. Le acque così raccolte devono essere opportunamente fatte defluire in impluvi o scoline all’uopo predisposti evitando fenomeni di ruscellamento e dissesto idrogeologico. Nei terreni pianeggianti la sede stradale dovrà essere dotata di una leggera baulatura che consenta il deflusso nelle cunette laterali, in presenza di versanti dovrà essere mantenuta una contropendenza a monte che si inneschi nella cunetta laterale. Nei tratti con pendenza stradale superiore all’8% devono essere predisposte sulla sede cunette taglia-acqua in opera o prefabbricati ad una interdistanza tale da evitare comunque la formazione di rivoli ed il ruscellamento delle acque superficiali.
7. All’interno delle zone boscate l’uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, strade poderali ed interpoderali, piste di esbosco e strade forestali è consentito solamente per lo svolgimento dell’attività agro-silvo-pastorale, di servizio e/o vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria per l’esecuzione, nonché per l’esercizio, l’approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l’alpeggio, nonché ai proprietari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti. Il divieto di transito dei mezzi di cui sopra su strade poderali ed interpoderali, sentieri, mulattiere piste di esbosco e strade di servizio forestali deve essere segnalato da appositi cartelli segnaletici conformi all’art.80 delle prescrizioni di massima e polizia forestale.
8. Sulla viabilità propriamente forestale le autorità competenti o le aziende interessate devono provvedere all’installazione di chiudende e di appositi cartelli purché venga garantito il passaggio agli aventi diritto secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Il transito di mezzi motorizzati per motivi diversi e qui non esplicitamente riportati, deve essere preventivamente autorizzato dall’autorità comunale preposta. Nei terreni di cui sopra, anche se laterali alla viabilità di transito, e’ vietato parcheggiare qualsiasi tipo di veicolo a motore. Il parcheggio può avvenire, ove è consentito, sulla sede stradale o nelle aree appositamente predisposte ed attrezzate.
9. Nelle lavorazioni e operazioni di gestione dei terreni adiacenti alle strade, deve essere mantenuta una fascia di rispetto di almeno 0,5 metri per i territori di pianura e di mt 1,5 per i territori collinari e montani evitando in ogni caso la compromissione delle opere adibite allo smaltimento delle acque superficiali. In tale fascia sono consentite unicamente interventi colturali di ordinaria manutenzione della vegetazione. E’ consentito il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea solo dietro autorizzazione dell’ufficio comunale competente in ottemperanza alla normativa vigente.
10. All’interno delle aree definite dal presente articolo è vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e delle aree incolte.
11. Per quanto non esplicitamente esposto e trattato nel presente articolo, trova attuazione la normativa vigente con particolare riferimento alle prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate dalla Regione Emilia Romagna.

Art. 36 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 19 PTCP 1998/99)

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole "Piano Strutturale – Quadro delle invariati" del presente PSC, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un interesse paesistico.
2. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorchè ricadenti nelle zone di cui al primo comma, le aree ricadenti nel perimetro del territorio urbanizzato definite e perimetrare dal PSC.
3. Sono ammesse, qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato, le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
 - a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
 - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
 - d) sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
4. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
5. Sono escluse dalle prescrizioni di cui al precedente comma 2 la realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
6. Nelle aree di cui al precedente comma 2, compete alla pianificazione provinciale, anche di settore, e alla pianificazione comunale, l'eventuale previsione di:
 - a. attrezzature culturali e scientifiche; attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
 - b. rifugi e posti di ristoro;
 - c. campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento a zone umide planiziarie (maceri, fontanili e risorgive, prati umidi), zone umide e torbiere, prati stabili, boschi relitti di pianura ecc.
7. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a. e b. del sesto comma, è consentita l'edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente sotto forma di ampliamento di edifici esistenti, comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.

8. Negli ambiti territoriali comprendenti aree di cui al presente articolo sono consentiti interventi volti a rendere possibile la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:
- parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
 - percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.
9. Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi precedenti, sono comunque consentiti:
- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, sia di tipo conservativo che non conservativo, inclusi il cambio d'uso dei fabbricati esistenti e la ristrutturazione edilizia, con eventuali ampliamenti un tantum fino ad un massimo del 20% della Su esistente;
 - b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del P.T.P.R per gli ambiti da questo individuati, ed in conformità a quanto previsto dall'Art. 37 comma 3° del PTCP 1998/99 per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano;
 - c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
 - d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
10. Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del nono comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
11. Nelle zone di cui al presente articolo il PSC può individuare, in sede di definizione degli interventi ammessi negli ambiti del territorio rurale, ulteriori ambiti a destinazione d'uso extragricola diversi da quelle di cui al settimo comma, oltre alle aree di cui al comma 2 dell'art.19 del PTCP 1998/99, ove si dimostri :
- l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisficibili;
 - la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti;

avendo riguardo che dette previsioni siano localizzate in contiguità del perimetro del territorio urbanizzato, e siano servite dalla rete infrastrutturale esistente.

Art. 37 Beni di particolare valore ambientale e paesaggistico, Beni geologici catalogati

1. I beni di particolare valore ambientale e paesaggistico sono elementi del territorio caratterizzati da rilevanza ambientale e paesaggistica delle componenti, con caratteri distintivi storici, che ne fanno elemento consolidato e riconosciuto nel territorio, evidenziandosi come risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile del territorio.
2. Questi beni sono individuati nella tavole “Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti”, sono soggetti a politiche di valorizzazione volte a migliorarne le qualità ambientali e paesaggistiche intrinseche e a preservarne il valore territoriale. Si tratta di elementi eterogenei ognuno con diverse esigenze, ma che come indirizzi comuni necessitano di:
 - Salvaguardia e tutela del bene individuato
 - Valorizzazione dei caratteri peculiari del bene
3. I beni geologici catalogati derivano dalle Analisi di Quadro Conoscitivo, in quanto trattasi di elementi di notevole interesse geologico e meritevoli di valorizzazione, ai sensi dei successivi commi.

Art. 38 Zone gravate da usi civici

1. Gli usi civici derivano da diritti secolari concessi ad una comunità, riguardano il pascolo, la raccolta dei prodotti del sottobosco, il legnatico, la seconda raccolta dopo la mietitura, ecc. Si tratta di diritti molto antiche con validità attuale in termini giuridico-amministrativi. Sono stati ordinati dalla L.1766/1927 e necessita evidenziarne l'alto valore storico-ambientale-culturale,. Per questo loro intrinseca caratteristica sono meritevoli di tutela e di gestione. La volontà del PSC è quella di riconoscerne anche il valore potenziale socio-economico.
2. Gli usi civici presenti ed individuati sulla tavole “Piano Strutturale – Quadro delle invarianti”, nel comune di Lama Mocogno, sono localizzati nella frazione Barigazzo, e si presentano raggruppate in tre grosse aree poste a nord della frazione.
3. Per le aree soggette al vincolo di Uso civico valgono le seguenti disposizioni:
 - a) le aree ed i terreni predetti sono assoggettati alle disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni seguenti;
 - b) va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali o provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;
 - c) gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.
 - d) La gestione del bene deve riferirsi alla legge L.1766/1927 e.s.m.e.i., al suo regolamento applicativo n. 332/1928 e.s.m.e.i. e alla specifica normativa regionale.

Capo 2.D - TUTELA DELLE AREE DI INTERESSE STORICO E ARCHEOLOGICO

PREMESSA

Nel darsi applicazione alle previsioni/prescrizioni contenute nel presente Capo, nelle fasi di attuazione e gestione del PSC/POC/RUE, si dovrà provvedere ad una puntuale verifica di conformità delle stesse a tutte “le prescrizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando usi ammissibili e le trasformazioni consentite, contenute nel PTCP” attualmente vigente (comma 1 art. 110 delle NdA del PTCP 2009).

Art. 39 Edifici di proprietà pubblica realizzati da più di cinquant'anni

1. L'Art. 12 del Dlgs 42/04 e s.m. e i. prevede che gli edifici di proprietà pubblica realizzati da più di cinquant'anni, siano soggetti alla verifica della sussistenza dell'interesse storico da parte dei competenti organi del ministero. Si tratta di cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri Enti Pubblici territoriali, nonché ad ogni altro Ente ed istituto pubblico e a persona giuridica privata senza fini di lucro.
2. A tal fine, nella tavole del “Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti” sono state segnalati gli edifici da assoggettare alla procedura di verifica in quanto realizzati da più di cinquant'anni.
3. Fino alla verifica di cui al comma 1 sono consentiti gli interventi edilizi ammessi da PSC e RUE nell'ambito in cui ricade l'edificio.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 1, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di tutela, mentre l'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi del Dlgs 42/04, costituisce dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 42/04 e sottoposto a tutela secondo le disposizioni dello stesso Dlgs 42/04.

Art. 40 Siti archeologici soggetti a tutela

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei siti archeologici, rappresentati con apposita grafia nelle tavole “Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti”.
2. I siti di interesse archeologico individuati dal PSC sono soggetti a: controllo archeologico preventivo; vincolo archeologico di tutela; vincolo di scavo archeologico preventivo. Negli ambiti indicati, qualunque trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ad eccezione degli interventi di qualsiasi specie che non comportino azioni di escavazione nel sottosuolo, è subordinata al preventivo nulla-osta da parte della competente Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna ed al rispetto delle prescrizioni da essa eventualmente dettate.
3. Tale nulla-osta deve essere richiesto a cura dell'interessato, con istanza rivolta alla Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna, corredata di idonea documentazione circa le informazioni archeologiche disponibili.
4. Il controllo archeologico preventivo è obbligatorio, nei siti di interesse archeologico individuati dal PSC, anche per tutte le opere effettuate nell'ambito della conduzione agraria che mutino

radicalmente l'assetto del terreno con escavazioni in profondità, spianamenti, disboscamenti, impianti arborei, ecc. a profondità superiori ai 60 cm.

5. Qualunque rinvenimento di natura archeologica che sia documentato nel territorio comunale, anche esternamente ai perimetri delle zone di cui al presente articolo, è comunque soggetto ai dispositivi di tutela di cui al D.Lgs 29 ottobre 1999, n.490.
6. I piani urbanistici attuativi (PUA) relativi a comparti di nuovo insediamento, a carattere residenziale o produttivo, anche in assenza di vincoli di tutela di cui al presente articolo, devono essere corredati da una relazione dalle caratteristiche dell'area sotto il profilo archeologico, secondo quanto prescritto dal RUE.
7. In tutti gli interventi (anche agricoli e forestali) che interessino siti già rilevati con caratteristiche di evidenze, presenze e tracce di beni Archeologici, come individuati nelle tavole di PSC Quadro delle Invarianti, particolare attenzione dovrà essere posta alla salvaguardia degli stessi.

Art. 41 Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica (art.24A PTCP 1998/99)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela della viabilità storica, individuata cartograficamente nelle tavole "Piano Strutturale – Quadro delle invarianti".
2. Il PSC formula la disciplina d'intervento negli specifici ambiti anche con riferimento agli elementi di arredo e ai manufatti edilizi connessi alla viabilità quali: pavimentazioni e fondi stradali, ponti e ponti-diga, trafori, gallerie, pilastrini ed edicole devozionali, oratori, fontane, miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici di servizio (quali ospitali, poste, alberghi, dogane, postazioni di guardia, edifici religiosi e militari come rocche, torri di guardia, forti, ecc.).
3. Sono consentiti interventi di manutenzione e ampliamento della sede, evitando la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, quali filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari.
4. Qualora si attuino interventi modificativi del tracciato storico, deve essere garantita, per i tratti esclusi dal nuovo percorso e nel caso assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico, la loro salvaguardia e un adeguato livello di manutenzione.
5. Lungo i tratti di viabilità storica sono comunque consentiti:
 - interventi di adeguamento funzionale che comportino manutenzioni, □ ampliamenti, modificazioni di tratti originali per le strade statali, le strade provinciali, nonché quelle classificate negli strumenti di Pianificazione nazionale, regionale e provinciale come viabilità di rango sovracomunale;
 - la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse.Nella realizzazione di queste opere vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità dei tracciati storici e la soppressione degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio quali filari alberati, ponti storici in muratura ed altri elementi similari.
6. Gli interventi sulla viabilità storica devono essere volti alla tutela dell'infrastruttura mediante il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la viabilità storica, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
- oltre alle caratteristiche strutturali della viabilità storica, sono sottoposti a tutela anche gli eventuali elementi di arredo e di pertinenza;
- devono essere mantenuti gli attuali toponimi; le eventuali deliberazioni comunali in materia toponomastica dovranno evitare denominazioni diverse da quelle conservate, a meno che la nuova denominazione non sostituisca denominazioni recenti ripristinando le antiche;
- è vietata l'affissione di cartelli e di segnaletica pubblicitaria e commerciale in margine alla viabilità storica, fatte salve le indicazioni turistiche; le targhe, i cartelli e tutta la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico, sia isolata che affissa o comunque connessa agli edifici, devono essere sottoposti a tutela;
- gli interventi di allargamento della sede stradale devono essere realizzati nel rispetto di manufatti o beni soggetti a tutela ai margini della strada.;
- deve essere salvaguardato l'andamento altimetrico della sezione stradale e dello sviluppo longitudinale, come elemento di testimonianza di particolari ragioni di origine storica (guadi, arginature, terrapieni difensivi, ecc.);
- deve essere salvaguardato il patrimonio vegetale connesso alla sede stradale (siepi, filari di alberi, piante su bivio, ecc.), provvedendo alla sostituzione delle specie improprie.
- devono essere salvaguardati gli incroci, i bivi e le diramazioni del tronco principale;
- devono essere rimossi, ove possibile, pali, tralicci, manufatti connessi alle reti di pubblica illuminazione, telefoniche, ecc., quando gravemente compromettenti la qualità ambientale del tracciato ricercando possibili soluzioni alternative mediante interventi di interrimento.

7. Fermo restando quanto definito ai precedenti commi, lungo le strade di cui al presente articolo per i tratti esterni al territorio urbanizzato e lungo il tracciato della via Vandelli, si applica inoltre la seguente disposizione:

entro una fascia di 10 m per ogni lato, misurata dal ciglio stradale (sia all'interno che all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato e dei centri abitati), sono vietate:

- nuove edificazioni di qualsiasi tipo e dimensione;
- ampliamenti di edifici esistenti;
- recinzioni in muratura piena;
- la messa a dimora di essenze non autoctone.

**Art. 42 Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità panoramica
(art.24B PTCP 1998/99)**

1. Le tavole del "Piano Strutturale – Quadro delle invarianti" riportano i tratti censiti come facenti parte della viabilità panoramica.
2. Con riferimento alla viabilità panoramica, individuata nelle tavole di PSC, per l'edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati, valgono le seguenti prescrizioni: sono vietati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. In particolare va evitata l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, individuato dal PSC ai sensi del comma 2 lett.c) dell'art. 28 della L.R. 20/00 , sul lato a favore di veduta, o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta, ad una distanza dal ciglio stradale non inferiore a 20 metri, misurata in piano, e con sagoma che non ecceda in altezza la quota del tratto stradale prospiciente;
 - è vietata l'edificazione precaria ed impropria in margine alla strada;
 - le aree di sosta esistenti, attrezzate o attrezzabili come punti panoramici, non possono essere soppresse o chiuse, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;

- sono vietate le installazioni pubblicitarie con eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico turistico.
3. Il POC promuove interventi di valorizzazione della viabilità panoramica con particolare riguardo per la realizzazione di attrezzature di supporto quali parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta.

Art. 43 Elementi di interesse storico-testimoniale: strutture di interesse storico-testimoniale (art.24C PTCP 1998/99) già censite nel PTCP 1998/99

1. Le tavole del “Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti” riportano l'individuazione delle strutture di interesse storico testimoniale censite dal PTCP 1998/99 della Provincia di Modena.
2. Il PSC, in applicazione delle disposizioni dell'art. 24C comma 2 del PTCP 1998/99 conferma l'individuazione degli elementi effettuata dal PTCP e provvede ad una localizzazione di maggior dettaglio in favore della scala comunale per le strutture di cui al precedente comma e, a seguito del “Censimento degli insediamenti ed edifici rurali di interesse storico – testimoniale – ambientale”, provvede a rilevare ulteriori strutture d'interesse, indicate nelle tavole di PSC Quadro delle Invarianti, comprendenti “Edifici storici a funzione specialistica” e “Manufatti storici minori”, cui si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
3. Si articola la disciplina conformemente agli articoli A-8 e A-9 della LR 20/00 es.m.ei. anche a seguito della ricognizione delle caratteristiche architettonico-decorative e morfologico-strutturali del patrimonio edilizio esistente effettuata in sede di formazione del Quadro conoscitivo con il “Censimento degli insediamenti ed edifici rurali di interesse storico – testimoniale – ambientale”.
4. Gli elementi individuati dal PTCP 1998/99 sono stati oggetto di censimento individuando per ognuno le destinazioni d'uso ammissibili, sulla base delle caratteristiche storico-architettonico-paesaggistiche emerse e le relative categorie d'intervento di tipo conservativo.
5. Per gli ulteriori elementi individuati in sede di redazione del PSC, le relative schede di censimento individuano le destinazioni d'uso ammissibili, sulla base delle caratteristiche storico-architettonico-paesaggistiche emerse e le relative categorie d'intervento di tipo conservativo.

*Capo 2.E – MODALITÀ DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE PREVISTE DAL PTCP
(1998/99)*

PREMESSA

Nel darsi applicazione alle previsioni/prescrizioni contenute nel presente Capo, nelle fasi di attuazione e gestione del PSC/POC/RUE, si dovrà provvedere ad una puntuale verifica di conformità delle stesse a tutte “le prescrizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando usi ammissibili e le trasformazioni consentite, contenute nel PTCP” attualmente vigente (comma 1 art. 110 delle NdA del PTCP 2009).

Art. 44 Progetti di tutela, recupero e valorizzazione ed “aree studio” (art.32 PTCP 1998/99)

1. Il Comune di Lama Mocogno definisce, attraverso il PSC e il POC, in applicazione dell'art.32 del PTCP 1998/99, il progetto di tutela, recupero e valorizzazione riferito all'ambito fluviale del Secchia, perimetrato nelle tavole 2 del PSC.
2. Il progetto relativi a tale ambito territoriale dovrà essere coordinato, sia nelle scelte di tutela e pianificazione, sia nella programmazione degli interventi attuativi, con le altre Amministrazioni Comunali interessate, definendo a tal fine i perimetri degli ambiti territoriali e provvedendo, tra l'altro, a specificare le disposizioni dettate dal PTCP 1998/99 per le zone e gli elementi che ricadono in tali ambiti.
3. Gli obiettivi ed i contenuti del progetto, nonché le intese per l'attuazione e gestione coordinata degli interventi, saranno recepiti in un Accordo Territoriale sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della L.R. n.20/2000.

Art. 45 Divieto di installazioni pubblicitarie (art.33 PTCP 1998/99)

1. Ai sensi dell'art. 33 del PTCP1998/99, nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone ed elementi di interesse storico-archeologico, nelle zone di tutela naturalistica (classificati dal PSC nella cartografia “Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti” come aree di valore naturale e ambientale - AVA, e come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico - AVP), si applicano prescrizioni per cui è vietata, all'esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato di cui al presente PSC, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistica locale.
2. Il RUE provvede, anche attraverso apposite disposizioni, a disciplinare l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari.

TITOLO 3 DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO

Art. 46 Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale - Perimetrazioni

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 2 della L.R. 20/2000, il PSC classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale. La relativa perimetrazione è riportata nelle tavole “Piano Strutturale – Quadro di assetto territoriale” in scala 1:5.000.
2. Le perimetrazioni introdotte dal PSC sono vincolanti per la definizione degli interventi in sede di POC.
3. Non costituisce variante al PSC la rettifica della perimetrazione effettuata in sede di POC a seguito di una valutazione dettagliata delle condizioni morfologiche del terreno e della verifica catastale dei limiti fisici delle proprietà interessate all'effettuazione degli interventi.

Art. 47 Diritti edificatori e perequazione delle condizioni proprietarie

1. Entro gli ambiti perimetrati dal PSC quali ambiti di nuovo insediamento (NIL e APNL), i diritti edificatori non sono assegnati direttamente dal PSC, che si limita a definire potenzialità massime di trasformazione;
2. Tali diritti edificatori sono assegnati dal POC, sulla base dell'effettiva fattibilità degli interventi, ai proprietari e agli operatori interessati agli interventi da effettuare. I diritti edificatori si intendono sempre assegnati in misura proporzionale alle proprietà immobiliari detenute (edifici e aree), secondo parametri e criteri definiti dal PSC nelle schede relative agli ambiti, e più in dettaglio dal POC.
3. Il PSC può indicare una quota di diritti edificatori non attribuiti alle proprietà, ma rientranti nella dimensione massima assegnata all'ambito. Con il POC il Comune può assegnare tale quota, in tutto o in parte, ad operatori disponibili ad effettuare interventi, previa intesa del Comune con le proprietà interessate. In alternativa, il PSC può essere attuato tramite la cessione di aree da parte delle proprietà, insieme ai relativi diritti edificatori secondo i criteri perequativi indicati al comma 1.

Capo 3.1 NORME RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Art. 48 Sistema insediativo storico

1. Ai sensi del Capo A-II dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla L.R. 20/2000, il PSC individua e disciplina il Sistema insediativo storico, costituito da:
 1. Centri Storici
 2. Ambiti ed elementi urbani di impianto storico
 3. Ambiti ed elementi urbani di impianto storico del territorio rurale
 4. Insediamenti storici del territorio rurale
2. Nelle tavole "Piano Strutturale – Quadro di assetto territoriale" in scala 1:5.000 sono individuati:
 - a) i "Centri Storici" (LR 20/00 e s.m. e i. – art. A7) ,
 - b) gli "Ambiti ed elementi urbani di impianto storico" (LR 20/00 e s.m. e i. – art. A-9)
 - c) gli "Ambiti ed elementi urbani di impianto storico del territorio rurale" (LR 20/00 e s.m. e i. – art. A-7) ,
 - d) gli "Insediamenti storici del territorio rurale" (LR 20/00 e s.m. e i. – art. A-8), definiscono gli insediamenti ed edifici rurali di interesse storico-testimoniale-ambientale, censiti con apposita scheda nel "Censimento insediamenti ed edifici di interesse storico-testimoniale-ambientale". Tali Schede definiscono le caratteristiche tipologiche, gli elementi costruttivi e le caratteristiche storiche-testimoniale-ambientali, le categorie d'intervento ammissibili e le destinazioni d'uso compatibili per gli interventi di recupero.
4. Nelle tavole "Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti" in scala 1:5.000 sono invece individuati:
 - a) I "Perimetri dei centri storici" (LR 20/00 e s.m. e i. art. A7)
 - b) Gli "Ambiti ed elementi urbani di impianto storico" (LR 20/00 e s.m. e i. art. A9)
 - c) gli edifici con "Tutela delle cose di interesse artistico o storico"
 - d) gli "Edifici di proprietà pubblica realizzati da più di 50 anni"
5. I "centri storici" e gli "ambiti ed elementi di impianto storico" sono ambiti territoriali specifici, soggetti alla disciplina urbanistica particolareggiata derivante dal sistema di obiettivi prefigurati

dal PSC. Il PSC definisce con le presenti norme le forme di tutela e le modalità di uso e trasformazione compatibili all'interno del sistema insediativo storico.

Art. 49 Obiettivi del PSC per la tutela e la qualificazione del sistema insediativo storico

1. Il PSC tutela l'identità del territorio attraverso l'individuazione del patrimonio edilizio ed infrastrutturale storico, la conoscenza delle sue caratteristiche e delle specifiche condizioni di conservazione; si prefigge la promozione del recupero e riuso del patrimonio edilizio, degli spazi ineditati, della viabilità e degli spazi aperti (sia nell'ambito dei centri urbani che delle borgate del territorio rurale), degli altri manufatti che costituiscono testimonianza del processo di formazione ed evoluzione degli insediamenti e dell'assetto storico del territorio.
2. Il PSC promuove le potenzialità di qualificazione e sviluppo del sistema insediativo storico, attraverso la rimozione delle eventuali condizioni di degrado e sottoutilizzo, ed incentivando il recepimento a scala urbana e territoriale delle funzioni culturali, sociali, economiche al fine di realizzare una tutela culturale attiva di tale insieme di risorse.
3. Il PSC attua le proprie politiche di tutela del patrimonio storico-culturale sia in applicazione delle disposizioni del PTCP 1998/99 (articoli 21A, 24A, 24B, 24C), sia attraverso disposizioni proprie, sviluppate e integrate dal RUE e dal POC.

Art. 50 Disciplina degli interventi edilizi nel sistema insediativo storico

1. Le unità edilizie di pregio storico-testimoniale-ambientale presenti entro i perimetri del Sistema insediativo storico urbano e/o nel territorio rurale sono classificate con specifica individuazione delle categorie d'intervento del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo (tipo A, B, C), ovvero le medesime categorie d'intervento definite per il Censimento degli insediamenti ed edifici di interesse storico-testimoniale-ambientale in territorio rurale. Agli edifici non censiti si applicano le categorie di intervento della ristrutturazione edilizia e/o non conservative.
2. La disciplina degli interventi edilizi relativi agli ambiti del sistema insediativo storico è contenuta nel RUE, che specifica le categorie di intervento ammissibili, tra quelle del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo (tipo A, B, C).
3. Il RUE specifica le modalità di intervento per gli edifici tutelati, le norme morfologiche e gli indirizzi per il decoro delle costruzioni nell'ambito degli insediamenti storici del territorio urbanizzato.

Art. 51 Centri storici

1. Il PSC individua, entro il territorio urbanizzato, i centri storici così come definiti dalla LR 20/00 e s.m. e i. art. A-7 corrispondente ai tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione.
2. Per gli ambiti di centro storico il PSC definisce quali obiettivi specifici e politiche di intervento, la tutela, riqualificazione e valorizzazione dei centri stessi; l'incremento dell'accessibilità, prevedendo l'integrazione di interventi pubblici e privati con il fine di valorizzazione del ruolo dei centri storici in termini di offerta di servizi, di mantenimento della residenza, di sviluppo di attività economiche compatibili, di promozione dell'identità storico-culturale del territorio.

3. Gli elementi per cui sono previsti interventi strutturali nei Centri storici comprendono:
 - l'arricchimento e la valorizzazione del sistema delle piazze e degli spazi pubblici, del sistema dei percorsi pedonali principali e della mobilità
 - la valorizzazione e tutela degli spazi a verde pubblico, delle alberature e la realizzazione dell'arredo urbano
 - il restauro, la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio storico esistente
 - il recupero, la valorizzazione e la tutela dei manufatti storico-testimoniali (fontane, edicole, statue, ecc.)
 - l'eventuale individuazione degli ambiti in cui promuovere in sede di POC eventuali Progetti di Valorizzazione Commerciale delle aree urbane;
 - l'incremento e la modernizzazione delle reti tecnologiche.

4. Entro gli ambiti dei centri storici sono vietati:
 - modifiche dei caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché dei manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale;
 - rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato esistente, da realizzarsi attraverso intervento diretto;
 - aumento delle volumetrie preesistenti;
 - edificazione negli spazi liberi e in quelli dei complessi insediativi storici, comprese le relative pertinenze.

5. Sono sottoposti a tutela per il loro valore ambientale e paesaggistico i giardini ed in genere le aree verdi di pertinenza dei fabbricati esistenti, secondo le indicazioni di cui all'art. 59 delle presenti norme.

6. All'interno dell'ambito di centro storico di Lama Mocogno il PSC prevede che, mediante il POC e previa definizione di un Progetto di Valorizzazione Commerciale delle aree urbane del centro storico, possano essere realizzati eventuali interventi di modifica della destinazione d'uso, da residenziale ad artigianale di servizio o commerciale di vicinato, nel limite del 20% della Superficie esistente delle unità immobiliari coinvolte. Il POC dovrà prevedere la contestuale realizzazione di una superficie di aree a parcheggio pubblico coerenti con gli interventi previsti, da realizzarsi ove possibile su aree già individuate in PSC come parcheggi pubblici di progetto.

7. Il PSC individua altresì le aree da destinare a PUA con valore di Piano di Recupero in centro storico, i cui interventi dovranno:
 - promuovere obiettivi di riqualificazione urbana e di fedele recupero degli edifici presenti e delle aree circostanti, in particolare di edifici ed aree in stato di degrado e/o crollo; nel rispetto delle categorie d'intervento definite dal PSC nella Tavola di Quadro delle Invarianti a partire da quanto rinvenibile in una specifica documentazione storica conoscitiva (fotografie, planimetrie, ecc.);
 - tendere all'incremento e/o al miglioramento delle qualità delle dotazioni territoriali del tessuto edificato storico circostante, con particolare riferimento agli spazi aperti e/o agli spazi pubblici. I PUA dovranno essere accompagnati da una Relazione storico-paesaggistica, comprensiva di simulazioni digitali tridimensionali, che, a partire da una ricostruzione storica e filologica dell'edificio e del complesso, descriva il corretto inserimento paesaggistico degli interventi, gli eventuali impatti e mitigazioni/compensazioni necessarie.

Art. 52 Ambiti ed elementi urbani di impianto storico

1. Il PSC individua, entro il territorio urbanizzato, gli ambiti ed elementi urbani di impianto storico, corrispondenti a porzioni di tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la

riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione.

2. Per ciascun ambito ed elemento urbano di impianto storico il PSC si propone come obiettivi specifici e politiche di intervento la tutela dell'esistente e la sua riqualificazione, prevedendone la valorizzazione in termini di mantenimento della residenza, di sviluppo di eventuali attività economiche compatibili, e di promozione della valorizzazione dell'identità storico-culturale del territorio.
3. Gli elementi per cui sono previsti interventi strutturali negli "Ambiti ed elementi urbani di impianto storico" e su cui troveranno applicazione le specifiche politiche sono:
 - il restauro, la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente;
 - il recupero, la valorizzazione e la tutela degli spazi a verde privato e/o pubblico esistenti e delle alberature;
 - la tutela dei manufatti storico/testimoniali (fontane, edicole, statue, ecc.);
 - nelle pertinenze di edifici sia pubblici che privati, sistemazioni a terra per riproposizione di sistemazioni a terra e/o arredi originari, il ripristino di giardini storici e/o nuovi interventi di qualificazione, riordino, sistemazione a terra e arredo, purchè compatibili con l'assetto dei luoghi e tali da non compromettere o danneggiare la riconoscibilità e le caratteristiche di pregio dell'impianto originario degli insediamenti e/o il pregio dei manufatti edilizi.
4. Ai sensi dell'art.A-9 della L.R. 20/2000, entro gli ambiti ed elementi urbani di impianto storico sono vietate modifiche dei caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, ad esclusione degli interventi di valorizzazione delle dotazioni territoriali appositamente individuati nella tavola "Piano Strutturale - Quadro di Assetto Territoriale", nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale, le rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, l'aumento delle volumetrie preesistenti e l'edificazione negli spazi liberi nonché quelle dei complessi insediativi storici.
5. Entro gli "Ambiti ed elementi urbani di impianto storico":
 - sono consentite le modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, per la realizzazione di recuperi ad uso residenziale U1, ricettivo U2, commerciale al dettaglio U4, pubblici esercizi U6; compatibili con le categorie di intervento prescritte;
 - il recupero con cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti e l'aumento del numero di unità immobiliari deve essere accompagnato dalla realizzazione di una dotazione di parcheggi pubblici pari ad almeno un posto auto (12,5 mq, esclusi gli spazi di manovra, di circolazione e disimpegno) per ogni nuova unità immobiliare con un minimo di 1mq/10mc di Volume netto di ogni singola unità immobiliare; nei casi in cui gli spazi di parcheggio non siano realmente fruibili per gli scopi cui sono destinati, le aree possono essere monetizzate, in coerenza con il RUE.

Art. 53 Ambiti ed elementi urbani di impianto storico del territorio rurale

1. Il PSC individua, nel territorio rurale, gli agglomerati e nuclei non urbani di rilevante interesse storico, nonché le aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica, così come definite dalla LR 20/00 e s.m. e i. art. A-7.
2. Per tali ambiti il PSC individua quali obiettivi specifici e politiche la tutela, valorizzazione e riqualificazione dell'esistente, con l'individuazione delle categorie d'intervento da attribuire a ciascuna unità edilizia, al fine dello sviluppo di eventuali attività economiche compatibili, dell'inserimento della funzione residenziale quale elemento fondamentale di presidio del

territorio rurale, di promozione del mantenimento dell'identità storico-culturale-testimoniale del territorio rurale.

3. Gli **elementi** per cui sono previsti interventi strutturali negli Ambiti ed elementi urbani di impianto storico e su cui troveranno applicazione le specifiche politiche sono:
 - Il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, con riferimento sia alla tipologia insediativa che alle tipologie edilizie storiche, mediante l'attribuzione di specifiche categorie di intervento conservative e l'individuazione di famiglie di usi ammissibili, definite con riferimento alle Unità territoriali omogenee individuate dal Quadro conoscitivo;
 - Il recupero, a valorizzazione e la tutela delle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica (spazi verdi, alberature, pavimentazioni, ecc.);
 - la tutela dei manufatti storico-testimoniali (fontane, edicole, statue, ecc.);
 - nelle pertinenze di edifici sia pubblici che privati, sistemazioni a terra per riproposizione di sistemazioni a terra e/o arredi originari, il ripristino di giardini storici e/o nuovi interventi di qualificazione, riordino, sistemazione a terra e arredo, purchè compatibili con l'assetto dei luoghi e tali da non compromettere o danneggiare la riconoscibilità e le caratteristiche di pregio dell'impianto originario degli insediamenti e/o il pregio dei manufatti edilizi.
4. In generale, ai sensi dell'art.A-9 della L.R. 20/2000, entro gli ambiti ed elementi urbani di impianto storico sono vietate modifiche dei caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, le rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, l'aumento delle volumetrie preesistenti e l'edificazione negli spazi liberi nonché quelle dei complessi insediativi storici.

Art. 54 'Borgate' storiche nel territorio rurale

1. Il PSC individua, entro il territorio rurale, le borgate storiche del territorio rurale, così come definite dalla LR 20/00 e s.m. e i. art. A-8, corrispondenti agli insediamenti e infrastrutture storiche presenti nel territorio rurale, tessuti urbani di antica formazione e strutture insediative puntuali, caratterizzate dalla presenza di edifici storici (o di recente costruzione) e spazi inedificati di carattere pertinenziale, caratterizzati da una leggibilità per lo più unitaria; nonché dagli assetti e dalle infrastrutture territoriali, in cui sia possibile riconoscere l'organizzazione storica del territorio.
2. Per 'borgata' storica s'intende perciò un complesso di edifici rurali, caratterizzato dalla presenza di un numero elevato di edifici, riuniti intorno ad uno spazio comune o disposti lungo la viabilità di accesso, anche di epoche differenti; si tratta di complessi edificati in grado di esprimere una valenza di "urbanità", generata dalla disposizione reciproca degli edifici e degli spazi comuni, che di fatto assegna alla borgata il rango di elemento intermedio fra il sistema insediativo proprio dei centri urbani e il sistema insediativo sparso, proprio dei nuclei edificati nel territorio rurale.

Le borgate storiche, di pregio storico-testimoniale-ambientale, sono caratterizzate da notevole consistenza in termini di unità edilizie e da compresenza di diversi edifici di pregio storico-testimoniale-ambientale³.
3. Le borgate storiche sono state oggetto del "Censimento insediamenti ed edifici rurali di interesse storico – testimoniale – ambientale", che assegna agli edifici la categoria di intervento specifica. Per ciascuna borgata storica il PSC definisce quali obiettivi specifici e politiche la tutela, riqualificazione e valorizzazione delle stesse, in quanto:

³ Il PSC individua due ulteriori tipologie di borgate a caratterizzazione rurale di minore rilevanza storica: le Borgate oggetto dei successivi artt.82 ter e 82 quater (Borgate di pregio storico-testimoniale-ambientale e Borgate di minore pregio storico testimoniale ambientale).

- elementi strutturali del sistema insediativo del territorio rurale,
 - elementi di promozione dell'identità storico-culturale del territorio, di mantenimento degli usi residenziali quale presidio del territorio,
 - sedi di possibile offerta di servizi;
 - sedi di sviluppo di attività economiche e/o artigianali compatibili con la residenza, di incentivazione di un mix di funzioni compatibili con il contesto territoriale), di modesto consolidamento delle preesistenze;
- secondo regole differenziate e purchè compatibili sotto il profilo paesaggistico e della sostenibilità ambientale.

Obiettivi fondamentali assegnati dal PSC alle borgate sono infatti il presidio del territorio, la valorizzazione del paesaggio culturale ed estetico (sia interno che esterno d'insieme), la protezione delle risorse naturali, ossia la sostenibilità territoriale ed ambientale delle stesse.

4. Gli interventi saranno di tipo diretto e/o soggetti a Piano urbanistico attuativo, in coerenza con quanto definito dal POC e dal RUE per quanto riguarda i criteri di intervento attraverso i quali garantire:
 - la valorizzazione paesaggistica-ambientale
 - il recupero del patrimonio edilizio esistente
 - i criteri per il recupero e/o ampliamento dei fabbricati esistenti e le aree libere
 - i criteri per le dotazioni del sistema dell'accessibilità e aree di sosta e/o di belvedere
 - i criteri per le dotazioni di servizi tecnologici.
5. All'interno delle borgate storiche, il POC disciplinerà gli interventi diretti al miglioramento della vivibilità e della qualità ambientale, alla riqualificazione delle borgate storiche e allo sviluppo delle attività economiche e sociali, alla tutela e valorizzazione del tessuto storico e al riuso del patrimonio edilizio. IL POC definirà gli interventi assoggettati a PUA e/o a Permesso di costruire. potrà di volta in volta individuare le opportunità e potenzialità di intervento che richiedono il coordinamento di risorse e di volontà pubbliche e private, al fine di definire piani attuativi e programmi di intervento per il recupero e la valorizzazione delle stesse; potrà essere prevista la stipula di Accordi con i privati e di convenzioni aventi ad oggetto le funzioni relative agli obiettivi e ai contenuti sopra richiamati. Tali piani e programmi di intervento includono inoltre strumenti attuativi quali i Programmi di riqualificazione urbana ex L.R. 19/98, i Progetti di valorizzazione commerciale di cui alla L.R. 14/99, ed altre forme di attuazione.

Art. 55 Borgate storiche di pregio storico-testimoniale-ambientale

1. Il PSC individua nel territorio rurale, le borgate storiche di pregio storico-testimoniale-ambientale in territorio rurale, riconducibili alla LR 20/00 e s.m. e i. art. A-8, corrispondenti alle aree di valorizzazione degli insediamenti e infrastrutture con caratteri di semi-urbanità e storiche presenti nel territorio rurale. Esse corrispondono ad aree in territorio rurale caratterizzate dalla presenza di edifici di valore storico-testimoniale o di recente costruzione e spazi inedificati di carattere pertinenziale, caratterizzati da una leggibilità per lo più unitaria; nonché dagli assetti e dalle infrastrutture territoriali, in cui sia possibile riconoscere l'organizzazione e l'infrastrutturazione storica del territorio rurale. La struttura della borgata si caratterizza dall'edificazione attorno ad un piccolo spazio comune centrale oppure lungo una strada, con presenza di edificio di culto e con realizzazioni che sono principalmente di valore storico-testimoniale-ambientale, ma con presenze di edifici di recente costruzione, posti in genere nella parte esterna del complesso.
2. Obiettivi specifici sono la valorizzazione e la tutela degli edifici presenti, l'individuazione dei manufatti minori e degli edifici di pregio come individuati nelle tavole di "Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti". Nelle politiche di tutela e riqualificazione degli spazi comuni delle

borgate storiche occorrerà ricercare l'integrazione degli interventi pubblici e privati, al fine di valorizzare il contesto edificato del complesso rurale, prestando attenzione al riconoscimento degli spazi comuni ad alto valore sociale e testimoniale; a salvaguardia della funzione di presidio del territorio rurale e della valorizzazione del paesaggio come significato culturale ed estetico, nonché alla protezione delle risorse naturali, garantendo le condizioni di salubrità degli insediamenti.

3. All'interno delle borgate storiche di cui al presente articolo sono vietate modifiche dei caratteri insediativi che connotano la trama viaria ed edilizia storica, nonché l'alterazione degli elementi pertinenziali e degli spazi aperti e i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale, e la nuova edificazione negli spazi liberi. Sono invece ammessi la realizzazione di manufatti amovibili nelle aree libere, purché compatibili con la funzionalità dell'intera borgata e caratterizzati da un idoneo inserimento ambientale e paesaggistico, nel rispetto dei contenuti dell'Allegato n. 7 al RUE.

Art. 58 Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. A-9 della Legge 20/2000, il PSC individua nelle tavole (Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti) in scala 1:5.000 gli edifici di particolare pregio storico-architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs n.490 del 1999, e individua nelle tavole (Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti) quelli soggetti a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo (tipo A, B, C), così come definiti dal RUE.
2. Ai sensi del comma 2 dell'art.A-9 della Legge 20/2000, il PSC individua nelle tavole 1 in scala 1:5.000 gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale (RS, RRC a, RRC B, RRC C), e individua nelle tavole (Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti) quelli soggetti a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo.
3. Nel rispetto delle norme di tutela degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e in applicazione della disciplina del territorio urbanizzato e del territorio rurale, il POC può prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbane, attraverso progetti speciali di contenuti simili a quelli previsti per le borgate. A tali fini l'Amministrazione può prevedere in sede di POC la stipula di Accordi con i privati e di convenzioni aventi ad oggetto le funzioni relative agli obiettivi e ai contenuti sopra richiamati.

Art. 59 Aree di verde privato storiche a parco o giardino e aree libere di valore storico

1. Il PSC individua con apposita simbologia le aree scoperte a parco o giardino generalmente pertinenza d'edifici di valore storico-architettonico o culturale e testimoniale. La strumentazione urbanistica comunale assegna a dette aree e agli elementi vegetazionali eventualmente presenti, il medesimo valore e necessità di tutela degli edifici cui generalmente sono pertinenza.

Capo 3.2 - NORME RELATIVE AL TERRITORIO URBANO: AMBITI URBANI CONSOLIDATI

Art. 60 Ambiti urbani consolidati: definizione e perimetrazione

1. Ai sensi dell'art. A-10 dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla L.R. 20/2000 e s.m. e i., il PSC individua, all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti urbani consolidati, costituiti dalle

parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un livello di qualità urbana ed ambientale tale da non richiedere specifici interventi di riqualificazione.

2. Gli ambiti urbani consolidati nel territorio urbanizzato sono perimetrati nella cartografia del PSC “Piano Strutturale – Quadro di assetto territoriale” come ambiti territoriali continui e con caratteri di omogeneità della struttura urbana, di identità rispetto al contesto, di problematicità nel rapporto tra struttura della popolazione, attività e servizi presenti. Il PSC definisce per tali ambiti le politiche e gli obiettivi da perseguire, affidando al RUE la relativa definizione di dettaglio.
3. Entro gli ambiti urbani consolidati il PSC persegue politiche di qualificazione dei tessuti urbani, di incremento della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini, di mantenimento ed evoluzione della varietà di funzioni compatibili presenti, e di incremento e miglioramento della qualità e delle prestazioni delle dotazioni territoriali.
4. Le trasformazioni edilizie e funzionali ammesse negli ambiti urbani consolidati sono definite dal RUE, in coerenza con l'individuazione di diverse tipologie di ambiti urbani consolidati, connotati da diverse condizioni morfologiche, tipologiche e di densità edilizia, rispetto a cui è articolata la corrispondente disciplina degli interventi edilizi e degli usi ammessi.
5. Le porzioni degli ambiti consolidati non edificate di estensione più significativa e soggette ad incrementi edilizi e/o tali da richiedere interventi di nuova urbanizzazione/adeguamento infrastrutturale sono assoggettate a PUA e risultano perimetrare nelle cartografie di Piano Strutturale – Quadro di assetto territoriale”.
6. L'attuazione delle trasformazioni è disciplinata dal RUE, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni contenuti nelle ‘Schede normative d'ambito’ allegate alle presenti norme.

Art. 61 Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti urbani consolidati

1. Il PSC individua e definisce per gli ambiti urbani consolidati, con riferimento ai sub-ambiti assoggettati alla formazione di PUA e/o soggetti ad intervento edilizio diretto, i fattori di criticità funzionale e ambientale, le dotazioni territoriali esistenti/in progetto, gli obiettivi della pianificazione e gli indirizzi assegnati al RUE e al POC per il conseguimento dei livelli di qualità perseguiti:
 - sub-ambiti assoggettati a formazione dei PUA:
 - fattori di criticità funzionale
 - fattori di criticità ambientale
 - dotazioni territoriali esistenti/in progetto
 - obiettivi della pianificazione
 - indirizzi assegnati al RUE e al POC
 - aree soggette a intervento edilizio diretto:
 - fattori di criticità funzionale
 - fattori di criticità ambientale
 - dotazioni territoriali esistenti/in progetto:
 - obiettivi della pianificazione
 - indirizzi assegnati al RUE e al POC.
2. Il RUE definisce, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del PSC, norme relative alla qualità urbanistico-edilizia degli interventi (allineamenti, altezze, coerenza architettonica, caratteri tipologici, continuità degli spazi di uso pubblico, ecc.), al fine di garantire adeguate prestazioni

di qualità all'insieme delle trasformazioni urbanistiche ammesse, ancorché effettuate attraverso interventi singoli in tempi diversi.

3. Il RUE può promuovere la qualità architettonica e ambientale anche attraverso la previsione di incentivi alle trasformazioni edilizie (sostituzione edilizia, recupero edilizio, ristrutturazione e ampliamento), ed in particolare all'introduzione di tecniche di bioedilizia finalizzate al risparmio energetico e idrico, alla salubrità delle costruzioni, alla sostenibilità ambientale degli interventi.
4. Per gli interventi negli ambiti urbani consolidati valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
 - alla popolazione che si insedierà siano garantiti da parte dell'Ente gestore la dotazione idropotabile, il convogliamento ed il trattamento degli scarichi idrici, la raccolta e lo sbattimento dei rifiuti;
 - la popolazione non sia esposta a valori di CEM derivati da SRB, linee e cabine elettriche, impianti per l'emittenza radio televisiva, superiori a quelli previsti dai DD.PP.CC.MM. 08.07.2003.

Art. 62 Dotazioni di livello locale entro gli ambiti urbani consolidati– Modifiche relative alle dotazioni

1. In base agli obiettivi e agli indirizzi del PSC, il POC definisce, ove non stabilito dalla cartografia di PSC e previa intesa con le proprietà interessate, dotazioni di livello locale da realizzare entro gli ambiti urbani consolidati, in particolare per la realizzazione di attrezzature di interesse collettivo, di spazi verdi attrezzati e di parcheggi pubblici. L'approvazione del POC comporta la modifica alla cartografia del PSC con l'indicazione di tali previsioni.
2. Nel quadro della individuazione definita dal PSC e nel rispetto degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dallo stesso PSC per le dotazioni di spazi e attrezzature pubbliche, attraverso variante al RUE possono essere definite modifiche alla destinazione di sub-aree, anche per trasformarne l'uso preesistente da "attrezzatura" o "spazio collettivo" in uno degli altri usi previsti per gli ambiti urbani consolidati. Entro tali limiti la variante al RUE non comporta modifica del PSC.

Art. 63 Aree soggette a PUA negli ambiti urbani consolidati

1. Gli obiettivi posti per queste aree sono rivolti a prevedere interventi coordinati e pianificati per la realizzazione di nuova edificazione e di nuova viabilità o riprogettazione dell'esistente.
2. Le aree soggette a PUA negli ambiti consolidati comprendono: aree per interventi residenziali, aree per interventi produttivi; nonché le relative dotazioni territoriali, così come definite in cartografia di PSC e dalle disposizioni delle presenti Norme e del RUE. Le modalità di intervento sono definite dal RUE.
3. Gli interventi previsti devono tendere al miglioramento e all'integrazione delle dotazioni del tessuto edificato circostante.
4. Le Aree soggette a PUA negli ambiti consolidati dovranno essere corredate, in sede di predisposizione del PUA, di Relazione geologica e sismica per la determinazione della Vs30 ai sensi di legge da realizzare in fase esecutiva, pena l'invalidità del titolo abilitativo. Esse dovranno essere verificate e avallate dall'ente sovracomunale preposto, pena l'invalidità del titolo abilitativo.

Art. 64 Aree soggette ad incrementi edilizi mediante intervento diretto di nuova costruzione negli ambiti consolidati

1. Il RUE recepisce, in specifica cartografia allegata al RUE medesimo (Allegato 9), le aree libere interne agli ambiti urbani consolidati soggette a intervento edilizio diretto, al fine di prevedere uno sviluppo ordinato e pianificato delle stesse. Tali aree comprendono aree soggette ad incrementi edilizi a) con capacità edificatoria (residenziale) riconfermata rispetto al PRG vigente e b) con capacità edificatoria di nuova previsione del PSC.
2. La modifica delle aree di cui al comma 1 operata dal RUE e relative Varianti (modifica, rettifica o stralcio di aree) non costituisce Variante al PSC, purchè la stessa avvenga nel rispetto del dimensionamento complessivo del Piano Strutturale Comunale, di cui al successivo art. 64 bis. Le modifiche riconducibili a individuazione di nuove aree di incremento edilizio negli ambiti consolidati - limitatamente alla capacità edificatoria resa disponibile da Varianti al RUE con riduzione della capacità edificatoria-, in conformità al dimensionamento complessivo del PSC 2009 e previa verifica di fattibilità geologico-geotecnica-sismica e positiva valutazione di sostenibilità territoriale e ambientale sono invece demandate al POC.
3. Ulteriori Aree soggette ad incrementi edilizi (mediante intervento diretto di nuova costruzione) negli ambiti consolidati potranno essere individuate dal POC, previa effettuazione delle necessarie analisi di fattibilità geologico-sismica; nel rispetto del numero massimo di alloggi individuato dal PSC quale "Capacità insediativa negli ambiti consolidati AC1, AC2, AC3, AC5 disponibile in sede di POC", definito al successivo art. 64 bis.
4. Le Aree di cui al presente articolo sono soggette alle prescrizioni di cui agli Allegati 10-11 al RUE: 'ALLEGATO 10: Prescrizioni geologiche e sismiche per l'attuazione degli interventi nelle Aree soggette ad incrementi edilizi negli ambiti consolidati' e 'ALLEGATO 11: Prescrizioni specifiche per Aree soggette ad incrementi edilizi negli ambiti consolidati (Parere Servizio Geologico Provincia di Modena prot. n. 75883 del 03/08/09)'.

Art. 64 bis Dimensionamento del Piano

1. Il PSC definisce, nella Relazione Illustrativa, il dimensionamento residenziale del Piano per tutto il territorio comunale, suddivisa in: residenziale e produttiva.
8. La capacità insediativa residenziale è articolata in:
 - "Capacità insediativa negli ambiti consolidati", che definisce il residuo del PRG vigente e le aree di incremento edilizio interne agli ambiti consolidati stessi individuate dal PSC: Max: 1.095 alloggi⁴.
 - "Capacità insediativa per suddivisioni immobiliari negli ambiti consolidati: pari a: Max 30 alloggi
 - "Capacità insediativa negli ambiti consolidati AC1, AC2, AC3, AC5 disponibile in sede di POC", previa individuazione di ulteriori Aree soggette ad incrementi edilizi, pari a:
 - Max 30 alloggi (PSC 2009);

⁴ Il dimensionamento assegnato all'area di incremento edilizio n. 20, definito in un massimo di n. 32 alloggi, dovrà essere ridefinito in sede di PUA in funzione della esatta definizione dell'area effettivamente edificabile, mantenendo il parametro urbanistico UF pari a 0.36 mq/mq. L'eventuale dimensionamento che resiederà potrà essere utilizzato dal Comune nell'ambito delle procedure previste dall'art. 65 delle NTA del PSC.

PIANO STRUTTURALE COMUNALE DEL COMUNE DI LAMA MOCOGNO
NORME TECNICHE

- oltre a ulteriori Max 58 alloggi (resi disponibili da Variante RUE n. 2/2013);
- “Capacità insediativa realizzabile da recuperi/delocalizzazioni presso borgate (non storiche) in territorio rurale”, che definisce le potenzialità in termini di alloggi realizzabili nel territorio rurale, pari a: Max 370 alloggi
- “Capacità insediativa minima Ambiti di nuovo insediamento residenziale” , che definisce le quote residenziali negli ambiti di nuovo insediamento residenziale, il cui valore minimo comprensivo del premio per la realizzazione degli interventi volti a favorire il risparmio energetico è pari a: Max 63 alloggi
- “Capacità insediativa massima Ambiti di nuovo insediamento residenziale”, che definisce le quote residenziali negli ambiti di nuovo insediamento residenziale, il cui valore massimo comprensivo del premio per la realizzazione degli interventi volti a favorire il risparmio energetico e di una quota connessa alla realizzazione di interventi infrastrutturali strategici a scala territoriale, (come definiti nel RUE e nel POC) è pari a: Max 78 alloggi.

9. La capacità insediativa produttiva è articolata in:

- “Capacità insediativa negli ambiti (produttivi) consolidati”, che definisce il residuo del PRG vigente e le aree di incremento edilizio interne agli ambiti consolidati stessi individuate dal PSC, pari a: Max 10357 mq di Su.
- “Capacità insediativa minima Ambiti di nuovo insediamento produttivo” 10, che definisce le quote produttive negli ambiti di nuovo insediamento produttivo, il cui valore minimo è pari a: Max 16.125 mq di Su.
- “Capacità insediativa massima Ambiti di nuovo insediamento produttivo” 11, che definisce le quote produttive negli ambiti di nuovo insediamento produttivo, il cui valore massimo è dato dall'indice Uf di base maggiorato del premio per la realizzazione degli interventi volti a favorire la sostenibilità ambientale è pari a: Max 17050 mq di Su.

10. La quota residenziale del dimensionamento di PSC disponibile per l'attuazione, sopra dettagliatamente illustrata, è sinteticamente riassunta nella seguente tabella:

CAPACITÀ INSEDIATIVA NEGLI AMBITI CONSOLIDATI (RESIDUO DEL P.R.G. VIGENTE E DI AREE INCREMENTO EDILIZIO IN PSC) (ALLOGGI)	CAPACITÀ INSEDIATIVA PER SUDDIVISIONI IMMOBILIARI NEGLI AMBITI CONSOLIDATI	CAPACITÀ INSEDIATIVA EVENTUALMENTE REALIZZABILE IN AC1, AC2, AC3, AC5 PREVIO INSERIMENTO AREE INCREMENTO EDILIZIO IN POC (ALLOGGI)	CAPACITÀ INSEDIATIVA DEI RECUPERI / DELOCALIZZAZIONI PRESSO BORGATE (NON STORICHE) IN AMBITO RURALE (ALLOGGI)	AMBITI DI NUOVO INSEDIAMENTO (NIL2, NIL3) CAPACITÀ INSEDIATIVA MINIMA (ALLOGGI)	AMBITI DI NUOVO INSEDIAMENTO (NIL2, NIL3) CAPACITÀ INSEDIATIVA MASSIMA (ALLOGGI)	CAPACITÀ INSEDIATIVA ATTUABILE DIRETTAMENTE O PREVIO PUA O PREVIO POC	
						Min.	Max.
1.095*	30*	30** (PSC 2009) + 58** (VARIANTE RUE N.2/2013)	370*	63**	78**	1.646	1.661

* Rif. Allegato 9 al RUE e RUE.

** Rif. Previsioni del POC.

A tale quota, per arrivare alla definizione finale del piano deve aggiungersi la quota di n. 146 alloggi, ulteriormente disponibile per l'individuazione di nuovi ambiti edificabili, come da sottostante tabella. Tale quota del dimensionamento potrà essere utilizzata, attraverso procedura di variante al PSC, per l'individuazione di nuove porzioni di territorio urbanizzabile in cui individuare corrispondenti ambiti di nuova edificazione, previa realizzazione delle specifiche e indispensabili analisi di valutazione, sostenibilità e conformità geologico/sismica

PIANO STRUTTURALE COMUNALE DEL COMUNE DI LAMA MOCOGNO
NORME TECNICHE

da esaminarsi e valutarsi in sede di formazione della variante al P.S.C.

DIMENSIONAMENTO GENERALE DEL PSC

CAPACITA' INSEDIATIVA ATTUABILE	1.661
CAPACITA' ULTERIORMENTE DISPONIBILE (ALLOGGI)	146
DIMENSIONAMENTO COMPLESSIVO DEL PSC	1.807

11. La quota insediativa attuabile del dimensionamento del Piano, tempo per tempo disponibile, dovrà essere aggiornata periodicamente dall'Ufficio Tecnico Comunale ad ogni intervento residenziale che determini la realizzazione di almeno un alloggio (attuato con POC, PUA o intervento diretto) e comunque verificato con cadenza annuale.
12. Ad esaurimento della quota insediativa attuabile del dimensionamento come individuata dal presente PSC, secondo quanto definito dal PSC, dal POC e dal RUE, nuove eventuali quote residenziali e/o produttive comporteranno la revisione del Piano Strutturale attraverso le procedure di legge.

Art. 65 Ambiti urbani consolidati

1. Il PSC individua all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti urbani consolidati ad evoluzione pianificata con morfologia definita (a prevalente matrice residenziale), ovvero quelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tali da non richiedere interventi di riqualificazione (art. A-10 della LR 20/00 e s.m. e i.), corrispondenti a tessuti urbani a funzione prevalentemente residenziale .
2. Tali ambiti urbani sono articolati, in base alle caratteristiche tipologiche e morfologiche, nelle seguenti tipologie:
 - “AC1 - Ambiti urbani consolidati ad evoluzione pianificata con morfologia definita“
 - “AC2 - Ambiti urbani consolidati ad evoluzione non pianificata con morfologia definita“
 - “AC3 - Ambiti urbani consolidati a carattere residuale“
 - “AC4 - Ambiti urbani consolidati in corso di attuazione (soggetti a piani attuativi)“
 - “AC5 - Ambiti urbani consolidati delle frazioni“
 - “AC6 - Ambiti urbani specialistici per la ricreazione, lo sport e il tempo libero“
3. Gli ‘AC1 - Ambiti urbani consolidati ad evoluzione pianificata con morfologia definita’ corrispondono a porzioni dei centri abitati, sviluppatasi prevalentemente nel secondo dopoguerra, contraddistinte da una sostanziale saturazione dell'edificato. Tale saturazione deriva da un processo di urbanizzazione definito da uno strumento urbanistico attuativo approvato, che ha generalmente prodotto conseguenti effetti di sostanziale omogeneità morfologico-funzionale dei tessuti urbani stessi.
Gli ‘AC2 - Ambiti urbani consolidati ad evoluzione non pianificata con morfologia definita’ corrispondono a porzioni dei centri abitati, sviluppatasi prevalentemente nel secondo dopoguerra, contraddistinte da una sostanziale saturazione dell'edificato. Tale saturazione deriva da un processo di urbanizzazione avvenuto per lo più in maniera spontanea, che ha generalmente prodotto conseguenti effetti di assenza di omogeneità morfologico-funzionale dei tessuti urbani stessi.
Gli ‘AC3 - Ambiti urbani consolidati a carattere residuale’ corrispondono a porzioni dei centri abitati, sviluppatasi prevalentemente nel secondo dopoguerra, contraddistinte da una sostanziale saturazione dell'edificato. Tale saturazione deriva da un processo di

urbanizzazione definito da uno strumento urbanistico attuativo approvato, che ha generalmente prodotto conseguenti effetti di sostanziale omogeneità morfologico-funzionale dei tessuti urbani stessi.

Gli "AC4 - Ambiti urbani consolidati in corso di attuazione (soggetti a piani attuativi) – AC4" corrispondono alle aree su cui sono in corso di attuazione PUA in vigore:

Gli "AC5 - Ambiti urbani consolidati delle frazioni" Corrispondono ai tessuti urbani delle frazioni esistenti, sviluppatasi prevalentemente attorno ai nuclei storici preesistenti negli anni di vigenza del PRG e contraddistinti da un sostanziale equilibrio dell'edificato in relazione ai servizi esistenti.

Gli "AC6 - Ambiti urbani specialistici per la ricreazione, lo sport e il tempo libero" Corrispondono alle grandi aree sportive/ricreative esistenti all'interno del tessuto consolidato

4. Interventi diretti, destinati alla edificazione di nuove unità immobiliari potranno essere eseguiti unicamente sulle "Aree soggette ad incrementi edilizi (negli ambiti consolidati)" indicate nell'Allegato alla Relazione illustrativa 'di PSC e, previa predisposizione di apposito PUA, sulle "Aree soggette a Piano urbanistico attuativo (PUA)" indicate in cartografia di PSC.
5. Negli ambiti urbani consolidati AC1, AC2, AC3 del solo capoluogo comunale di Lama Mocogno, al fine di promuovere la riqualificazione di manufatti edilizi esistenti, nei limiti dell'utilizzo della quota di dimensionamento disponibile al comma 6, sono consentiti interventi di riqualificazione di manufatti esistenti con realizzazione di una nuova unità immobiliare con SU <= 80 mq indipendentemente dalla SF dell'area; nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - rispetto dei vincoli, tutele, previsioni progettuali, distanze previste e prescritte dal PSC e dal RUE;
 - assenza di altra residenza sullo stesso mappale catastale;
 - verifica preliminare che il manufatto edilizio esistente, sia funzionalmente e strutturalmente predisposto per la sopraelevazione, senza interventi di demolizione e ricostruzione o ristrutturazione degli elementi portanti;
 - riqualificazione e realizzazione delle dotazioni territoriali necessarie per l'area d'intervento.
6. Negli ambiti urbani consolidati AC1, AC2, AC3, AC5 il POC può individuare collocare un'ulteriori 'Aree soggette ad incrementi edilizi negli ambiti consolidati', per max 30 alloggi disponibili nell'intero arco di validità temporale del PSC. Tali aree concorrono alla "Capacità insediativa negli ambiti consolidati AC1, AC2, AC3, AC5 disponibile in sede di POC" e dovranno presentare le seguenti caratteristiche :
 - localizzazione in aree libere su cui non insista già la previsione di "Aree soggette ad incrementi edilizi mediante intervento diretto di nuova costruzione negli ambiti consolidati" e su cui non sussistano dotazioni territoriali;
 - rispetto e coerenza con le norme di tutela e vincolo del PSC e le disposizioni del RUE;
 - rispetto delle modalità di attuazione e intervento definite dal PSC e dal RUE per le "Aree soggette ad incrementi edilizi mediante intervento diretto di nuova costruzione negli ambiti consolidati";

L'individuazione delle Aree soggette ad incrementi edilizi connessa a tale capacità insediativa comma non costituisce variante al PSC.

Art. 66 AC1 Ambiti urbani consolidati ad evoluzione pianificata con morfologia definita – AC1 –

1. **Definizione.** Il PSC individua e perimetra, entro il territorio urbanizzato, gli ambiti urbani consolidati a prevalente matrice residenziale a evoluzione pianificata con morfologia definita, denominati AC1, ovvero quelle parti di territorio totalmente o parzialmente edificate con

continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tali da non richiedere interventi di riqualificazione, ai sensi dell'art. A-10 della LR 20/00 e s.m. e i., che presentano matrice prevalentemente residenziale con evoluzione pianificata e morfologia insediativa definita, quindi ambiti che sono stati realizzati sulla base delle previsioni di uno specifico piano urbanistico generale o particolare.

2. **Obiettivi generali/specifici e politiche.** Per gli ambiti consolidati AC1 il PSC definisce politiche di mantenimento e qualificazione degli attuali livelli di servizio e dotazioni territoriali, di incremento di sicurezza e della qualità della vita dei cittadini, miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano e dell'integrazione fra le diverse funzioni esistenti e la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici. Sono inoltre perseguiti obiettivi specifici di risparmio idrico ed energetico.

Gli **elementi** per cui sono previsti interventi strutturali nell'ambito urbano consolidato AC1 e le specifiche politiche che sugli stessi troveranno applicazione sono:

- L'arricchimento e la valorizzazione del sistema delle piazze e dei luoghi pedonali pubblici, del sistema dei percorsi pedonali principali e della viabilità,
- La valorizzazione e la tutela degli spazi verdi, delle alberature e la realizzazione dell'arredo urbano
- L'integrazione del patrimonio edilizio esistente con le eventuali nuove realizzazioni
- La tutela dei manufatti storico/testimoniali (fontane, edicole, statue)
- L'individuazione degli ambiti in cui promuovere in sede di POC gli eventuali Progetti di Valorizzazione Commerciale delle aree urbane
- L'incremento e la modernizzazione delle reti tecnologiche
- Il governo di un equilibrato sviluppo delle porzioni di territorio non ancora edificate o non ancora sature, al fine di procedere al miglioramento, nei limiti del possibile, delle dotazioni in termini di viabilità e parcheggi.

3. **Divieti o limiti e condizioni alle trasformazioni urbanistiche-edilizie.** Gli interventi all'interno dell'ambito AC dovranno rispettare le prescrizioni derivanti dai vincoli normativi Nazionali e dai vincoli normativi Regionali vigenti.

4. **Modalità d'intervento.** Le trasformazioni edilizie e funzionali ammesse negli ambiti urbani consolidati AC1 sono definite dal RUE, in coerenza con l'individuazione delle aree soggette ad incrementi edilizi operata dal PSC. Interventi diretti, destinati alla edificazione di nuove unità immobiliari potranno essere eseguiti solamente sulle "Aree soggette ad incrementi edilizi negli ambiti urbani consolidati" e, previa predisposizione di apposito PUA, sulle "Aree soggette a Piano urbanistico attuativo (PUA)", fatto salvo quanto definito all'art. 65 comma 6. Nelle rimanenti porzioni di ambito, nel rispetto delle Norme di PSC-RUE, quando possibile, sono consentiti interventi in ampliamento di fabbricati esistenti, a saturazione della capacità edificatoria assegnata ai lotti in questione (sulla base degli indici di cui ai successivi commi).

5. **Destinazioni d'uso.** Negli ambiti consolidati AC1 sono ammessi i seguenti usi urbani:

U1, U4, U5, U6, U9, U10, U20, U21, U23, U24, U25

Gli usi U2, U3 sono ammessi esclusivamente all'interno delle aree perimetrate nella cartografia del PSC "Piano Strutturale – Quadro di assetto territoriale" come "Aree di attrezzature turistico alberghiere"

Mix funzionale ammissibile: fino a max 30% uso abitativo/altri usi, ferme restando le eventuali specifiche disposizioni di RUE

6. **Parametri urbanistico-edilizi ed ambientali:**

- a) *Indice di utilizzazione fondiaria UF* = 0.50 mq/mq per il capoluogo; 0.35 mq/mq per la frazione Montecenere; 0.20 mq/mq per la Frazione Piane di Mocogno; 0.30 mq/mq per le tutte le altre frazioni.
- b) *H max* = 10.5 m per il capoluogo; 8.50 per le frazioni
- c) *Rapporto di copertura* = 40%
- d) *Indice di dotazione arborea / vegetazionale* = 20%

7. Dotazioni territoriali

Parcheggi di urbanizzazione, da realizzarsi all'interno del lotto o, su convenzione di PUA, nelle aree appositamente individuate:

un posto auto (12,5 mq, esclusi gli spazi di manovra, di circolazione e disimpegno) per ogni nuova unità immobiliare, con un minimo di 1mq/4 mq di superficie di ogni unità immobiliare; oltre ai necessari parcheggi pertinenziali come definito dal RUE.

Nei casi di ampliamento si applica il parametro sopra indicato, fatta eccezione per i fabbricati unifamiliari.

È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di consentire la monetizzazione delle aree derivanti da ampliamenti quando queste non consentano la realizzazione di parcheggi realmente utilizzabili allo scopo. I fondi derivanti dalle monetizzazioni dovranno essere utilizzati esclusivamente per la costruzione di parcheggi pubblici previsti dal POC/PSC.

- 8. **Interventi per il risparmio idrico energetico:** per restauro edifici certificazione energetica, per interventi su piazze e strade illuminazione a risparmio energetico.

Art. 67 AC2 - Ambiti urbani consolidati ad evoluzione non pianificata con morfologia definita

- 1. **Definizione.** Il PSC individua e perimetra, entro il territorio urbanizzato, gli ambiti urbani consolidati a prevalente matrice residenziale a evoluzione non pianificata, denominati AC2, ovvero quelle parti di territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tali da non richiedere interventi di riqualificazione, ai sensi dell'art. A-10 della LR 20/00 E S.M. E I., che presentano matrice prevalentemente residenziale con evoluzione non pianificata e morfologia definita.
- 2. **Obiettivi generali/specifici e politiche.** Per gli ambiti consolidati AC2 il PSC definisce politiche di mantenimento e qualificazione degli attuali livelli di servizio e dotazioni territoriali, di incremento di sicurezza e della qualità della vita dei cittadini, miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano e dell'integrazione fra le diverse funzioni esistenti e le la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici.
- 3. **Divieti o limiti e condizioni alle trasformazioni urbanistiche-edilizie.** Gli interventi all'interno dell'ambito AC2 dovranno rispettare le prescrizioni derivanti dai vincoli normativi Nazionali e dai vincoli normativi Regionali vigenti.
- 4. **Modalità d'intervento.** Le trasformazioni edilizie e funzionali ammesse negli ambiti urbani consolidati AC2 sono definite dal RUE, in coerenza con l'individuazione delle aree soggette ad incrementi edilizi operata dal PSC. Interventi diretti, destinati alla edificazione di nuove unità immobiliari potranno essere eseguiti solamente sulle "Aree soggette ad incrementi edilizi negli ambiti urbani consolidati" e, previa predisposizione di apposito PUA, sulle "Aree soggette a Piano urbanistico attuativo (PUA)", fatto salvo quanto definito all'art. 65 comma 6. Nelle rimanenti porzioni di ambito, nel rispetto delle Norme di PSC-RUE, quando possibile, sono

consentiti interventi in ampliamento di fabbricati esistenti, a saturazione della capacità edificatoria assegnata ai lotti in questione (sulla base degli indici di cui ai successivi commi).

5. Destinazioni d'uso. Negli ambiti consolidati AC1 sono ammessi i seguenti usi urbani:

U1, U4, U5, U6, U9, U10, U20, U21, U23, U25

Gli usi U2, U3 sono ammessi esclusivamente all'interno delle aree perimetrate nella cartografia del PSC "Piano Strutturale – Quadro di assetto territoriale" come "Aree di attrezzature turistico alberghiere"

Mix funzionale ammissibile: fino a max 30% uso abitativo/altri usi, ferme restando le eventuali specifiche disposizioni di RUE

6. Parametri urbanistico-edilizi ed ambientali:

a) *Indice di utilizzazione fondiaria UF* = 0.50 mq/mq per il capoluogo; 0.35 mq/mq per la frazione Montecenere; 0.20 mq/mq per la Frazione Piane di Mocogno; 0.30 mq/mq per le tutte le altre frazioni.

b) *H max* = 10.5 m per il capoluogo; 8.50 per le frazioni

c) *Rapporto di copertura* = 40%

d) *Indice di dotazione arborea / vegetazionale* = 20%

7. Dotazioni territoriali

Parcheggi di urbanizzazione, da realizzarsi all'interno del lotto o, su convenzione di PUA, nelle aree appositamente individuate:

un posto auto (12,5 mq, esclusi gli spazi di manovra, di circolazione e disimpegno) per ogni nuova unità immobiliare, con un minimo di 1mq / 4 mq di superficie di ogni unità immobiliare; oltre ai necessari parcheggi pertinenziali come definito dal RUE

Nei casi di ampliamento si applica il parametro sopra indicato, fatta eccezione per i fabbricati unifamiliari.

E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di consentire la monetizzazione delle aree derivanti da ampliamenti quando queste non consentano la realizzazione di parcheggi realmente utilizzabili allo scopo. I fondi derivanti dalle monetizzazioni dovranno essere utilizzati esclusivamente per la costruzione di parcheggi pubblici previsti dal POC/PSC

8. Interventi per il risparmio idrico energetico: per restauro edifici certificazione energetica, per interventi su piazze e strade illuminazione a risparmio energetico

Art. 68 AC3 - Ambiti urbani consolidati a carattere residuale

1. **Definizione.** Il PSC individua e perimetra, entro il territorio urbanizzato, gli ambiti urbani consolidati a prevalente matrice residenziale a carattere residuale, denominati AC3, ovvero quelle parti di territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un diverso livello di qualità urbana e ambientale tali da non richiedere interventi di riqualificazione, ai sensi dell'art. A-10 della LR 20/00 e s.m. e i.. Sono ambiti generalmente posti ai margini degli ambiti consolidati e caratterizzati da una struttura urbana irregolare intercalata da spazi vuoti ineditati.

2. **Obiettivi generali/specifici e politiche.** Per gli ambiti consolidati AC3, il PSC definisce politiche di mantenimento e qualificazione degli attuali livelli di servizio e dotazioni territoriali e di miglioramento nel caso in cui se ne individui la necessità (che deve però già dire il PSC), di incremento di sicurezza e della qualità della vita dei cittadini, miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano e dell'integrazione fra le diverse funzioni esistenti e le la

qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici. Politica fondamentale è la ricucitura degli ambiti al tessuto consolidato, con il ridisegno del perimetro d'ambito in modo uniforme.

Gli **elementi** per cui sono previsti interventi strutturali nell'ambito urbano consolidato AC1 su cui troveranno applicazione le specifiche politiche sono:

- a) il sistema delle piazze e dei luoghi pedonali pubblici - il sistema dei percorsi pedonali principali e della viabilità,
- b) gli spazi verdi, le alberature e l'arredo urbano
- c) il patrimonio edilizio esistente e le eventuali nuove realizzazioni
- d) i manufatti storico/testimoniali (fontane, edicole, statue)
- e) gli ambiti in cui promuovere in sede di POC gli eventuali Progetti di Valorizzazione Commerciale delle aree urbane
- f) le reti tecnologiche
- g) i tessuti urbani soggetti in sede di POC a Piani di ridisegno della morfologia e dell'assetto funzionale.

3. **Divieti o limiti e condizioni alle trasformazioni urbanistiche-edilizie.** Gli interventi all'interno dell'ambito AC3 dovranno rispettare le prescrizioni derivanti dai vincoli normativi Nazionali e dai vincoli normativi Regionali vigenti.
4. **Modalità d'intervento.** Le trasformazioni edilizie e funzionali ammesse negli ambiti urbani consolidati AC3 sono definite dal RUE, in coerenza con l'individuazione delle aree soggette ad incrementi edilizi operata dal PSC. Interventi diretti, destinati alla edificazione di nuove unità immobiliari potranno essere eseguiti solamente sulle "Aree soggette ad incrementi edilizi negli ambiti urbani consolidati" e, previa predisposizione di apposito PUA, sulle "Aree soggette a Piano urbanistico attuativo (PUA)", fatto salvo quanto definito all'art. 65 comma 6. Nelle rimanenti porzioni di ambito, nel rispetto delle Norme di PSC-RUE, quando possibile, sono consentiti interventi in ampliamento di fabbricati esistenti, a saturazione della capacità edificatoria assegnata ai lotti in questione (sulla base degli indici di cui ai successivi commi).
5. **La disciplina particolareggiata** per gli interventi edilizi diretti nel Centro storico è assunta con le categorie di intervento definite dal PRG previgente. Una nuova disciplina particolareggiata viene demandata dal PSC al POC e, per aspetti relativi a materiali, tecniche costruttive e ad altri temi di specifica competenza, al RUE.
6. **Destinazioni d'uso.** Sono ammessi all'interno degli ambiti consolidati AC3 ~~AGNP~~ i seguenti usi urbani:
U1, U10, U20, U21
Mix funzionale ammissibile: fino a max 30% Sc residenziale/Sc altri usi.
7. **Parametri urbanistico-edilizi ed ambientali:**
 - a) *Indice di utilizzazione fondiaria UF* = 0.50 mq/mq per il capoluogo; 0.35 mq/mq per la frazione Montecenere; 0.20 mq/mq per la Frazione Piane di Mocogno; 0.30 mq/mq per le tutte le altre frazioni.
 - b) *H max* = 10.5 m per il capoluogo; 8.50 per le frazioni
 - c) Rapporto di copertura = 40%
 - d) Indice di dotazione arborea / vegetazionale = 20%
8. **Dotazioni territoriali**
Parcheggi di urbanizzazione, da realizzarsi all'interno del lotto o, su convenzione di PUA, nelle aree appositamente individuate:

un posto auto (12,5 mq, esclusi gli spazi di manovra, di circolazione e disimpegno) per ogni nuova unità immobiliare, con un minimo di 1mq/ 4 mq di superficie di ogni unità immobiliare; oltre ai necessari parcheggi pertinenziali come definito dal RUE

Nei casi di ampliamento si applica il parametro sopra indicato, fatta eccezione per i fabbricati unifamiliari.

E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di consentire la monetizzazione delle aree derivanti da ampliamenti quando queste non consentano la realizzazione di parcheggi realmente utilizzabili allo scopo. I fondi derivanti dalle monetizzazioni dovranno essere utilizzati esclusivamente per la costruzione di parcheggi pubblici previsti dal POC/PSC.

9. **Interventi per il risparmio idrico energetico:** per restauro edifici certificazione energetica, per interventi su piazze e strade illuminazione a risparmio energetico.

Art. 69 AC4 - Ambiti urbani consolidati in corso di attuazione (soggetti a piani attuativi)

1. **Definizione.** Il PSC individua e perimetra, entro il territorio urbanizzato, gli ambiti urbani consolidati in corso di attuazione e soggetti a piani attuativi residenziali, denominati AC4, ovvero quelle parti di territorio da edificare o edificata ma da ricostruire, che può presentare o meno un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tali da non richiedere interventi di riqualificazione, ai sensi dell'art. A-10 della LR 20/00 e s.m. e i.
2. **Obiettivi generali/specifici e politiche.** Per gli ambiti consolidati AC4 il PSC definisce politiche di mantenimento e qualificazione degli attuali livelli di servizio e dotazioni territoriali, di incremento di sicurezza e della qualità della vita dei cittadini, miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano e dell'integrazione fra le diverse funzioni esistenti e le la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici.
Gli **elementi** per cui sono previsti interventi strutturali nell'ambito urbano consolidato AC4 su cui troveranno applicazione le specifiche politiche sono:
 - il sistema delle piazze e dei luoghi pedonali pubblici - il sistema dei percorsi pedonali principali e della viabilità,
 - gli spazi verdi, le alberature e l'arredo urbano
 - il patrimonio edilizio esistente e le eventuali nuove realizzazioni
 - i manufatti storico/testimoniali (fontane, edicole, statue)
 - gli ambiti in cui promuovere in sede di POC gli eventuali Progetti di Valorizzazione Commerciale delle aree urbane
 - le reti tecnologiche
 - i tessuti urbani soggetti in sede di POC a Piani di ridisegno della morfologia e dell'assetto funzionale.
3. **Divieti o limiti e condizioni alle trasformazioni urbanistiche-edilizie.** Gli interventi all'interno dell'ambito AC4 dovranno rispettare le prescrizioni derivanti dai vincoli normativi Nazionali e dai vincoli normativi Regionali vigenti.
4. **Modalità d'intervento.** Gli interventi all'interno dell'ambito AC4 dovranno rispettare le prescrizioni derivanti dai vincoli normativi Nazionali e dai vincoli normativi Regionali vigenti. Le trasformazioni edilizie e funzionali ammesse negli ambiti urbani consolidati AC4 sono definite dal RUE, con riferimento ai piani attuativi e/o piani di coordinamento in vigore.

5. La **disciplina particolareggiata** per gli interventi edilizi diretti nel Centro storico è assunta con le categorie di intervento definite dal PRG previgente. Una nuova disciplina particolareggiata viene demandata dal PSC al POC e, per aspetti relativi a materiali, tecniche costruttive e ad altri temi di specifica competenza, al RUE.
6. **Destinazioni d'uso.** Sono ammessi all'interno degli ambiti consolidati AC4 i seguenti usi urbani:
U1, U4, U6, U10, U19, U29, U21, U23
Mix funzionale ammissibile: fino a max 30% Sc residenziale/Sc altri usi
7. **Interventi per il risparmio idrico energetico:** per restauro edifici certificazione energetica, per interventi su piazze e strade illuminazione a risparmio energetico

Art. 70 AC5 – Ambiti urbani consolidati delle frazioni

1. **Definizione.** Il PSC individua e perimetra, entro il territorio urbanizzato, gli ambiti urbani consolidati delle frazioni, denominati AC5, ovvero quelle parti di territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano differenti livelli di qualità urbana e ambientale tali da non richiedere interventi di riqualificazione, ai sensi dell'art. A-10 della LR 20/00 e s.m. e i., che si caratterizzano dall'essere tipici delle frazioni e località principali, perciò con differenti livelli di qualità urbana e di morfologia del tessuto.
2. **Obiettivi generali/specifici e politiche.** Per gli ambiti consolidati AC5 il PSC definisce politiche di mantenimento e qualificazione degli attuali livelli di servizio e dotazioni territoriali, di incremento di sicurezza e della qualità della vita dei cittadini, miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano e dell'integrazione fra le diverse funzioni esistenti e le la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici.
Gli **elementi** per cui sono previsti interventi strutturali nell'ambito urbano consolidato AC5 e le specifiche politiche che sugli stessi troveranno applicazione sono:
 - L'arricchimento e la valorizzazione del sistema delle piazze e dei luoghi pedonali pubblici, del sistema dei percorsi pedonali principali e della viabilità,
 - La valorizzazione e la tutela degli spazi verdi, delle alberature e la realizzazione dell'arredo urbano
 - L'integrazione del patrimonio edilizio esistente con le eventuali nuove realizzazioni
 - La tutela dei manufatti storico/testimoniali (fontane, edicole, statue)
 - L'individuazione degli ambiti in cui promuovere in sede di POC gli eventuali Progetti di Valorizzazione Commerciale delle aree urbane
 - L'incremento e la modernizzazione delle reti tecnologiche
 - La promozione di un equilibrato sviluppo delle porzioni di territorio inedificate (o non sature), al fine di procedere ad un incremento qualitativo e quantitativo delle dotazioni in termini di viabilità e parcheggi.
3. **Divieti o limiti e condizioni alle trasformazioni urbanistiche-edilizie.** Gli interventi all'interno dell'ambito AC5 dovranno rispettare le prescrizioni derivanti dai vincoli normativi Nazionali e dai vincoli normativi Regionali vigenti. Le trasformazioni edilizie e funzionali ammesse negli ambiti urbani consolidati AC5 sono definite dal RUE.
4. **Modalità di intervento.** Le trasformazioni edilizie e funzionali ammesse negli ambiti urbani consolidati AC5 sono definite dal RUE, in coerenza con l'individuazione delle aree soggette ad incrementi edilizi operata dal PSC. Interventi diretti, destinati alla edificazione di nuove unità immobiliari potranno essere eseguiti solamente sulle "Aree soggette ad incrementi edilizi negli

ambiti urbani consolidati” e, previa predisposizione di apposito PUA, sulle “Aree soggette a Piano urbanistico attuativo (PUA)”, fatto salvo quanto definito all’art. 65 comma 6. Nelle rimanenti porzioni di ambito, nel rispetto delle Norme di PSC-RUE, quando possibile, sono consentiti interventi in ampliamento di fabbricati esistenti, a saturazione della capacità edificatoria assegnata ai lotti in questione (sulla base degli indici di cui ai successivi commi).

5. **Destinazioni d’uso.** Sono ammessi all’interno degli ambiti consolidati AC5 i seguenti usi urbani:

U1; U4; U6; U7; U10; U12a U12b; U15; U19; U20; U21; U23; U26;
secondo le specifiche disposizioni e limitazioni del RUE.

6. **Parametri urbanistico-edilizi ed ambientali:**

- a) *Indice di utilizzazione fondiaria UF* = 0.35 mq/mq per la frazione Montecenere; 0.20 mq/mq per la Frazione Piane di Mocogno; 0.30 mq/mq per le tutte le altre frazioni.
- b) *H max* = 8.50 per le frazioni
- c) *Rapporto di copertura* = 40%
- d) *Indice di dotazione arborea/ vegetazionale* = 20%

7. **Dotazioni territoriali**

Parcheggi di urbanizzazione, da realizzarsi all’interno del lotto o, su convenzione di PUA, nelle aree appositamente individuate:

un posto auto (12,5 mq, esclusi gli spazi di manovra, di circolazione e disimpegno) per ogni nuova unità immobiliare, con un minimo di 1mq/ 4 mq di superficie di ogni unità immobiliare; oltre ai necessari parcheggi pertinenziali come definito dal RUE

Nei casi di ampliamento si applica il parametro sopra indicato, fatta eccezione per i fabbricati unifamiliari.

E’ fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di consentire la monetizzazione delle aree derivanti da ampliamenti quando queste non consentano la realizzazione di parcheggi realmente utilizzabili allo scopo. I fondi derivanti dalle monetizzazioni dovranno essere utilizzati esclusivamente per la costruzione di parcheggi pubblici previsti dal POC/PSC.

8. **Interventi per il risparmio idrico energetico:** per restauro edifici certificazione energetica, per interventi su piazze e strade illuminazione a risparmio energetico

Art. 71 AC6 - Ambiti urbani specialistici per la ricreazione, lo sport e il tempo libero

- 1. **Definizione.** Il PSC individua e perimetra, entro il territorio urbanizzato, gli ambiti urbani specialistici per la ricreazione, lo sport e il tempo libero, denominati AC6, ovvero quelle parti di territorio libere o parzialmente libere da edificato ma ad esso saldato o intercluso, che presentano caratteristiche tipiche della specializzazione dell’ambito ad attività ricreative e sportive e per il tempo libero, quindi che presentano un sistema di aree verdi attrezzate e non per il tempo libero, aree per lo sport ed altre aree aperte attrezzate.
- 2. **Obiettivi generali/specifici e politiche.** Per gli ambiti consolidati AC6 il PSC definisce politiche di **mantenimento** e qualificazione degli attuali livelli di servizio e dotazioni territoriali, nonché di un loro ulteriore incremento progettuale. Particolare attenzione dovrà essere posta nelle politiche per la sicurezza dei cittadini, per le politiche di miglioramento delle condizioni di salubrità dell’ambiente urbano e dell’integrazione fra le diverse funzioni esistenti e le la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici. Gli **elementi** per cui sono previsti interventi

strutturali nell'ambito urbano consolidato AC6 e le specifiche politiche che sugli stessi troveranno applicazione sono:

- L'arricchimento e la valorizzazione del sistema dei pedonali principali e della viabilità,
- La valorizzazione e la tutela degli spazi verdi e delle alberature,
- L'integrazione del patrimonio edilizio esistente con le eventuali nuove realizzazioni,
- L'incremento e la modernizzazione delle reti tecnologiche,

3. **Divieti o limiti e condizioni alle trasformazioni urbanistiche-edilizie.** Gli interventi all'interno dell'ambito AC6 dovranno rispettare le prescrizioni derivanti dai vincoli normativi Nazionali e dai vincoli normativi Regionali vigenti.

4. **Destinazioni d'uso.** Sono ammessi all'interno degli ambiti consolidati AC6 i seguenti usi urbani:
U1, U4, U6, U10, U19, U20, U21, U23

5. **Parametri urbanistico-edilizi ed ambientali:**

- a) *Indice di utilizzazione fondiaria UF = 0.30 mq/mq solo per edifici pubblici legati all'attività sportiva, tempo libero e ricreazione*
- b) *H max = 10.5 m per il capoluogo; 8.50 per le frazioni*
- c) *Rapporto di copertura = 40%*
- d) *Indice di dotazione arborea/ vegetazionale = 20%*

6. **Dotazioni territoriali**

Parcheggi di urbanizzazione, da realizzarsi all'interno del lotto o, su convenzione di PUA, nelle aree appositamente individuate:

un posto auto (12,5 mq, esclusi gli spazi di manovra, di circolazione e disimpegno) per ogni nuova unità immobiliare, con un minimo di 1mq/4 mq di superficie di ogni unità immobiliare; oltre ai necessari parcheggi pertinenziali come definito dal RUE

Nei casi di ampliamento si applica il parametro sopra indicato.

E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di consentire la monetizzazione delle aree derivanti da ampliamenti quando queste non consentano la realizzazione di parcheggi realmente utilizzabili allo scopo. I fondi derivanti dalle monetizzazioni dovranno essere utilizzati esclusivamente per la costruzione di parcheggi pubblici previsti dal POC/PSC

7. **Interventi per il risparmio idrico energetico:** per restauro edifici certificazione energetica, per interventi su piazze e strade illuminazione a risparmio energetico, per gli edifici eventualmente di nuova realizzazione da prevedersi a supporto delle attività ricreative e sportive eventualmente insediabili. Per l'importanza del tema rispetto alle caratteristiche dell'ambito, e quindi come potenziale fonte di consumo idrico ed energetico, si rende necessaria una politica attenta al risparmio energetico sia per gli edifici di nuova realizzazione di supporto alle attività eventualmente insediabili sia per gli edifici esistenti

Art. 72 APC - Ambiti specializzati per attività produttive manifatturiere consolidati

1. Gli ambiti specializzati per attività produttive manifatturiere consolidati sono individuati nella tavola "Piano Strutturale - Quadro di Assetto Territoriale". Sono costituiti dalle parti del territorio caratterizzate dalle concentrazioni di attività economiche, commerciali e produttive esistenti. I predetti ambiti possono altresì contenere una limitata presenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali.

2. Gli ambiti specializzati per attività produttive manifatturiere consolidati presenti nei tre comuni sono classificate come “aree produttive di rilievo comunale, caratterizzate da limitati impatti delle attività insediative o da insediare.
3. Le trasformazioni edilizie e funzionali ammesse nonché di manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici negli ambiti urbani consolidati APC sono definiti dal RUE ed attuati di norma per intervento edilizio diretto.
4. **Modalità d'intervento.** Le trasformazioni edilizie e funzionali ammesse negli ambiti urbani specializzati APC sono definite dal RUE, in coerenza con l'individuazione delle aree soggette ad incrementi edilizi operata dal PSC. Interventi diretti, destinati alla edificazione di nuove unità immobiliari potranno essere eseguiti solamente sulle “Aree soggette ad incrementi edilizi negli ambiti urbani specializzati per attività produttive” e, previa predisposizione di apposito PUA, sulle “Aree soggette a Piano urbanistico attuativo (PUA)”. Nelle rimanenti porzioni di ambito, nel rispetto delle Norme di PSC-RUE, quando possibile, sono consentiti interventi in ampliamento di fabbricati esistenti, a saturazione della capacità edificatoria assegnata ai lotti in questione (sulla base degli indici di cui ai successivi commi).
5. **Destinazioni d'uso.** Sono ammessi all'interno degli ambiti consolidati APC i seguenti usi urbani:
U4, U6, U10, U13, U14, U17, U19, U20, U21, U23, U1
6. **Parametri urbanistico-edilizi ed ambientali:**
 - a) *Indice di utilizzazione fondiaria UF* = 0.50 mq/mq per il capoluogo e per la frazione Montecenere; 0.35 mq/mq per le tutte le altre frazioni.
Nelle aree destinate a campeggio (alle Piane di Mocogno) e' inoltre ammessa la realizzazione di bungalow in legno, nonché di altre attrezzature assimilabili, leggere, temporanee e amovibili, purchè previa redazione di un progetto di inserimento ambientale nel contesto.
 - b) *H max* = 10.5 m per il capoluogo e per la frazione Montecenere; 8.50 m per le altre frazioni
 - c) *Rapporto di copertura* = 40%
 - d) *Indice di dotazione arborea/vegetazionale* = 20%
7. **Dotazioni territoriali**
Parcheggi di urbanizzazione, da realizzarsi all'interno del lotto o, su convenzione di PUA, nelle aree appositamente individuate:
un posto auto per addetto, con un minimo di 1mq/4 mq di superficie; oltre ai necessari parcheggi pertinenziali come definito dal RUE
Nei casi di ampliamento si applica il parametro sopra indicato.

E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di consentire la monetizzazione delle aree derivanti da ampliamenti quando queste non consentano la realizzazione di parcheggi realmente utilizzabili allo scopo. I fondi derivanti dalle monetizzazioni dovranno essere utilizzati esclusivamente per la costruzione di parcheggi pubblici previsti dal POC/PSC
8. **Interventi per il risparmio idrico energetico:** per restauro edifici certificazione energetica, per interventi su piazze e strade illuminazione a risparmio energetico

Art. 72 bis - Ambiti produttivi consolidati in corso di attuazione (soggetti a piani attuativi)

1. **Definizione.** Il PSC individua e perimetra, entro il territorio urbanizzato, gli ambiti produttivi consolidati in corso di attuazione e soggetti a piani attuativi, ovvero quelle parti di territorio da edificare o edificate ma da ricostruire, che può presentare o meno un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tali da non richiedere interventi di riqualificazione, ai sensi dell'art. A-10 della LR 20/00 e s.m. e i.
2. **Obiettivi generali/specifici e politiche.** Per gli ambiti di cui al presente articolo il PSC definisce politiche di mantenimento e qualificazione degli attuali livelli di servizio e dotazioni territoriali, miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano e dell'integrazione fra le diverse funzioni esistenti e la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici.
3. **Divieti o limiti e condizioni alle trasformazioni urbanistiche-edilizie.** Gli interventi all'interno dell'ambito dovranno rispettare le prescrizioni derivanti dai vincoli normativi Nazionali e dai vincoli normativi Regionali vigenti.
4. **Modalità d'intervento.** Gli interventi all'interno dell'ambito dovranno rispettare le prescrizioni derivanti dai vincoli normativi Nazionali e dai vincoli normativi Regionali vigenti. Le trasformazioni edilizie e funzionali ammesse sono definite dal RUE, con riferimento ai piani attuativi e/o piani di coordinamento in vigore.
5. **Destinazioni d'uso.** Sono ammessi all'interno degli ambiti produttivi consolidati gli usi previsti dai piani attuativi e/o piani di coordinamento in vigore
Mix funzionale ammissibile: fino a max 30% Sc residenziale/Sc altri usi
6. **Interventi per il risparmio idrico energetico:** per interventi su edifici certificazione energetica.

Art. 72 ter Aree per attrezzature turistico-alberghiere

1. All'interno degli ambiti consolidati urbani sono stati individuati dal PSC nelle tavole "Piano Strutturale – Quadro di Assetto Territoriale" le aree per attrezzature turistico-alberghiere.
2. In queste aree saranno consentiti interventi volti a favorire lo sviluppo e la valorizzazione di attività turistico-alberghiere.
3. Le nuove realizzazioni o gli ampliamenti dovranno garantire il fabbisogno di parcheggi pubblici conseguenti, oltre all'adeguamento delle dotazioni territoriali che a seguito degli interventi dovessero risultare carenti.
4. **Modalità di intervento.** Le trasformazioni edilizie e funzionali ammesse nelle aree per attrezzature turistico-alberghiere, avvengono per intervento diretto o previa predisposizione di PUA secondo quanto definito dal RUE. Interventi diretti potranno essere eseguiti solamente sulle relative aree appositamente individuate dal PSC. Nelle rimanenti porzioni di aree, nel rispetto delle Norme di PSC-RUE, quando possibile, sono consentiti interventi in ampliamento di fabbricati esistenti, a saturazione della capacità edificatoria assegnata (sulla base degli indici di cui ai successivi commi).
5. **Destinazioni d'uso.** Nelle "Aree di attrezzature turistico-alberghiere" sono ammessi i seguenti usi: U2, U3.

6. Parametri urbanistico-edilizi ed ambientali:

- a) *Indice di utilizzazione fondiaria massimo* $U_f = 0,5 \text{ mq/mq}$ per le attrezzature turistico-alberghiere; $U_f = 0,10 \text{ mq/mq}$ per le aree a destinate a campeggio, per realizzare le strutture a supporto dell'attività.
- b) $H_{max} = 10,50 \text{ m}$
- c) *Rapporto di copertura* = 40%
- d) *Indice di dotazione arborea / vegetazionale* = 20%

7. Dotazioni territoriali

Parcheggi di urbanizzazione, da realizzarsi all'interno dell'area o, su convenzione di PUA, nelle aree appositamente individuate:

- Almeno un posto auto (12,5 mq, esclusi gli spazi di manovra, di circolazione e disimpegno) per ogni nuova camera da letto con un minimo di 1mq/4 mq di superficie;
- 1 mq/2 mq di Sc di ampliamento dei servizi.

E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di consentire la monetizzazione delle aree destinate a parcheggi. I fondi derivanti dalle monetizzazioni dovranno essere utilizzati esclusivamente per la costruzione di parcheggi pubblici previsti dal PSC/POC.

Art. 72 quater Aree soggette ad incrementi edilizi mediante intervento diretto di nuova costruzione negli ambiti produttivi consolidati

1. Il RUE recepisce, in specifica cartografia allegata al-RUE medesimo (Allegato 9), le aree libere interne agli ambiti produttivi consolidati soggette a intervento edilizio diretto, al fine di prevedere uno sviluppo ordinato e pianificato delle stesse. Tali aree comprendono aree soggette ad incrementi edilizi a) con capacità edificatoria riconfermata rispetto al PRG vigente e b) con capacità edificatoria di nuova previsione del PSC.
2. La modifica delle aree di cui al comma 1 operata dal RUE e relative Varianti (modifica, rettifica o stralcio di aree) non costituisce Variante al PSC, purchè la stessa avvenga nel rispetto del dimensionamento complessivo del Piano Strutturale Comunale, di cui all'Art. 64 bis. Le modifiche riconducibili a individuazione di nuove aree di incremento edilizio negli ambiti consolidati - limitatamente alla capacità edificatoria resa disponibile da Varianti al RUE con riduzione della capacità edificatoria-, in conformità al dimensionamento complessivo del PSC 2009 e previa verifica di fattibilità geologico-geotecnica-sismica e positiva valutazione di sostenibilità territoriale e ambientale sono invece demandate al POC.
3. Le Aree di cui al presente articolo sono soggette alle prescrizioni di cui agli Allegati 10-11 al RUE: 'ALLEGATO 10: Prescrizioni geologiche e sismiche per l'attuazione degli interventi nelle Aree soggette ad incrementi edilizi negli ambiti consolidati' e 'ALLEGATO 11: Prescrizioni specifiche per Aree soggette ad incrementi edilizi negli ambiti consolidati (Parere Servizio Geologico Provincia di Modena prot. n. 75883 del 03/08/09)'.

AMBITI URBANI DA RIQUALIFICARE - AR

Art. 73 AR - Definizione e perimetrazione

1. Ai sensi dell'art.A-11 dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla L.R.24.3.2000 n.20, il PSC perimetra, entro il territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare, costituiti dalle parti del territorio urbanizzato caratterizzate da carenze nella struttura morfologica e funzionale e/o da condizioni di degrado.
2. Entro gli ambiti da riqualificare il PSC promuove politiche di riorganizzazione territoriale, di miglioramento della qualità architettonica e ambientale dello spazio urbano, di più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o infrastrutture per la mobilità, ovvero politiche integrate volte ad eliminare le condizioni di abbandono e di degrado edilizio, ambientale e sociale che le investono.
3. Sono definiti tre diversi tipi di ambiti da riqualificare:
 - AR.1 gli ambiti nei quali il PSC prevede politiche di riqualificazione diffusa, per il miglioramento della funzionalità, dell'assetto morfologico e della qualità ambientale dei tessuti urbani interessati;
 - AR.2 gli ambiti nei quali gli interventi presuppongono una trasformazione urbanistica complessiva, da realizzare attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica e rinnovo urbano, anche ai fini della soluzione di problemi di assetto e di dotazione di attrezzature e spazi pubblici riferiti al contesto urbano esterno entro cui l'ambito è inserito;
 - AR.3 gli ambiti nei quali prevalgono le esigenze di riqualificazione ambientale, sia attraverso la sostituzione delle attività insediate e la mitigazione degli effetti, sia attraverso la promozione della delocalizzazione ed il successivo ripristino di condizioni di qualità paragonabili a quelle dell'intorno.
4. Il PSC definisce un complesso di prescrizioni e direttive (scheda normativa di ambito, che costituisce parte integrante delle presenti norme) per l'attuazione degli interventi entro ciascun ambito AR, assegnando al POC il compito di perimetrare le aree di intervento (anche come stralci funzionali degli AR) e di definire in dettaglio le modalità di trasformazione.
5. Il PSC definisce per ciascun AR attraverso una scheda normativa d'ambito:
 - a) i dati metrici; i caratteri morfologici e funzionali e le condizioni attuali
 - b) le caratteristiche e la vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche
 - c) le soglie di criticità; i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi
 - d) gli obiettivi della pianificazione, le caratteristiche urbanistiche e la struttura funzionale dell'ambito
 - e) i criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia
 - f) le funzioni ammesse
 - g) i carichi insediativi massimi ammissibili
 - h) le dotazioni territoriali e le altre prestazioni di qualità urbane richieste
 - i) gli standard di qualità ecologico-ambientale da assicurare, e le relative dotazioni richieste
 - l) gli elementi di mitigazione derivanti dalla VALSAT;
 - m) le modalità di attuazione, e la possibilità di suddivisione in sub-ambiti.
6. I punti a) e b) della scheda sono desunti dal Quadro Conoscitivo; i punti c), f), g), h), i), l) , m) rappresentano prescrizioni a cui il POC e gli strumenti attuativi devono attenersi in modo vincolante; i punti d) ed e) rappresentano direttive per la formazione del POC e per la definizione degli strumenti urbanistici attuativi.

7. Ad eccezione degli interventi ordinari di cui al comma 5 del presente articolo, gli interventi entro gli ambiti AR si attuano previo inserimento nel POC, al quale spetta:
 - la selezione degli ambiti entro i quali promuovere interventi di riqualificazione nell'arco temporale quinquennale di validità del piano, sulla base:
 - delle priorità attuative fissate dall'Amministrazione;
 - dell'accertamento della disponibilità degli interessati ad intervenire;
 - della disponibilità di risorse pubbliche dirette e indirette eventualmente necessarie del coordinamento temporale con gli altri interventi inseriti nel POC.
8. Il POC può attivare forme concorsuali, per valutare proposte alternative di intervento da parte dei proprietari degli immobili nonché di operatori interessati alla partecipazione agli interventi da realizzare al fine di pervenire:
 - alla definizione, a conclusione delle fasi di selezione, di accordi ai sensi dell'art.18 della L.R. n.20/2000, al fine di garantire modalità, tempi, standard qualitativi e ripartizione degli oneri connessi agli interventi di riqualificazione;
 - alla individuazione, anche in base all'esito degli accertamenti sopra richiamati, di stralci funzionali da attuare prioritariamente; in tal caso il POC dovrà garantire che tali stralci costituiscano sub-ambiti unitari, la cui attuazione sia coerente con l'intervento complessivamente previsto dal PSC, definendo linee-guida di assetto urbanistico-edilizio (grafiche e normative) approvate contestualmente al POC.
9. Il POC può prevedere, nel rispetto delle prescrizioni del PSC, l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione di immobili e/o di aree entro l'ambito da riqualificare, al fine di attuare direttamente interventi di trasformazione, sia attraverso propri investimenti che attivando il concorso di operatori mediante forme pubbliche di consultazione.
10. Negli ambiti da riqualificare gli interventi di nuovo insediamento, di ristrutturazione urbanistica, di recupero e ristrutturazione edilizia e di riqualificazione ambientale sono attuati previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo o di un Progetto Unitario estesi ad un intero comparto definito dal POC (anche parziale rispetto all'intera estensione dell'ambito definito dal PSC).
11. In sede di POC sono definite con maggior dettaglio rispetto al PSC le modalità di intervento e l'assetto fisico complessivo degli ambiti AR su cui si prevede di intervenire nel quinquennio, attraverso schede di assetto urbanistico relative agli ambiti da riqualificare, nel rispetto delle prescrizioni e delle direttive forniti dalla scheda normativa del PSC. Il POC può assumere il valore e gli effetti del PUA qualora contenga la definizione tecnica e procedurale degli aspetti attuativi degli interventi.
12. Gli ambiti da riqualificare possono comprendere aree interessate da piani particolareggiati in corso di attuazione, individuati nella cartografia del PSC. Entro tali perimetri si applica fino a scadenza della convenzione in atto la normativa del PRG previgente, e restano in vigore i contenuti della convenzione.
13. Modifiche ai PUA di cui al comma 4 che precede, che non incidano sui limiti normativi fissati per l'AR dalla scheda normativa del PSC, possono essere proposte in sede di formazione del POC; se accolte, tale modifiche possono essere introdotte nel PUA attraverso una nuova convenzione, utilizzando per le parti non ancora realizzate i parametri urbanistico-edilizi ed i criteri di governo delle trasformazioni definiti dal nuovo quadro di strumenti urbanistici (PSC, RUE e POC). Modifiche al PUA che non comportino varianti alle convenzioni in essere si

attuano all'interno del quadro normativo definito dalle norme del PRG previgente e della convenzione in essere.

14. L'attuazione degli interventi entro gli ambiti AR è subordinata alla contestuale applicazione delle prescrizioni del PSC relative alla cessione di aree, ad interventi infrastrutturali e ad altri contenuti convenzionali (bonifica e messa in sicurezza dei suoli, adeguamento reti infrastrutturali, realizzazione di nuove infrastrutture, esecuzione di opere accessorie e complementari, attuazione convenzionata di interventi di edilizia abitativa, realizzazione attrezzature e sistemazione di spazi di uso pubblico), in conformità ad una convenzione-tipo, riferita all'intero Ambito, che viene approvata dall'Amministrazione Comunale in sede di POC e che dovrà essere applicata, per le parti di competenza, da tutti gli interventi relativi all'ambito AR inclusi nel medesimo POC.
15. Salvo diversa indicazione definita dal PSC nella specifica scheda d'ambito, la quota di interventi di edilizia abitativa soggetta a convenzionamento (per l'affitto temporaneo o permanente e per il prezzo di vendita, nelle diverse forme previste dalla legislazione regionale in materia) non potrà essere inferiore al 40% del totale dell'edilizia residenziale realizzabile nell'ambito, valore misurato in termini di SC e riferito al medesimo POC. Il POC prevederà uno specifico regolamento di disciplina delle forme di gestione e controllo del convenzionamento.
16. Il RUE disciplina per gli ambiti AR gli interventi ammessi in assenza di inserimento nel POC o prima della sua approvazione, garantendo la finalità generale di non compromettere attraverso interventi singoli non coordinati le possibilità di trasformazione e riqualificazione definite dal PSC per l'intero ambito. In particolare, negli ambiti da riqualificare AR.1 la scheda del PSC può definire i sub-ambiti nei quali sono possibili interventi di cambio d'uso e interventi edilizi diretti, la cui attuazione non è soggetta a POC ed è disciplinata dal RUE.

AMBITI PER I NUOVI INSEDIAMENTI - NI

Art. 74 NI – Definizione degli ambiti di nuovo insediamento residenziale

1. Gli ambiti di nuovo insediamento residenziale sono individuati nella tavola "Piano Strutturale - Quadro di Assetto Territoriale" all'interno del perimetro del territorio urbanizzabile. Sono costituiti dalle parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva, sia in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano. Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenza e di attività sociali, culturali, commerciali e produttive con essa compatibili.
2. Gli ambiti di nuovo insediamento sono individuati dalla sigla NI a cui è associata la lettera iniziale maiuscola del comune più un numero progressivo che identifica il singolo ambito di nuovo insediamento residenziale.
3. Nuovi complessi insediativi sono sottoposti a progettazione unitaria, al fine di pianificare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connessi.
4. Il PSC definisce i caratteri fisici, le condizioni ambientali, la disciplina generale dell'ambito attraverso la "Scheda normativa d'ambito per i nuovi insediamenti", a cui si rimanda, che costituisce parte integrante delle presenti norme, per l'attuazione degli interventi.

5. Gli ambiti di nuovo insediamento comprendono:
NIL 2 - Il nuovo ambito residenziale denominato NIL2 è sito nel capoluogo comunale di Lama Mocogno, una collocazione strategica che ricuce il tessuto consolidato della parte nord del capoluogo.
NIL 3 - Il nuovo ambito residenziale denominato NIL3 è sito nel capoluogo comunale di Lama Mocogno, una collocazione strategica che ricuce il tessuto consolidato della parte nord-est del capoluogo.
6. In fase di adozione del POC, a cui gli ambiti di nuovo insediamento residenziale definiti al precedente comma 5 sono assoggettati, dovranno essere svolti gli studi di microzonazione sismica e verificati i valori di Vs 30 ai sensi delle normative vigenti al momento di adozione del POC. Dovranno inoltre essere approfonditi gli effetti topografici e la loro ricaduta sull'ambiente.

AMBITI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE COMUNALI - APN

Art. 75 APN – Definizione degli ambiti di nuovo insediamento produttivo

1. Gli ambiti di nuovo insediamento produttivo sono individuati nella tavola "Piano Strutturale - Quadro di Assetto Territoriale" all'interno del perimetro del territorio urbanizzabile. Sono costituiti dalle parti del territorio caratterizzate dalle concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive. I predetti ambiti possono altresì contenere una limitata compresenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali se legati all'attività produttive ed economica da insediare.
2. Tutti gli ambiti di nuovo insediamento produttivo presenti nei tre comuni sono classificate come "aree produttive di rilievo comunale, caratterizzate da limitati impatti delle attività insediative o da insediare".
3. Gli ambiti di nuovo insediamento produttivo sono individuati dalla sigla APN a cui è associata la lettera iniziale maiuscola del comune più un numero progressivo che identifica il singolo ambito di nuovo insediamento residenziale.
4. I nuovi complessi insediativi sono sottoposti a progettazione unitaria ed attuati con intervento diretto.
5. Il PSC definisce i caratteri fisici, le condizioni ambientali, la disciplina generale dell'ambito attraverso la "Scheda normativa d'ambito per i nuovi insediamenti", a cui si rimanda, che costituisce parte integrante delle presenti norme, per l'attuazione degli interventi.
6. Gli ambiti di nuovo insediamento comprendono:
APNL1 - Il nuovo ambito produttivo denominato APNL1 è sito nella frazione di Montecenere del comune di Lama Mocogno, una collocazione strategica che si salda all'ambito specializzato per attività produttive manifatturiere consolidati presente nel tessuto consolidato. Si configura perciò come ampliamento di un'area produttiva esistente.
APNL 3 - Il nuovo ambito produttivo denominato APNL3 è sito nel capoluogo comunale di Lama Mocogno, una collocazione strategica che si salda all'ambito specializzato per attività produttive manifatturiere consolidati presente nel tessuto consolidato. Si configura perciò come ampliamento di un'area produttiva esistente.

7. In fase di adozione del POC, a cui sono soggetti gli ambiti di nuovo insediamento produttivo definiti al precedente comma 6, dovranno essere svolti gli studi di microzonazione sismica e verificati i valori di Vs 30 ai sensi delle normative vigenti al momento di adozione del POC. Dovranno inoltre essere approfonditi gli effetti topografici e la loro ricaduta sull'ambiente.

POLI FUNZIONALI - PF

Art. 76 Definizione e perimetrazione

1. Ai sensi dell'art.A-15 della L.R. 24.3.2000 n.20, il PSC, nella tavole "Piano Strutturale – Quadro di Assetto Territoriale", individua le parti di territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate o previste dal PSC stesso, una o più funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità, con forte attrattività di persone ed un bacino di utenza di carattere sovracomunale.
2. L'individuazione dei poli funzionali esistenti (o di eventuali di nuova e futura previsione) e di quelli previsti, e la loro classificazione effettuata dal PSC costituisce proposta dei comuni interessati per la ricognizione dei poli funzionali esistenti, da effettuare da parte della Provincia in sede di adeguamento del PTCP alla L.R. 20/2000.
3. Il PSC promuove il consolidamento, e la qualificazione dei suddetti ambiti territoriali ad elevata specializzazione, attraverso la specifica normativa individuata nelle schede relative agli ambiti.
4. Il PSC individua gli ambiti territoriali che costituiscono proposte di nuovi poli funzionali, in quanto sedi di dotazioni territoriali di livello sovracomunale strategiche per l'assetto territoriale, e ne definisce le caratteristiche morfologiche, l'organizzazione funzionale, il sistema delle infrastrutture, e le specifiche dotazioni.
5. Nell'ambito del "Polo funzionale dello sci" sono individuati dal PSC nelle tavole "Piano Strutturale – Quadro di Assetto Territoriale" le "Aree di trasformazione/qualificazione funzionale, urbanistica ed edilizia (centri servizi)" in cui le trasformazioni urbanistico-edilizie ammesse saranno definite da Schede di PSC. In tali aree saranno consentiti interventi volti a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle attività di supporto allo sci (ed in generale di attività sportive e ricreative), nonché lo sviluppo della produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili e attività di servizio e supporto alle stesse.

Capo 3.3 - DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE

Art. 77 Obiettivi e classificazione del territorio rurale

1. Il Territorio Rurale è costituito dall'insieme del territorio comunale non urbanizzato.
2. Il PSC individua le parti del territorio esterne ai perimetri dei territori urbanizzati/urbanizzabili e destinate in prevalenza all'esercizio dell'attività agricola e zootecnica nonché alla tutela e valorizzazione del patrimonio insediativo, paesaggistico e naturalistico presente. In tali porzioni del territorio il presente PSC persegue i seguenti obiettivi:

- promuovere lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile, multifunzionale (con particolare riguardo per le caratteristiche in tal senso già particolarmente evidenti e tipiche dell'area montana), ove la multifunzionalità del mix: zootecnia, produzioni tipiche, artigianato tipico e artistico, agriturismo, turismo rurale, ecc., costituisce presupposto essenziale per la persistenza delle strutture aziendali;
 - preservare i suoli a più elevata vocazione agricola, consentendo il loro utilizzo solo in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide e, comunque per forme di utilizzo intensivo e ad alto valore aggiunto;
 - promuovere nelle aree marginali la continuazione di delle attività agricole e il mantenimento di una comunità rurale vitale, quale presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari;
 - mantenere e sviluppare le funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura;
 - promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio e le risorse naturali e ambientali;
 - promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale;
 - valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani.
3. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui sopra, ed in conformità con gli indirizzi della L.R. n.20/2000, il PSC individua e perimetra nelle tavole "Piano Strutturale – Quadro di Assetto Territoriale" i seguenti ambiti:
AVA – Aree di valore naturale e ambientale (art. A-17)
AVP – Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. A-18)
AAP – Ambiti agricoli periurbani (art. A-20)
4. In queste zone la Strumentazione Urbanistica Comunale disciplina gli interventi che comportano trasformazioni urbanistiche o edilizie ai fini dello sviluppo del sistema produttivo agricolo;
-tutelando le unità produttive e favorendo le esigenze economiche e sociali dei lavoratori agricoli, delle imprese coltivatrici e delle loro forme associative e cooperative;
- della integrazione tra l'esercizio delle generiche attività agricole/silvocolturali e quelle maggiormente specifiche delle attività agrituristiche e del turismo sportivo e rurale.
- del recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, sia per quanto attiene al patrimonio edilizio diffuso nel territorio rurale che a quello costituito: dagli insediamenti minori a carattere prevalentemente residenziale e dagli insediamenti minori a carattere prevalentemente produttivo;
- della tutela a valorizzazione delle aree di valore naturale ed ambientale.
5. È' demandata al RUE, in conformità con l'individuazione degli ambiti e degli insediamenti sopra descritti, come individuati e perimetrati dalla cartografia di PSC/RUE, nel rispetto delle politiche e degli obiettivi che il PSC stesso attribuisce a ciascuno di essi, la disciplina:
- degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
- degli interventi di nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole;
- degli interventi di sistemazione delle aree di pertinenza e la realizzazione degli interventi di mitigazione ambientale;
- degli interventi di recupero per funzioni non connesse all'agricoltura

Art. 78 Obiettivi del PSC per il territorio rurale

1. In conformità a quanto previsto dall'art. A-16 della L.R. 20/2000, il PSC persegue per il territorio rurale i seguenti obiettivi generali:

- a) promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, multifunzionale;
- b) preservare i suoli ad elevata vocazione agricola, consentendo il loro consumo, soltanto in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;
- c) promuovere nelle aree marginali la continuazione delle attività agricole e il mantenimento di una comunità rurale vitale, quale presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari;
- d) mantenere e sviluppare le funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura;
- e) promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e salvaguardare sicurezza del territorio e le risorse naturali e ambientali;
- f) promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale;
- g) valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani.

Art. 79 Aree di valore naturale e ambientale - AVA

1. Ai sensi dell'art. A-17 della L.R. 20/2000, sono individuate nella cartografia del PSC e classificate come aree di valore naturale e ambientale:
 - l'area di Monte Cantiere posta al confine occidentale del territorio comunale di Lama Mocogno con le aree nell'intorno delle Piane di Mocogno e del Monte Mocogno nel comune di Lama Mocogno comprensiva anche di una fascia racchiusa fra le località Fignola e Ca' don Carlo e delimitata a nord-ovest dal torrente Mocogno;
 - l'area del Monte Sassolera nella porzione sud-ovest del territorio comunale di Lama Mocogno;
 - l'area di Pietra Beretta situata nella parte nord-est del territorio comunale di Lama Mocogno;
 - l'area caratterizzata da boschi di castagni che da Magrignana arriva fino alla località Strettara in territorio comunale di Montecreto;
 - l'area a sud, sud-ovest del capoluogo comunale di Montecreto con il Monte Cavrile e il Monte Rondinara;
 - Nel territorio comunale di Montecreto l'area nell'intorno della frazione Acquaria con un'estensione verso sud-ovest fino alla località La Capannetta;
 - le aree contermini con l'invaso e l'alveo del Torrente Leo, compreso il Bosco dei Tamaroni, dal confine con i Comuni di Fanano e Montese fino all'intersezione Leo – Scoltenna;
 - le aree, boscate e non, poste in sommità al Monte Emiliano;
 - le aree, boscate e non, poste in sommità al Monte Penna;
 - le aree, boscate e non, poste a monte dei centri urbani di Sestola e Roncoscaglia e della direttrice costituita dalla SP 324; fino alla sommità del monte Cimone.comprendenti sia le zone di particolare interesse paesaggistico ambientale di cui all'art. 19 del PTCP 1998/99 sia le zone di interesse naturalistico di cui all'art. 25 del PTCP 1998/99.
2. In tali ambiti il PSC persegue la protezione, conservazione e valorizzazione delle aree, consentendo soltanto attività compatibili con il criterio generale della sostenibilità ambientale e della conservazione del patrimonio naturalistico.

In relazione ai territori in oggetto, la realizzazione di nuove previsioni insediative, esterne al perimetro dell'insediamento rurale esistente, legate allo sviluppo della attività agricola/silvocolturale, che pertanto direttamente o indirettamente comportano effetti sugli equilibri naturali ed ambientali preesistenti, dovrà essere preceduta dalla predisposizione di un PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE che dimostri la assoluta necessità della realizzazione delle opere previste nell'area interessata e l'impossibilità della loro realizzazione in aree esterne a quelle soggette a tutela.

Sono fatte salve le previsioni di intervento puntualmente individuate dal PSC all'interno delle aree in questione e specificatamente normate dal RUE.

Entro tale ambito il PSC applica le norme di tutela e i vincoli di natura ambientale e paesaggistica, come previsti dal Titolo 2 delle presenti normative.

Art. 80 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico - AVP

1. Il PSC classifica il territorio rurale posta contiguamente agli ambiti di cui al precedente e al successivo articolo delle presenti norme come “ambito agricolo di rilievo paesaggistico” ai sensi dell’art. A-18 della LR 20/00 E S.M. E I., riconoscendo ad esso particolari caratteristiche di qualità e di integrità nel rapporto tra ambiente naturale e attività antropica. Questo ambito è caratterizzato dalla necessità di integrare e contemperare le potenzialità del sistema ambientale e del connesso patrimonio naturale con l’azione modificatrice dell’uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.
2. Il PSC persegue la conservazione dell’integrità del territorio agricolo di montagna limitando al massimo le nuove urbanizzazioni e promuovendo il riordino e la qualificazione del patrimonio esistente e la razionalizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture. Sono pertanto da escludersi in tale ambito interventi edilizi e trasformazioni d’uso potenzialmente capaci di compromettere l’equilibrato sviluppo delle attività produttive esistenti generando sottrazione del territorio e conflitti di carattere ambientale e funzionale.
3. In tale ambito l’obiettivo di ogni intervento è quello del raggiungimento di un equilibrato sviluppo tra la conservazione/valorizzazione/riqualificazione del tessuto edilizio esistente con la previsione di nuova edificazione. Ogni intervento di nuova realizzazione dovrà essere preceduto dalla verifica della non opportunità di realizzazione dell’intervento analogo attraverso la riqualificazione di edifici/strutture esistenti.
4. Il PSC attua le politiche di sostegno all’attività agricola attraverso le norme del RUE, che disciplina le modalità di intervento, in particolare favorendo:
 - l’adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio esistente utilizzato a fini aziendali
 - gli interventi di realizzazione di nuovi edifici aziendali, entro limiti definiti dal RUE, e quando richiesti nell’ambito di Piani di Investimento in Azienda Agricola
 - la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale, soltanto nei casi – previsti alla lett. C) dell’art.A-19 della L.R. 20/2000, in cui sia dimostrato attraverso il PIA che le nuove esigenze abitative connesse all’attività aziendale non siano soddisfacibili attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente.
5. Entro tale ambito il PSC applica le norme di tutela e i vincoli di natura ambientale e paesaggistica, come previsti dal Titolo 2 delle presenti norme.
6. Ai sensi dell’art.A-21 comma c della L.R. 24.3.2000 n.20, il RUE, sulla base del Censimento che costituisce parte integrante del PSC, individua in apposita cartografia alcuni insediamenti in cui gli edifici esistenti non hanno caratteristiche tali da consentire interventi di riuso.
7. A questi insediamenti – anche in considerazione dell’esigenza primaria di qualificazione paesaggistica e ambientale del territorio- viene assegnato un diritto edificatorio da utilizzare, previa demolizione degli edifici esistenti, in aree idonee già appositamente individuate o da individuarsi attraverso la predisposizione di specifico POC.

Art. 81 Ambiti agricoli periurbani - AAP

1. Sono porzioni di territorio rurale che, a seguito dell'espansione dell'urbanizzato e del produttivo, si trovano oggi a stretto contatto con l'edificato, di cui rappresentano i margini verdi, e che interagiscono con il territorio urbano in termini:
 - di relazioni ecologiche, in quanto subiscono azioni di pressione antropica per effetto della prossimità del territorio urbanizzato;
 - di relazioni paesaggistiche basate sul rapporto tra spazi aperti e spazi periurbani edificati;
 - di relazioni funzionali, connotate da possibili conflitti in rapporto alla vulnerabilità delle componenti ambientali coinvolte (aria, acqua, suolo) e alle reciproche esigenze di protezione.
2. In tali ambiti il PSC conferma gli usi agricoli - con esclusione degli allevamenti zootecnici - e quelli di verde privato a servizio delle altre attività, con la specifica finalità di favorire il mantenimento di spazi aperti, organizzati su colture e destinazioni capaci di mantenere, valorizzare e qualificare i quadri paesaggistici, e di arrestare il processo di abbandono del territorio agricolo periurbano, favorendo l'insediamento di attività specializzate compatibili con i vicini insediamenti urbani (strutture ricreative e per il tempo libero, dotazioni ecologiche e servizi ambientali), integrative del reddito agrario.
3. La disciplina ordinaria è contenuta nel RUE. Le modalità di uso e trasformazione avvengono attraverso intervento diretto. Qualora gli interventi da prevedere, anche sulla base di accordi con i privati interessati (art.18 L.R.20/2000), assumano rilevante interesse per la comunità locale, essi possono essere previsti in sede di POC. Tali interventi possono prevedere azioni di bonifica e riqualificazione ambientale, ad esempio attraverso interventi di adeguamento delle reti tecnologiche e delle infrastrutture, verificando che siano garantiti corretti rapporti ecologici, funzionali e percettivi con lo spazio urbano. All'interno di tali ambiti è ammesso l'insediamento di attrezzature sportive e per il tempo libero.

Art. 82 'Borgate' nel territorio rurale

1. Il PSC individua, entro il territorio rurale, le borgate riconducibili alla LR 20/00 art. A-16 e corrispondenti alle aree di valorizzazione dei nuclei antropici con caratteri di semi-urbanità presenti nel territorio rurale, caratterizzate dalla presenza di edifici di valore testimoniale o di recente costruzione e spazi ineditati di carattere pertinenziale, caratterizzati da una leggibilità per lo più unitaria; nonché dagli assetti e dalle infrastrutture territoriali, in cui sia possibile riconoscere l'organizzazione e l'infrastrutturazione storica del territorio rurale.
2. Per 'borgata' s'intende perciò un complesso di edifici rurali, caratterizzato dalla presenza di un numero elevato di edifici, riuniti intorno ad uno spazio comune o disposti lungo la viabilità di accesso, anche di epoche differenti; si tratta di complessi edificati in grado di esprimere una valenza di "urbanità", generata dalla disposizione reciproca degli edifici e degli spazi comuni, che di fatto assegna alla borgata il rango di elemento intermedio fra il sistema insediativo proprio dei centri urbani e il sistema insediativo sparso, proprio dei nuclei edificati nel territorio rurale.

Il PSC classifica le borgate del territorio rurale in due tipologie fondamentali:

 - a) Borgate di pregio storico-testimoniale-ambientale; caratterizzate da presenza di alcuni edifici di pregio storico- testimoniale-ambientale;
 - b) Borgate di minore pregio storico-testimoniale-ambientale; caratterizzate da notevole consistenza in termini di unità edilizie e da limitata presenza (o assenza) di edifici di pregio storico- testimoniale-ambientale.
3. Le borgate sono state oggetto del "Censimento insediamenti ed edifici rurali di interesse storico – testimoniale – ambientale", che assegna agli edifici la categoria di intervento

specifica. Per ciascuna tipologia di borgata il PSC definisce quali obiettivi specifici e politiche la tutela, riqualificazione e valorizzazione delle stesse, in quanto:

- elementi strutturali del sistema insediativo del territorio rurale,
- elementi di promozione dell'identità storico-culturale del territorio, di mantenimento degli usi residenziali quale presidio del territorio,
- sedi di possibile offerta di servizi (borgate tipo a),
- sedi di sviluppo di attività economiche e/o artigianali compatibili con la residenza, di incentivazione di un mix di funzioni compatibili con il contesto territoriale), di modesto consolidamento delle preesistenze, secondo regole differenziate e purchè compatibili sotto il profilo paesaggistico e della sostenibilità ambientale.

Obiettivi fondamentali assegnati dal PSC alle borgate sono infatti il presidio del territorio, la valorizzazione del paesaggio culturale ed estetico (sia interno che esterno d'insieme), la protezione delle risorse naturali, ossia la sostenibilità territoriale ed ambientale delle stesse.

4. Per ognuna di queste tipologie di borgate gli interventi potranno essere di tipo diretto e/o soggetti a Piano urbanistico attuativo, in coerenza con quanto sarà definito dal POC per quanto riguarda i criteri di intervento attraverso i quali garantire:
 - la valorizzazione paesaggistica-ambientale
 - il recupero del patrimonio edilizio esistente
 - i criteri per il recupero e/o ampliamento dei fabbricati esistenti e le aree libere
 - i criteri per le dotazioni del sistema dell'accessibilità e aree di sosta e/o di belvedere
 - i criteri per le dotazioni di servizi tecnologici.
5. All'interno delle borgate, il POC potrà di volta in volta individuare le opportunità e potenzialità di intervento che richiedono il coordinamento di risorse e di volontà pubbliche e private, al fine di definire piani attuativi e programmi di intervento per il recupero e la valorizzazione delle stesse; potrà essere prevista la stipula di Accordi con i privati e di convenzioni aventi ad oggetto le funzioni relative agli obiettivi e ai contenuti sopra richiamati. Tali piani e programmi di intervento includono inoltre strumenti attuativi quali i Programmi di riqualificazione urbana ex L.R. 19/98, i Progetti di valorizzazione commerciale di cui alla L.R. 14/99, ed altre forme di attuazione.

Art. 82 bis Borgate di pregio storico-testimoniale-ambientale

1. Il PSC individua, nel territorio rurale, le borgate di pregio storico-testimoniale-ambientale, corrispondenti alle aree di valorizzazione degli insediamenti e infrastrutture con caratteri di semi-urbanità presenti nel territorio rurale. Esse corrispondono ad aree in territorio rurale caratterizzate dalla presenza di edifici di valore testimoniale o di recente costruzione e spazi ineditati di carattere pertinenziale, caratterizzati da una leggibilità per lo più unitaria; nonché dagli assetti e dalle infrastrutture territoriali, in cui sia possibile riconoscere l'organizzazione e l'infrastrutturazione storica del territorio rurale. La struttura della borgata si caratterizza dall'edificazione di pochi edifici attorno ad un piccolo spazio comune centrale oppure lungo una strada, con realizzazioni che sono principalmente di valore storico-testimoniale-ambientale, ma con presenze di edifici di recente costruzione, posti in genere nella parte esterna del complesso.
2. Obiettivi specifici per questo tipo di borgata sono la valorizzazione e la tutela degli edifici presenti, l'individuazione dei manufatti minori e degli edifici di pregio che sono riportati nella tavole di "Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti". Nelle politiche di tutela e riqualificazione degli spazi comuni delle borgate storiche occorrerà ricercare l'integrazione degli interventi pubblici e privati, al fine di valorizzare il contesto edificato del complesso rurale, prestando attenzione al riconoscimento degli spazi comuni ad alto valore sociale e testimoniale.

L'importante funzione di presidio del territorio rurale deve essere garantita dalle politiche citate e dalla valorizzazione del paesaggio come significato culturale ed estetico, nonché alla protezione delle risorse naturali, garantendo le condizioni di salubrità del nucleo.

3. All'interno delle borgate di cui al presente articolo sono vietate modifiche dei caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia storica, nonché l'alterazione degli elementi pertinenziale e degli spazi aperti e i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale, l'aumento delle volumetrie preesistenti e l'edificazione negli spazi liberi, nonché quelle dei complessi insediativi storici. Il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle categorie di intervento conservative sui fabbricati definite dal 'Censimento degli insediamenti ed edifici di interesse storico-testimoniale-ambientale' e delle Norme relative agli 'Ambiti rurali', avviene di norma per intervento diretto. Potranno poi essere ammessi, previo progetto volto a valutare la compatibilità con lo stato proprietario, le esigenze di accessibilità e/o sosta: la realizzazione di manufatti amovibili nelle aree libere, purché compatibili con la funzionalità dell'intera borgata e caratterizzati da un idoneo inserimento ambientale e paesaggistico, nel rispetto dei contenuti dell'Allegato n. 7 al RUE.
4. Nelle borgate di pregio storico-testimoniale-ambientale è demandata al POC l'individuazione di aree nelle quali, in deroga al precedente comma 3, saranno possibili eventuali puntuali e limitati interventi di incremento delle superfici esistenti riferibili a edifici privi delle caratteristiche storico-testimoniali-ambientali. In ogni caso la deroga rispetto all'obbligo di mantenimento delle superfici esistenti non potrà superare il 20% della SU esistente dell'edificio o del complesso edilizio specificamente oggetto di intervento e senza incremento delle unità immobiliari; previa verifica della compatibilità sotto il profilo ambientale e paesaggistico.
In corrispondenza di tali ampliamenti potrà altresì essere realizzata una nuova unità immobiliare, purché sia assicurato il rispetto del dimensionamento residenziale del Piano strutturale in riferimento al territorio rurale e purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - le due unità immobiliari abbiano ciascuna SU > 70 mq e siano realizzate unicamente per soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare;
 - l'intervento non sia riferibile ai soli edifici non tutelati e/o vincolati dal PSC e sia coerente con le norme nazionali, regionali e/o da pianificazione provinciale;
 - il progetto sia eventualmente corredato dell'apposito 'Studio di insieme' di cui al successivo art. 82 quater comma 3 (per le aree di valorizzazione paesaggistica delle borgate) e sia sottoposto al parere vincolante della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio;
 - siano realizzate le dotazioni territoriali necessarie, in particolare in riferimento alle esigenze di trattamento dei reflui.
5. Nell'ambito delle borgate, di cui al presente articolo, previo POC, potranno essere delocalizzate porzioni modeste delle superfici utili di edifici incongrui, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - gli edifici incongrui da delocalizzare siano posti nelle vicinanze del territorio rurale della borgata o interni alla stessa;
 - la SU oggetto di delocalizzazione sia modesta (in funzione del limite che sarà individuato dal POC) e rappresenti solo una quota parte della Su esistente;
 - le nuove costruzioni realizzate a seguito della delocalizzazione dell'incongruo siano realizzate con tipologie edilizie e materiali locali e sottoposti al parere vincolante della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio;
 - gli interventi siano assoggettati a POC, il quale dovrà individuare le aree della borgata idonee ad ospitare la delocalizzazione.
 - siano realizzate le dotazioni territoriali necessarie, in particolare in riferimento alle esigenze di trattamento dei reflui;

nonché nel rispetto delle Norme di cui all'art. 64 bis in materia di dimensionamento.

6. In sede di POC si distingueranno interventi soggetti a Piani Urbanistici Attuativi o diretti.

Art. 82 ter Borgate di minore pregio storico-testimoniale-ambientale

1. Il PSC individua, nel territorio rurale, le borgate di minore pregio storico-testimoniale-ambientale, corrispondenti alle aree di valorizzazione degli insediamenti e infrastrutture con caratteri di semi-urbanità presenti nel territorio rurale. Esse corrispondono ad aree in territorio rurale caratterizzate dalla presenza di edifici di valore testimoniale che hanno conservato solo in parte il pregio storico-testimoniale, con dominanza di edificazioni recenti costruzione e spazi inediti di carattere pertinenziale, in cui sia possibile riconoscere l'organizzazione e l'infrastrutturazione storica del territorio rurale e dell'insediamento. La struttura della borgata si caratterizza dall'edificazione attorno a spazi comuni centrali oppure lungo una strada, con presenza di edificio di culto e con realizzazioni che hanno perso il valore storico-testimoniale-ambientale, con presenze di edifici di recente costruzione.
2. Obiettivi specifici per questo tipo di borgata sono la valorizzazione e la tutela degli edifici che presentano ancora i caratteri storici originali, l'individuazione dei manufatti minori e degli edifici di pregio che sono riportati nella tavole di "Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti". L'importante funzione di presidio del territorio rurale deve essere garantita dalle politiche citate e dalla valorizzazione del paesaggio come significato culturale ed estetico, nonché alla protezione delle risorse naturali, garantendo le condizioni di salubrità del nucleo.
3. All'interno delle borgate di cui al presente articolo sono vietate modifiche dei caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia storica, nonché l'alterazione degli elementi pertinenziale e degli spazi aperti di carattere storico e i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale, l'aumento delle volumetrie preesistenti e l'edificazione negli spazi liberi nonché quelle dei complessi insediativi storici. Il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle categorie di intervento conservative sui fabbricati definite dal 'Censimento degli insediamenti ed edifici di interesse storico-testimoniale-ambientale' e delle Norme relative agli 'Ambiti rurali', avviene di norma per intervento diretto. Potranno poi essere ammessi, previo progetto volto a valutare la compatibilità con lo stato proprietario, le esigenze di accessibilità e/o sosta: la realizzazione di manufatti amovibili e temporanei nelle aree libere, purché compatibili con la funzionalità dell'intera borgata e caratterizzati da un idoneo inserimento ambientale e paesaggistico, nel rispetto dei contenuti dell'Allegato n. 7 al RUE.
4. Nelle borgate di minore pregio storico-testimoniale-ambientale è demandata al POC l'individuazione di aree nelle quali, in deroga al precedente comma 3, saranno possibili eventuali puntuali e limitati interventi di incremento delle superfici esistenti riferibili agli edifici privi delle caratteristiche storico-testimoniali-ambientali. In ogni caso la deroga rispetto all'obbligo di mantenimento delle superfici esistenti non potrà superare il 20% della SU esistente dell'edificio o del complesso edilizio specificamente oggetto di intervento e senza incremento delle unità immobiliari; previa verifica della compatibilità sotto il profilo ambientale e paesaggistico.
5. Il POC potrà consentire la realizzazione di nuove unità immobiliari generate dagli ampliamenti sopra descritti, purché sia assicurato il rispetto del dimensionamento residenziale del Piano strutturale in riferimento al territorio rurale e purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - le unità immobiliari abbiano ciascuna SU > 70 mq, ad esclusione di una che potrà avere SU < 70 mq e comunque fino ad un massimo di 3 unità immobiliari, per soddisfare unicamente le esigenze abitative del nucleo familiare;

- l'intervento non sia riferibile ai soli edifici non tutelati e/o vincolati dal PSC e sia coerente con le norme nazionali, regionali e/o da pianificazione provinciale;
 - il progetto sia eventualmente corredato dell'apposito 'Studio di insieme' di cui al successivo art. 82quater comma 3 (per le aree di valorizzazione paesaggistica delle borgate) e sia sottoposto al parere vincolante della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio;
 - siano realizzate le dotazioni territoriali necessarie, in particolare in riferimento alle esigenze di trattamento dei reflui.
6. All'interno delle borgate, di cui al presente articolo, potranno essere delocalizzate porzioni modeste delle superfici utili di edifici incongrui, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- gli edifici incongrui da delocalizzare siano posti nelle vicinanze del territorio rurale della borgata o interni alla stessa.
 - la SU oggetto di delocalizzazione sia modesta (in funzione del limite che sarà individuato dal POC) e rappresenti solo una quota parte della Su esistente.
 - le nuove costruzioni realizzate a seguito della delocalizzazione dell'incongruo siano realizzate con tipologie edilizie e materiali locali e sottoposti al parere vincolante della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio;
 - gli interventi siano assoggettati a POC, il quale dovrà individuare le aree della borgata idonee ad ospitare la delocalizzazione.
 - siano realizzate le dotazioni territoriali necessarie, in particolare in riferimento alle esigenze di trattamento dei reflui;
 - nonché nel rispetto delle Norme di cui all'art. 64 bis in materia di dimensionamento.
7. Nell'ambito della borgata potranno inoltre essere individuati dal POC edifici demoliti e/o da demolire e/o crollati (ancorchè non sottoposti a disciplina conservativa) per cui risulti opportuna una ricomposizione tipologica consona al contesto dei luoghi, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- gli edifici risultino interni alla borgata;
 - siano ancora presenti e individuabili le fondazioni, il sedime e almeno una parete del fabbricato;
 - gli interventi siano assoggettati a POC, il quale dovrà individuare le esatte aree interne alla borgata ove realizzare la ricomposizione tipologica;
 - gli interventi siano assoggettati a parere preventivo vincolante della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio;
 - la ricomposizione tipologica sia supportata da una relazione storico-architettonica relativa all'edificio e alla borgata, nonché corredata da fotografie storiche e mappe storiche, oltre a rendering tridimensionali dello stato di progetto;
 - l'intervento punti ad una ricostituzione fedele, per quanto desumibile dalle analisi/indagini storiche e cartografiche.
8. In sede di POC si distingueranno interventi soggetti a Piani urbanistici Attuativi o diretti.

Art. 82 quater Ambiti di valorizzazione paesaggistica delle borgate

1. Gli ambiti di valorizzazione paesaggistica delle borgate sono individuati nella tavola "Piano Strutturale – Quadro di Assetto Territoriale" e sono volte alla valorizzazione attiva e passiva del contesto rurale di alcune borgate storiche particolarmente rilevanti per le condizioni di contesto ambientale-paesaggistico, di posizione altimetrica rispetto al contesto, di esposizione e di visibilità da diversi punti strategici del territorio (strade, sentieri, frazioni o capoluoghi).

2. In questi ambiti è in generale vietata la nuova edificazione e sono consentite tutte le categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle categorie di intervento conservative sui fabbricati definite dal 'Censimento degli insediamenti ed edifici di interesse storico-testimoniale-ambientale' e delle Norme relative agli 'Ambiti rurali', ferme restando, previo POC, le facoltà di intervento di cui agli articoli delle presenti norme riferiti alle borgate (artt. 82-82bis-82ter-83bis delle presenti Norme). Gli interventi sulle aree pertinenziali degli edifici della borgata non dovranno determinare impatti negativi sulla percezione scenica della borgata e del suo contesto rurale. Gli interventi sugli edifici dovranno garantire l'utilizzo di materiali locali e favorire perciò un corretto inserimento paesaggistico. Gli edifici storici già recuperati ma con evidenti alterazioni dei caratteri originali, dovranno armonizzare l'inserimento nel nuovo contesto scenico.
3. Si prevede inoltre un apposito studio d'insieme per la valorizzazione dei cono visuali, dei punti panoramici e delle fasce di visuale per progettare gli elementi scenografici da inserire o eliminare negli ambiti di cui al presente articolo e nelle borgate relative; nonché per prevedere un corretto inserimento delle eventuali dotazioni territoriali necessarie alla borgata e che sarà possibile individuare all'interno dell'ambito, in coerenza alle eventuali disposizioni di POC.

Art. 83 Interventi edilizi in territorio rurale

1. Ai sensi dell'art.A-21 della L.R. n.20/2000 la realizzazione di nuovi edifici nel territorio rurale è ammessa – con le specifiche di cui ai precedenti articoli, soltanto qualora tale realizzazione sia necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse.
2. Il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola è disciplinato dal RUE, con particolare riferimento:
 - agli edifici ed ai complessi di valore storico ed architettonico, sulla base della schedatura degli insediamenti ed edifici storici (Allegato al PSC),
 - agli edifici testimoniali, identificati dal fatto di non essere stati soggetti ad alcun tipo di intervento edilizio nel corso della vigenza dei pregressi piani di fabbricazione o piani regolatori e per i quali quindi non esistono negli atti degli uffici tecnici/comunali pratiche autorizzative o di condono o comunque edilizie ai sensi e per gli effetti delle leggi tempo per tempo vigenti;
 - agli edifici non più funzionali incongrui, come individuati sulla base di apposita schedatura, per usi in atto o per tipologia, in quanto inadatti alla riconversione per usi residenziali;
 - alla generalità degli edifici esistenti rimanenti.
3. E' sempre escluso, come specificato al comma f dell'art. A-21, il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei proservizi.
4. Nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi del PSC, le modalità di intervento edilizio di nuova edificazione sono disciplinate dal RUE e, quando non diversamente prescritto, si attuano attraverso intervento diretto.

Art. 83 bis Aree soggette a PUA in territorio rurale

1. Sono perimetrare come tali sulle cartografie di PSC le aree corrispondenti a borgate/nuclei storici (o parti di essi) situati in territorio rurale e dotati di particolare caratteristiche di visibilità: nei quali si rende necessaria una serie coordinata di interventi di riordino e ricomposizione organica dell'edificato e delle aree libere, nel rispetto delle visuali paesaggistiche e della

struttura morfologica dell'insediamento, nel rispetto delle seguenti disposizioni ed anche eventualmente in deroga a quanto stabilito dagli artt. 82 ter e 82 quater delle presenti Norme.

2. In tali aree il PSC persegue obiettivi prioritari di:
 - riordino e qualificazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti esistenti e degli edifici esistenti, anche se privi di pregio storico-testimoniale-ambientale ma comunque dotati di valenza paesaggistica e 'di insieme';
 - miglioramento delle condizioni di accessibilità;
 - incremento delle dotazioni territoriali (parcheggi, autorimesse, ecc.), atti a risolvere eventuali criticità pregresse;
 - miglioramento generale dello stato dei luoghi.

3. In tali aree sono ammessi:
 - a) recupero dei fabbricati e delle aree esterne, funzionali ad un riordino complessivo dei luoghi, ad una migliore e organica rifunzionalizzazione del complesso edilizio, nonché ad una qualificazione dell'insediamento e delle aree esterne (con particolare riferimento alle pertinenze ed agli spazi comuni);
 - b) interventi di recupero degli edifici esistenti e/o demolizione/ricostruzione dei medesimi (purchè privi di pregio storico-testimoniale-ambientale e non soggetti a tutele), funzionali ad una migliore compatibilizzazione (quanto a tipologie edilizie, materiali, colori, ecc.) dell'intervento con il contesto e con eventuali minimi scostamenti di sedime, se funzionali ad una migliore qualificazione dei luoghi;
 - c) la realizzazione di modesti ampliamenti degli edifici esistenti (purchè privi di pregio storico-testimoniale-ambientale e/o non soggetti a tutele), in aderenza e per una superficie massima pari al 20% della Superficie esistente di ciascun edificio;
 - d) Il POC potrà consentire la (eventuale) ricollocazione delle superfici in ampliamento di cui al punto c) (in quota parte o complessiva) in aderenza a uno o più edifici, quando ciò sia funzionale ad una ricomposizione organica e migliore qualificazione del complesso edificato comprensivo delle aree esterne; eventualmente previo accorpamento della superficie in ampliamento e comunque fino ad un massimo della superficie di ampliamento propria di due edifici accorpata, con un valore massimo in ogni caso pari a 150 mq di SU;
 - e) la realizzazione di autorimesse, nel numero massimo di 2 per alloggio, la cui Superficie è da intendersi come aggiuntiva rispetto alla Superficie massima realizzabile definita ai punti precedenti, purchè da realizzare nell'ambito del nucleo edificato;
 - f) la realizzazione e/o l'adeguamento della viabilità di accesso, la realizzazione delle dotazioni territoriali necessarie, ecc.
 - g) il riordino e la qualificazione delle aree libere.

4. Per gli interventi definiti al comma 3 valgono inoltre le seguenti condizioni:
 - i nuclei e/o gli edifici che avranno usufruito delle facoltà di ampliamento descritte al comma 3 non potranno usufruire a nessun titolo di ulteriori successivi ampliamenti;
 - gli ampliamenti previsti non potranno determinare un incremento del numero di alloggi superiore n. 2, con vincolo per uno degli aggiuntivi di Superficie superiore a 70 mq;
 - l'eventuale recupero di Superficie Utile esistente ed oggetto di demolizione (totale o parziale) in edifici esistenti privi di pregio storico-testimoniale-ambientale, potrà essere utilizzato per l'ampliamento di un solo edificio esistente, per una Superficie Utile massima pari a 100 mq. Tale superficie in ogni caso non è cumulabile agli ampliamenti di cui al precedente comma 3.

5. Il PUA dovrà inoltre essere accompagnato da un apposito 'Studio d'insieme di inserimento paesaggistico', come descritto all'art. 82 e corredato da idonee fotosimulazioni e rendering

tridimensionali, atto a descrivere ed evidenziare gli aspetti positivi del riordino e miglioramento dell'assetto territoriale e paesaggistico dei luoghi.

6. Le Aree soggette a PUA in territorio rurale dovranno essere corredate, nell'ambito della predisposizione del PUA stesso, di Relazione geologica e sismica per la determinazione della Vs30 ai sensi di legge da realizzare in fase esecutiva, pena invalidità del titolo abilitativo. Le relazioni così ottenute dovranno essere verificate e avallate dalla Comunità Montana.

Art. 84 Ambiti per attività estrattive

1. Nella tavola "Piano Strutturale – Quadro di Assetto Territoriale" è indicata l'individuazione degli ambiti estrattivi conforme alle previsioni dei piani di settore a livello provinciale e comunale. All'interno di tali ambiti è ammessa la normale attività estrattiva.

Art. 85 Aree di valorizzazione degli elementi antropici a prevalente carattere residenziale

1. Sono perimetrati come tali sulle cartografie di PSC piccoli nuclei edilizi di origine rurale che, nel corso della vigenza dei precedenti piani regolatori, hanno assunto e sono stati caratterizzati da uno sviluppo di tipo decisamente residenziale. In quanto tali si pongono, in una scala gerarchica, come intermedi tra gli ambiti urbanizzati (come definiti ai sensi della LR 20/00 esmei) ed il territorio rurale.
2. A tali insediamenti viene riconosciuto un ruolo specifico nello sviluppo socio economico del territorio e quindi ricorre la necessità e l'opportunità di adottare per essi una peculiare politica di governo che, regolandone lo sviluppo, ne garantisca una crescita ordinata e coordinata con i limiti posti dalla necessità del loro inserimento ambientale e paesaggistico nel tessuto rurale cui sono inseriti.
3. L'ampliamento della perimetrazione di tali insediamenti è governato dal POC. Nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi del PSC, le modalità di intervento edilizio all'interno di tali insediamenti sono disciplinate dal RUE e, quando non diversamente prescritto, si attuano attraverso intervento diretto.

Art. 85 bis Aree di valorizzazione degli elementi antropici a prevalente carattere artigianale

1. Sono perimetrati come tali sulle cartografie di PSC modesti nuclei edilizi di origine produttiva realizzati ex novo nel corso della vigenza dei precedenti piani regolatori, o riconosciuti come tali con riconversione all'attività produttivo-artigianale di edifici rurali dismessi. Tali insediamenti sono in generale caratterizzati dalla presenza attività produttive di carattere per lo più artigianale, laboratoriali, di magazzino o deposito, di valore socio/economico imprescindibile, per quanto inseriti in un contesto prevalentemente rurale.
2. La presenza e lo sviluppo di tali aree è finalizzata ad una crescita ordinata e coordinata con i limiti posti dalla necessità del loro inserimento ambientale e paesaggistico nel territorio rurale circostante. L'eventuale modifica della perimetrazione di tali insediamenti è governata dal POC. Nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi del PSC, le trasformazioni urbanistico-edilizie nelle aree di cui al presente articolo sono disciplinate dal RUE, su cui si applica un indice massimo per gli interventi di nuova costruzione pari a 0,30 mq/mq.

3. Le trasformazioni edilizie e funzionali ammesse nelle aree di cui al presente articolo sono soggette ad intervento diretto se con SF maggiore di 3500 mq, assoggettate a PUA in casi di superficie dell'area d'intervento maggiore di 3500 mq. Inoltre, nel rispetto delle norme di PSC-RUE, quando possibile, sono consentiti interventi in ampliamento di fabbricati esistenti, a saturazione della capacità edificatoria assegnata alle aree dalle presenti norme.
4. In tali aree è ammessa la presenza di usi artigianali, attività di magazzinaggio e simili, e/o funzioni complementari, purchè compatibili con il contesto ambientale, nelle specifico i seguenti usi:
U1, U5.1, U7, U10, U12a, U12b, U13, U19, U23, U24, U27, A1, A2, A6-A7, A8
5. Dotazioni territoriali
Parcheggi di urbanizzazione, da realizzarsi all'interno del perimetro dell'area o, su convenzione di PUA, nelle aree appositamente individuate:
un posto auto (12,5 mq, esclusi gli spazi di manovra, di circolazione e disimpegno) per ogni addetto, con un minimo di 1mq/4 mq di superficie
Nei casi di ampliamento si applica il parametro sopra indicato.
1. Oltre alla possibilità di intervento con le diverse categorie d'intervento edilizio definite dal RUE (nei limiti dell' ampliamento, ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, interventi sull'esistente), nonché la possibilità di adeguamento una-tantum definite nello stesso RUE, il POC potrà consentire la rilocalizzazione delle superfici utili (come definite dal RUE) nell'ambito della stessa area, anche mediante nuova costruzione, a seguito di una verifica di sostenibilità dell'intervento e di corretto inserimento paesaggistico, per consentire prioritariamente l'ammodernamento e/o riordino degli insediamenti esistenti.

Art. 85 ter Aree di valorizzazione degli elementi antropici a prevalente carattere artigianale – deposito all'aperto

1. Sono perimetrati come tali sulle cartografie di PSC modeste aree di origine artigianale realizzate ex novo nel corso della vigenza dei precedenti piani regolatori. Tali aree sono in generale caratterizzate dalla presenza di depositi all'aperto legati ad attività per lo più artigianali (legnami, materiali edili, ecc.), di notevole valore socio/economico e funzionali a garantire un presidio del territorio, inseriti in un contesto rurale ma prossimi al territorio urbanizzato.
2. E' prescritta inoltre la piantumazione di siepi sempreverdi ed alberature preferibilmente autoctone necessarie all'inserimento delle opere nell'ambiente naturale e nel paesaggio, lungo tutto il perimetro dell'area.

Art. 86 Aree di valorizzazione degli elementi antropici a prevalente carattere produttivo-della filiera lattiero-casearia

1. Sono perimetrati come tali sulle cartografie di PSC piccoli nuclei edilizi di origine produttiva realizzati ex novo nel corso della vigenza dei precedenti piani regolatori, o riconosciuti come tali con riconversione all'attività produttiva di edifici rurali dismessi. Tali insediamenti sono caratterizzati dalla presenza di un tessuto produttivo diffuso e socio/economicamente imprescindibile; in particolare con riferimento alle aree di valorizzazione della filiera lattiero-casearia.
2. In quanto tali si pongono, in una scala gerarchica, come intermedi tra gli ambiti produttivi (come definiti ai sensi della LR 20/00 e s.m. e i.) ed il territorio rurale. A tali insediamenti viene

riconosciuto un ruolo specifico nello sviluppo socio economico del territorio e quindi ricorre la necessità e l'opportunità di adottare per essi una peculiare politica di governo che, regolandone lo sviluppo, ne garantisca una crescita ordinata e coordinata con i limiti posti dalla necessità del loro inserimento ambientale e paesaggistico nel tessuto rurale cui sono inseriti. L'ampliamento della perimetrazione di tali insediamenti è governato dal POC. Nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi del PSC, le modalità di intervento edilizio all'interno di tali insediamenti sono disciplinate dal RUE e, quando non diversamente prescritto, si attuano attraverso intervento diretto.

3. All'interno delle Aree di valorizzazione degli elementi antropici delle attività produttive (filiera latiero-casearia), se ed in quanto individuate dal piano, si applicano i seguenti indirizzi normativi con alcune disposizioni particolari volte ad incentivare la permanenza e la riqualificazione delle attività sul territorio (possibilità di ampliamenti differenziati rispetto alle altre attività produttive minori diffuse sul territorio, promozione di idoneo mix funzionale in relazione al turismo, ai circuiti dei prodotti tipici, criteri di intervento differenziati in relazione all'ambito rurale di appartenenza, ecc.).
4. In tali aree è ammessa la presenza dei seguenti usi:
U1, U5.1, U5.2.a, U7, U12b, U15, A1, A2, A5, A6, A7, A9
5. Dotazioni territoriali
Parcheggi di urbanizzazione, da realizzarsi all'interno del lotto o, su convenzione di PUA, nelle aree appositamente individuate:
un posto auto (12,5 mq, esclusi gli spazi di manovra, di circolazione e disimpegno) con un minimo di 1mq/4 mq di superficie
Nei casi di ampliamento si applica il parametro sopra indicato.

Art. 88 Aree per lo sviluppo di attività ricreative e per il tempo libero

1. All'interno degli ambiti rurali sono stati individuati dal PSC nelle tavole "Piano Strutturale – Quadro di Assetto Territoriale" le aree per lo sviluppo delle attività ricreative e per il tempo libero.
2. In queste aree il POC potrà consentire interventi volti a favorire lo sviluppo e la valorizzazione di attività ricreative legate al tempo libero turistico-alberghiere e assimilabili, prioritariamente diretti al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, in riferimento ai seguenti usi:
U1, U4, U6, U7, U20, A1, A2, A8, A13, A14, A15.
3. Dotazioni territoriali
Parcheggi di urbanizzazione, da realizzarsi all'interno del lotto o, su convenzione di PUA, nelle aree appositamente individuate:
un posto auto (12,5 mq, esclusi gli spazi di manovra, di circolazione e disimpegno) con un minimo di 1mq/4 mq di superficie
Nei casi di ampliamento si applica il parametro sopra indicato.
4. Le nuove realizzazioni o gli ampliamenti dovranno garantire il fabbisogno di parcheggi pubblici conseguenti, oltre all'adeguamento delle dotazioni territoriali che a seguito degli interventi dovessero risultare carenti o che non siano già presenti.

Art. 88 bis Aree idonee alla localizzazione di depositi di terreno e rocce di scavo

1. Ai sensi dell'art. 168 del Dlgs 152/06 e s.m.e i. con il POC possono essere individuate, negli ambiti AVP e AAP del territorio rurale comunale, aree destinate ad ospitare depositi di terreno e rocce di scavo al fine di rimodellare i versanti.
2. Tali aree dovranno essere previste nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nelle norme di tutela e vincoli previste dal PSC e dal RUE; nelle norme di settore e con particolare riferimento al TU ambientale Dlgs 152/06 esmei; nelle previsioni di pianificazione sovraordinate, in particolare il PTCP della Provincia di Modena.
3. Dismessa l'attività dovrà essere garantita la riforestazione e rivegetazione naturale ed artificiale dei luoghi, con un progetto di sistemazione forestale.

Art. 88 ter Aree per progetti locali di valorizzazione della vocazione turistica del territorio

1. Negli ambiti rurali sono individuate dal PSC nelle tavole "Piano Strutturale – Quadro di Assetto Territoriale" le Aree per progetti di valorizzazione della vocazione turistica.
2. In tali aree con il POC potranno essere consentiti interventi compatibili con gli obiettivi del territorio rurale, volti a favorire la valorizzazione del patrimonio economico, socio-culturale, ambientale e paesaggistico locale mediante lo sviluppo dell'agriturismo, del turismo rurale, di attività di maneggio equestre, ricovero animali da mostra, ecc., nonché la creazione di nuove opportunità di sviluppo socio-economico in territorio rurale, in riferimento ad attività già esistenti o in fase di avvio alla data di approvazione del PSC.
3. Le attività insediabili sono sostanzialmente riconducibili principalmente agli usi U7, U30, A.12, A13, A14 e assimilabili e comprendono: attività connesse alla fruizione del territorio, e all'integrazione dell'attività turistica in territorio rurale (cassette in legno di dimensioni modeste, ecc.) anche mediante la realizzazione di strutture leggere ed elementi rimovibili; strutture aperte e ricoveri per l'esposizione di animali (fauna locale e non), purchè compatibili con la situazione climatica e con il contesto ambientale; sedi di associazioni per il coordinamento delle attività venatorie ed ambientali, ecc., nel rispetto delle norme igienico-sanitarie dettate dall'ASL e delle necessarie dotazioni territoriali. In queste aree è inoltre consentita la realizzazione di funzioni a supporto dell'attività esistente, quali musei, sale mostra, sale accoglienza, secondo le disposizioni specifiche di RUE.
4. La realizzazione degli interventi dovrà fare uso di risorse rinnovabili per la produzione energetica, elementi e tecnologie costruttive a basso impatto ambientale, utilizzo di materiali locali e tipologie degli elementi consone al contesto rurale, sulla base delle disposizioni di RUE. L'intervento dovrà essere supportato da un verifica del corretto inserimento paesaggistico e ambientale, sulla base delle disposizioni di RUE.

Capo 3.4 - DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

Art. 89 Classificazione

1. Il sistema delle dotazioni territoriali è stato individuato dalle tavole "Piano Strutturale – Quadro di Assetto territoriale" e comprende:

- le infrastrutture per la mobilità;
- le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;
- gli impianti e reti tecnologiche di rilievo comunale e sovracomunale; attrezzature e spazi collettivi;
- dotazioni ecologiche e ambientali.

2. Le infrastrutture per la mobilità si distinguono in:

- Infrastrutture stradali per la mobilità territoriale, in cui si evidenziano le Infrastrutture stradali per la mobilità territoriale suddivise in: esistenti, esistenti da potenziare/riqualificare e in progetto.
- Infrastrutture stradali per la mobilità locale extraurbana, che individuano la viabilità locale al di fuori del perimetro dei centri urbani così come individuati sulla tavola "Piano Strutturale - Quadro delle Invarianti", ed in particolare si distinguono in: esistenti, esistenti da potenziare/riqualificare e in progetto.
- Infrastrutture stradali per la mobilità locale urbana, che individuano la viabilità locale interna al perimetro dei centri urbani così come individuati sulla tavola "Piano Strutturale - Quadro delle Invarianti", ed in particolare si distinguono in: esistenti, esistenti da potenziare/riqualificare e in progetto.
- Percorsi, suddivisi in: percorsi pedonali urbani esistenti e quelli in progetto; principali percorsi escursionistici (che nelle parti in cui gli stessi coincidono con la viabilità storica di cui all'art. 41 delle presenti norme sono assoggettate alla medesima disciplina di tutela); impianti di risalita utilizzati anche a scopi escursionistici.
- Fermate di trasporto pubblico su gomma situate all'interno dei principali nuclei urbani.

3. Inoltre sono state previste:

- Aree di valorizzazione delle dotazioni territoriali, che individuano quelle aree, slarghi, piazze o assi stradali urbani che necessitano di interventi progettuali d'insieme, coordinati e pianificati, volti alla valorizzazione funzionale, progettuale e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali stradale oggetto d'intervento;
- Aree di valorizzazione delle dotazioni territoriali ed ambientali, che individuano quel sistema di aree verdi urbane esistenti e/o in progetto che necessitano di interventi progettuali d'insieme, coordinati e pianificati, volti alla valorizzazione funzionale, progettuale e alla fruizione, configurandosi quindi come ampie aree a verde strutturali che offrano differenti possibilità di utilizzo ludico, per il tempo libero e come elemento di connessione urbana alternativo alla viabilità stradale.

4. Le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti si distinguono in:

- Elettrodotti;
- Impianti per la comunicazione.

5. Gli impianti e reti tecnologiche di rilievo comunale e sovracomunale sono caratterizzati da: impianti per la produzione di energia.

6. Le attrezzature e spazi collettivi si distinguono in:

- Attrezzature a servizi;
- Aree a verde attrezzate;
- Attrezzature per lo sci esistenti ed in progetto, ovvero spazi per attività sportive e del tempo libero legate all'attività sciistica;
- Parcheggi pubblici;
- Direttrici di sviluppo del verde urbano, che definiscono le direttrici di localizzazione inderogabile delle previsioni di verde urbano negli ambiti di nuovo insediamento.
- Filari alberati, esistenti ed in progetto, per i cui interventi si rimanda al RUE e suoi allegati.

7. Le dotazioni ecologiche e ambientali si distinguono in:

- Invasi per l'approvvigionamento idrico;
- Stazioni ecologiche attrezzate (SEA);
- Aree a verde con funzioni ecologiche ed ambientali, che non determinano alcuna capacità edificatoria;
- Fasce di mitigazione degli impatti elettromagnetici, ovvero le fasce di rispetto degli elettrodotti ai sensi della LR 30/2000, nonché della LR 20/2000 art A-25;
- Fasce di mitigazione degli impatti acustici ed atmosferici, individuate nel PSC e che coincidono con alcune fasce di rispetto stradali, al fine di mitigare gli impatti acustici e atmosferici generati dal traffico veicolare sulle arterie di mobilità più importanti;
- Elementi per il miglioramento paesaggistico ambientale degli interventi, ovvero la previsione progettuale e messa a dimora di elementi vegetazionali per favorire l'inserimento paesaggistico degli ambiti di nuovo insediamento;
- Impianti per la potabilizzazione dell'acqua;
- Impianti di depurazione e Fosse Imhoff sia esistenti che in progetto.

Art. 90 Attuazione degli interventi relativi alle dotazioni territoriali

1. Le dotazioni previste dal PSC possono essere attuate:

- a) direttamente dall'Amministrazione Comunale, previa acquisizione dell'area necessaria e attraverso proprie fonti di finanziamento o previo accordo con privati interessati all'attuazione e alla futura gestione degli interventi e dei servizi connessi;
- b) attraverso il POC, entro gli Ambiti di nuovo insediamento (NIL1, NIL2, NIL3, NIL4), gli eventuali ambiti di riqualificazione e gli ambiti di nuovo insediamento produttivo (APNL1, APNL3) sulla base delle indicazioni del PSC; ma secondo modalità procedurali, tecniche ed economiche definite dal POC;
- c) attraverso il POC, entro gli ambiti consolidati AC, qualora si ritenga in quella sede di promuovere entro il termine di validità del POC, sia direttamente che attraverso Accordi con i privati, interventi di adeguamento delle dotazioni esistenti nelle aree sopra citate.

Art. 91 Definizione e articolazione delle attrezzature e spazi collettivi

1. L'articolazione tipologica degli spazi e attrezzature collettive individuati dal PSC è la seguente:

- d) Attrezzature collettive (culturali, religiose, sociali, ricreative, sanitarie, ecc.);
- e) Attrezzature per l'istruzione;
- f) Attrezzature e impianti sportivi; Parchi, verde pubblico attrezzato;
- g) Parcheggi pubblici.

2. Le previsioni di ambiti di riqualificazione e di ambiti per i nuovi insediamenti inserite nel presente PSC contengono, nelle schede relative ai rispettivi ambiti, indicazioni qualitative e quantitative relative alle attrezzature e spazi collettivi. Nelle varie fasi del processo attuativo del PSC tali spazi non possono comunque costituire una dotazione inferiore ai valori minimi indicati al comma 3 dell'art. A-24 della L.R. 24.3.2000 n.20, vale a dire:

30 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale negli insediamenti residenziali;

100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali;

una quota non inferiore al 15% della superficie complessiva destinata ad insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso.

Art. 92 Modalità di attuazione

1. Tenuto conto delle dotazioni esistenti, il PSC definisce, per ciascun ambito del territorio comunale, il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare, e fissa i relativi requisiti funzionali di accessibilità e fruibilità sociale.
2. Il POC:
 - articola e specifica nelle diverse tipologie di attrezzature la dotazione complessiva fissata dal PSC;
 - programma la contemporanea realizzazione e attivazione, contestuale agli interventi di trasformazione previsti, delle attrezzature e spazi collettivi connessi;
 - individua gli spazi e le attrezzature collettive che devono essere realizzate nell'arco di tempo della propria validità.

Art. 93 Infrastrutture per la mobilità

1. Ai sensi degli art.A-5 ("Sistema delle infrastrutture per la mobilità") e A-23 ("Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti") il PSC individua:
 - h) il sistema delle infrastrutture per la mobilità esistenti di rilievo strutturale, sia all'interno degli ambiti urbani consolidati, sia nel territorio rurale;
 - i) le fasce territoriali entro le quali si prevede la realizzazione della viabilità di progetto, costituita dalla viabilità extraurbana principale, dalla viabilità urbana principale e dai collegamenti tra i due sistemi di viabilità;
 - j) le piste ciclabili con caratteristiche di connessione strutturale, esistenti e di progetto.
2. Le caratteristiche tecniche delle infrastrutture di progetto sono definite dal RUE.
3. E' compito del POC dare attuazione all'assetto infrastrutturale individuato dal PSC, sia attraverso interventi inseriti nel programma delle opere pubbliche, sia attraverso il concorso delle opere inserite all'interno degli ambiti di nuovo insediamento e da riqualificare, garantendo che esse corrispondano per tracciato, funzionalità e prestazioni a quanto richiesto in sede di PSC e di RUE.
4. Il PSC classifica le infrastrutture per la mobilità. Le infrastrutture per la mobilità territoriale rappresentano la viabilità di rilevanza regionale e provinciale più importante che interessa i comuni, in particolare la SS12 Abetone-Brennero, la SP 4 Fondovalle Panaro, la SP 324 Passo delle Radici, la SP 40 Vaglio, la SP 28 Palagano, la SP 23 Valle Rossenna.
5. La viabilità territoriale esistente ha proprie fasce di rispetto che derivano dalla classificazione stradale sulla base dell'individuazione del Codice della Strada. Nei tratti interni ai centri urbani, così come individuati nelle tavole "Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti". Le fasce di rispetto valide saranno quelle stabilite dal RUE
6. La viabilità territoriale da potenziare ha anch'essa proprie fasce di rispetto che derivano dalla classificazione stradale sulla base dell'individuazione del Codice della Strada. Nei tratti interni ai centri urbani, così come individuati nelle tavole "Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti". Le fasce di rispetto valide saranno quelle stabilite dal RUE
7. La viabilità territoriale in progetto ha proprie fasce di rispetto che derivano dalla classificazione stradale sulla base dell'individuazione del Codice della Strada. Nei tratti interni ai centri urbani, così come individuati nelle tavole "Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti". Le fasce di rispetto valide saranno quelle stabilite dal RUE Queste fasce di rispetto per infrastrutture in progetto dovranno essere previste sulla base dell'ipotesi realizzativa prevista.

8. Il declassamento di alcuni tratti di viabilità, da territoriale a locale, per effetto delle previsioni del PTCP, non costituisce variante al PSC.
9. Le infrastrutture stradali per la mobilità locale rappresentano la viabilità di comunicazione di rango strada comunale e strada vicinale.
10. Le strade vicinali di cui al precedente comma sono quelle esistenti effettivamente utilizzate allo scopo e comunque tutte quelle rilevate dalla CTR che costituisce il supporto della cartografia di PSC.
11. La viabilità locale esistente ha proprie fasce di rispetto che derivano dalla classificazione stradale sulla base dell'individuazione del Codice della Strada. Nei tratti interni ai centri urbani, così come individuati nelle tavole "Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti". Le fasce di rispetto valide saranno quelle stabilite dal RUE
12. La viabilità locale da potenziare ha anch'essa proprie fasce di rispetto che derivano dalla classificazione stradale sulla base dell'individuazione del Codice della Strada. Nei tratti interni ai centri urbani, così come individuati nelle tavole "Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti". Le fasce di rispetto valide saranno quelle stabilite dal RUE.
13. La viabilità locale in progetto ha proprie fasce di rispetto che derivano dalla classificazione stradale sulla base dell'individuazione del Codice della Strada. Nei tratti interni ai centri urbani, così come individuati nelle tavole "Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti". Le fasce di rispetto valide saranno quelle stabilite dal RUE. Queste fasce di rispetto per infrastrutture in progetto dovranno essere previste sulla base dell'ipotesi realizzativa prevista.
14. La promozione di alcuni tratti di viabilità, da locale a territoriale, non costituisce variante al PSC.
15. Nelle aree di valorizzazione delle dotazioni territoriali gli interventi devono essere sottoposti a progettazione unitaria.

Art. 94 Parcheggi pubblici

1. Il PSC redatto in forma associata prevede un complesso di interventi che includono la realizzazione di parcheggi pubblici come parte integrante del programma urbanistico. I principali parcheggi sono previsti in prossimità delle aree urbane centrali, e in corrispondenza delle funzioni a maggiore attrattività di pubblico.
2. Nell'ambito dei piani attuativi in corso di completamento va garantito che alla dotazione di parcheggi pubblici prevista corrisponda un'effettiva disponibilità (sistemazione e cessione dell'area all'Amministrazione comunale). Nella disciplina degli ambiti urbani consolidati il PSC prevede, in base alla situazione specifica dell'ambito, obiettivi di qualità nella dotazione di parcheggi ad uso pubblico, da perseguire attraverso le diverse modalità attuative (programmi di riqualificazione, interventi convenzionati, ecc.).
3. La dotazione di parcheggi privati nella realizzazione di nuove abitazioni deve essere tale da escludere l'esigenza di uso di spazi pubblici (bordo strade, spazi pedonali) per il parcheggio di auto dei residenti. I nuovi interventi devono prevedere, nella sistemazione dei parcheggi pubblici principali, spazi attrezzati per le biciclette, e la connessione con la rete principale dei percorsi ciclabili.

Art. 96 Dotazioni ecologiche e ambientali

1. Ai sensi dell'art.A-25 della L.R. 24.3.2000 n.20, le dotazioni ecologiche e ambientali sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e al risanamento dell'aria e dell'acqua e alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata quali le "Aree a verde privato con funzioni ecologiche e ambientali", comprendenti sia aree a verde privato in ambiti storici che in ambiti urbani consolidati, che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, eventualmente attraverso specifiche modalità di sistemazione delle aree pertinenziali stabilite in sede di PSC di POC e di RUE.

Art. 97 Dotazioni di rilievo locale - Definizioni e articolazione

1. Il PSC definisce:
 - gli interventi necessari per l'adeguamento delle reti infrastrutturali delle strade, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici di interesse generale, anche attraverso un'individuazione cartografica di massima nelle tavole in scala 1:5.000
 - l'elenco degli interventi necessari per l'adeguamento delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (impianti e opere di prelievo e trattamento idrico, rete fognaria, impianti di depurazione);
 - impianti per la raccolta dei RSU
 - impianti di distribuzione energia elettrica, gas e illuminazione pubblica;
 - impianti e reti di comunicazioni.
2. E' compito del POC garantire che l'attuazione degli interventi programmati, negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare, avvenga previa verifica di adeguatezza delle reti esistenti, ovvero di contestuale realizzazione delle infrastrutture necessarie, così come definite in tale sede, accertando le caratteristiche e l'efficienza delle reti esistenti e definendo i nuovi interventi necessari.

Art. 98 Impianti per la produzione di energia da risorse rinnovabili

1. Il PSC, nella tavola "Piano Strutturale – Quadro di Assetto Territoriale", individua gli "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti". In particolare per gli impianti per la produzione di energia da risorsa idroelettrica, quindi con la presenza di una centrale idroelettrica che può essere di grandi dimensioni o di dimensioni minori, esistenti ed in progetto. Per le centrali idroelettriche esistenti (e per tutte le altre centrali che utilizzano risorse rinnovabili) sono consentiti gli interventi di ampliamento dei locali e di ristrutturazione edilizia, in coerenza con quanto previsto dalle presenti norme per gli edifici tutelati a seguito del censimento degli insediamenti in territorio rurale e delle categorie d'intervento ammesse.
2. Il PSC, nella tavola "Piano Strutturale – Quadro di Assetto Territoriale", individua la possibile localizzazione di impianti per uso Parchi Eolici, quali siti per cui sono stati raggiunti e sottoscritti accordi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da risorsa eolica. Tale localizzazione è puramente indicativa.

3. Il PSC, nella tavola "Piano Strutturale – Quadro di Assetto Territoriale", individua la possibile localizzazione di un "Sito di possibile localizzazione di impianti per uso Parchi Eolici", quali siti potenzialmente vocati ad ospitare impianti anemometrici per la raccolta dati, finalizzati alla possibile realizzazione di parchi eolici. Tale localizzazione è puramente indicativa. La loro realizzazione sarà assoggettata alle norme di settore, agli indirizzi e prescrizioni di pianificazione sovralocale, nonché alle norme sulla VAS e VIA.
4. Il PSC, nella tavola "Piano Strutturale – Quadro di Assetto Territoriale", individua la possibile localizzazione di "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in progetto", quali siti potenzialmente vocati ad ospitare impianti idroelettrici, fotovoltaici, termici, geotermici e da altre fonti rinnovabili. Tale localizzazione è puramente indicativa. La loro realizzazione sarà assoggettata alle norme di settore, agli indirizzi e prescrizioni di pianificazione sovralocale, nonché alle norme sulla VAS e VIA.
5. Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 9, il PSC individua, nella tavola "Piano Strutturale – Quadro di Assetto Territoriale", gli "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in progetto", autorizzati a seguito della positiva conclusione delle necessarie procedure di VIA, ai sensi della L.R. 9/99 e s.m. e i.:
 - centralina idroelettrica sul Torrente Rossenna, presso Montecerreto; si intendono qui integralmente recepiti i contenuti della specifica Variante al PSC, approvata con Del. C.C. n. 43 del 15/11/12.Per tali impianti è ammessa, anche se non specificamente indicata in cartografia, la realizzazione delle reti tecnologiche e infrastrutture accessorie e di supporto necessarie (opere di presa, condotte idriche anche in pressione-condotte forzate-, vasche di carico, serbatoi idrici interrati, elettrodotti aerei e/o interrati, ecc.), e sono previsti i rispetti e le servitù come previsto alla conclusione della procedura di VIA.

Art. 99 Promozione del risparmio energetico e idrico e della qualità ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi

1. Il PSC prevede che in sede di programmazione degli interventi (POC) siano soggetti a studio di fattibilità per l'impiego di energie alternative (solare, fotovoltaico, co-generazione, ecc.), con obbligo di introduzione di misure finalizzate al contenimento dei consumi e all'impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante, gli interventi urbanistici compresi tra i seguenti:
 - Ambiti di riqualificazione
 - Ambiti di nuovo insediamento
 - Poli funzionali
 - Interventi rilevanti di nuovo insediamento o di trasformazione entro gli Ambiti specializzati per insediamenti produttivi di rilievo sovracomunale.
2. Il Regolamento Urbanistico Edilizio prevede specifiche norme per promuovere il risparmio energetico e idrico e l'uso di energie alternative gli interventi edilizi diffusi. In termini generali, il RUE richiede in modo generalizzato soluzioni tecniche finalizzate alla riduzione dei consumi energetici per effetto di scelte sull'architettura, le tecnologie e i materiali, gli impianti.

Promozione della qualità ecologica degli interventi edilizi

1. Il P.S.C. promuove la qualificazione degli interventi edilizi attraverso specifiche forme di incentivazione economica, con la finalità di migliorare la compatibilità ambientale, la sicurezza, la salubrità e l'economicità dell'abitazione per la cittadinanza.
2. A tal fine sono considerati requisiti obbligatori alcuni tra i requisiti individuati dalla normativa regionale come "volontari", limitatamente agli interventi soggetti a POC (di cui al punto precedente), e viene incentivata la loro applicazione – anche in misura superiore quanto previsto dalla normativa regionale.
3. I contenuti e gli obiettivi oggetto di regolamentazione sono:
Sicurezza: riduzione dei rischi di incidenti domestici
Salute: eliminazione di materiali insalubri - accorgimenti progettuali specifici per la qualità sanitaria degli ambienti
Qualità ecologica: aspetti bioclimatici, correttezza delle scelte progettuali nelle relazioni con l'ambiente, progettazione e gestione delle aree verdi
Risparmio di risorse: accorgimenti per la riduzione degli sprechi di risorse (recupero idrico, raccolta differenziata, ecc.)
Tutela ambientale: scelte progettuali finalizzate alla tutela di componenti ambientali (suolo, sottosuolo, paesaggio, ecc.)
Qualità della vita: scelte relative alla protezione degli abitanti dagli impatti esterni, e per il miglioramento del comfort abitativo
Concorso alla qualità urbana: decoro delle sistemazioni esterne, coerenza del disegno rispetto al contesto urbano
4. I progetti edilizi che, sulla base della documentazione progettuale presentata e dell'accertamento della corretta esecuzione delle opere, saranno considerati meritevoli di acquisire un marchio di qualità edilizia da parte dell'Amministrazione Comunale, potranno fruire di un incentivo costituito da una riduzione degli oneri di urbanizzazione e da ridotte aliquote fiscali, fissate annualmente in sede di Bilancio. Altre forme di incentivazione potranno essere messe a punto dal Comune, anche d'intesa con altri soggetti economici e sociali.
5. I premi edificatori per interventi volti alla promozione degli interventi per il risparmio energetico ed idrico sono concessi nell'ordine del 10% di premio di maggiorazione edificatoria. Questo premio assegnato per ogni ambito potrà essere utilizzato anche per singoli interventi edificatori dell'ambito, ma il premio utilizzabile dovrà essere sempre il 10% in più della SU realizzabile. È inoltre consentito il solo l'utilizzo del premio di edificabilità non applicato da interventi interni all'ambito già realizzati e che perciò non hanno usufruito di tale incentivo, non altresì consentito l'utilizzo del premio edificatorio per la SU non ancora utilizzata, che dovrà restare a disposizione di dei futuri interventi sia come SU che come premio edificatorio.

Art. 100 Regolamento del verde e del paesaggio

1. La disciplina generale in merito alla tutela, al miglioramento, all'ampliamento e alla nuova costituzione del patrimonio vegetazionale del territorio comunale è definita dal "Regolamento del verde e del paesaggio" previsto dal RUE e ne costituisce parte integrante.
2. In sede di RUE sono definiti i requisiti di ciascuna tipologia di area verde sulla base dei seguenti indirizzi generali di PSC:
 1. favorire, attraverso la pianificazione e la progettazione del verde, la massima continuità degli spazi e delle attrezzature pubbliche, per creare un sistema integrato e continuo di fruizione, coordinata con il sistema della mobilità ciclopedonale;

2. curare la ubicazione ottimale e la visibilità agli accessi, ponendoli in relazione con i parcheggi ed i servizi di trasporto pubblico;
3. rispondere alle esigenze diversificate degli utenti, garantendo la coesistenza di usi diversi e la sicurezza degli utenti stessi;
4. assicurare la massima aderenza delle specie vegetali di nuovo impianto al contesto ambientale locale, secondo criteri di coerenza ecologica, dimensionale, formale e funzionale;
5. preservare le emergenze paesaggistiche di rilievo favorendo quelle forme di fruizione che non arrechino danni e conflittualità d'uso con le pratiche di gestione e conservazione delle aree stesse;
6. proteggere la fauna selvatica;
7. scegliere sistemi costruttivi e materiali funzionali e durevoli;
8. eliminare le barriere architettoniche esistenti;
9. per il restauro dei giardini storici scegliere sistemi costruttivi e materiali consoni alle tradizioni costruttive locali e selezionare specie vegetali e varietà rispondenti alla tipologia di giardino in esame ed alle scelte varietali tipiche dell'epoca di impianto del giardino stesso;
10. favorire soluzioni progettuali che riducano i costi e le esigenze di manutenzione.

3. Il campo d'applicazione del Regolamento del verde e del paesaggio comprende:

- verde pubblico esistente
- verde pubblico di nuova previsione
- filari alberati esistenti ed in progetto.

Art. 101 Perequazione urbanistica e concorso alla realizzazione delle dotazioni territoriali

1. Negli ambiti di nuovo insediamento la SU minima e massima realizzabili definite potranno essere utilizzate anche per singoli interventi edificatori riguardanti stralci dell'ambito medesimo, ma qualora un intervento parziale nell'ambito con l'utilizzo di SU minima consente ai successivi interventi interni all'ambito la possibilità di utilizzo della quota massima consentita sulla base della ST utilizzata con la possibilità di aggiungere anche la SU non utilizzata dall'intervento precedente nelle proporzioni rispetto alla ST impegnata.

Art. 102 Inidoneità territoriale per insediamenti e strutture fisse di protezione civile

1. Il PSC del Comune di Lama Mocogno, sulla base della vulnerabilità geologica, idrogeologica ed idraulica può, per le finalità di protezione civile, individuare aree a diverso grado di inidoneità per insediamenti e strutture fisse di protezione civile: Aree inidonee; Aree generalmente inidonee con porzioni interne idonee da individuare; Aree idonee per strutture e insediamenti temporanei in occasione di eventi calamitosi non di natura idraulica; Aree da sottoporre a verifica.

Aree inidonee. In tali aree non è possibile l'allestimento di campi di emergenza e/o strutture fisse di protezione civile; sono possibili invece attività temporanee eventualmente supportate da strutture amovibili che non prevedano però l'insediamento continuo, anche se per un periodo limitato, di persone.

Aree generalmente inidonee con porzioni interne idonee da individuare In tali aree si applicano le disposizioni di cui al comma 2° ad eccezione di quelle porzioni appartenenti ad aree e/o edifici da individuare che, per loro natura, sono invece idonee alle attività di protezione civile;

tali aree e/o edifici, da individuare in sede di POC, appartengono alle seguenti esemplificative tipologie: parchi urbani, campi sportivi, edifici pubblici strategici, edifici e/o aree private a fruizione e/o potenziale fruizione collettiva.

Aree idonee per strutture e insediamenti temporanei in occasione di eventi calamitosi non di natura idraulica. Tali aree non sono idonee per vulnerabilità idraulica; è possibile però, per eventi calamitosi non di natura idraulica, insediare attività temporanee di emergenza senza l'ausilio di nuove strutture fisse inamovibili.

Aree da sottoporre a verifica. Tali aree non hanno limitazioni di natura geologica, idrogeologica ed idraulica ma per definire la loro idoneità/inidoneità occorre sottoporle a livello di POC alla verifica dei seguenti ulteriori aspetti: condizioni clivometriche, condizioni di accorpamento geometrico, condizioni paesaggistiche in relazione alla durata dell'intervento, copertura vegetale con particolare riferimento al bosco.

2. Nel Comune di Lama Mocogno l'area preposta ad ospitare la sede della Protezione Civile e le sue attrezzature è localizzata nella Frazione delle Piane di Mocogno, in località il Poggio, individuata nella tavola 3 del PSC come "Attrezzature a servizio esistenti – Attrezzature di interesse comune".

Art. 103 Rete distributiva delle strutture commerciali

1. La collocazione sul territorio della rete distributiva commerciale è individuata dal POC in conformità alla pianificazione sovraordinata.
2. La disciplina attuativa relativa agli insediamenti commerciali è contenuta nel RUE.

Art. 104 Impianti per la distribuzione di carburante

1. Il PSC individua come fronti stradali idonei al trasferimento e/o localizzazione di impianti per la distribuzione di carburante tutti i fronti stradali esterni al perimetro del territorio urbanizzato.
2. Il trasferimento degli impianti esistenti e/o la localizzazione di nuovi impianti, fatti salvi i criteri stabiliti dalla normativa regionale vigente, sono demandati al POC.
3. Le modalità di intervento per i distributori di carburante sono disciplinate dal RUE.

Art. 105 Individuazione dei centri abitati

1. Il PSC (Quadro di assetto territoriale in scala 1:5.000) delimita i centri abitati (con una perimetrazione coincidente con il perimetro del territorio urbanizzato) che comprendono le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi.
2. I perimetri dei centri abitati, di cui al comma precedente, sono aggiornati in conseguenza delle nuove edificazioni secondo la procedura prevista dal Nuovo Codice della Strada. Le nuove perimetrazioni costituiscono adeguamento della strumentazione urbanistica comunale.

Art. 106 Attuazione degli ambiti di nuovo insediamento in relazione all'approvvigionamento idrico

1. Poiché il Quadro Conoscitivo condiviso di PSC ha evidenziato l'esistenza di una carenza, seppure limitata, di risorsa idrica la cui risoluzione deve essere preventiva alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali o produttivi, l'adozione dei POC deve essere preceduta dalla

quantificazione e il successivo accertamento della disponibilità della risorsa idrica necessaria ad assicurare la fornitura del minimo standard per ogni unità immobiliare di progetto.

2. Le verifiche di cui al comma 1 saranno effettuate in sede di formazione del POC, ex Art. 34 comma 3 della LR 20/2000, d'intesa tra gli Enti ed Amministrazioni competenti ed il Comune con le modalità della Conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90. Le verifiche necessarie si svolgeranno in due fasi: una prima fase di analisi della quantità di risorsa disponibile e della quantità di risorsa necessaria ad assicurare la sostenibilità degli interventi; una successiva fase di definizione degli interventi eventualmente necessari al reperimento della risorsa necessaria e di verifica della realizzazione degli stessi al fine dell'accertamento della effettiva disponibilità della risorsa stessa.

Il Comune in qualità di ente competente all'adozione del POC, in fase di definizione del piano, convocherà una Conferenza di servizi istruttoria, (di seguito definita 'Conferenza di analisi'), con le modalità di cui alla L. 241/90, al fine di procedere alla determinazione della quantità di risorsa disponibile e della quantità di risorsa necessaria ad assicurare la sostenibilità degli interventi. Al Comune precedente è demandata la definizione delle proposte progettuali poste a fondamento del POC (esempio: n. alloggi insediabili nel quinquennio, n. abitanti equivalenti, ecc.ecc.) necessarie alla espressione dei pareri e delle valutazioni richieste alla conferenza di servizi e quindi la valutazione della quantità di risorsa che sarà necessaria ad assicurare le forniture standard alle unità immobiliari previste dal POC.

Gli enti convocati saranno:

- il Gestore degli impianti acquedottistici, cui sono demandate la valutazione della quantità di risorsa idrica disponibile tempo per tempo;
- l'ATO cui è demandata, attraverso l'analisi dello stato di attuazione degli investimenti previsti dal Piano di attivazione tempo per tempo vigente, la supervisione delle valutazioni espresse dal Gestore in rapporto alle ipotesi progettuali proposte dal Comune precedente;
- l'ARPA e l'AUSL cui sono demandanti i pareri inerenti gli aspetti sanitari ed ambientali;
- altri in relazione ad eventuali specifiche esigenze.

La Conferenza di analisi potrà concludersi con l'accertamento della disponibilità della risorsa idrica indispensabile alla realizzazione delle ipotesi progettuali o con la quantificazione della risorsa che dovrà essere reperita per assicurare le forniture standard alle unità immobiliari previste dal POC.

Successivamente, qualora non fosse stato definito in fase progettuale e quindi non fosse a priori noto in fase di analisi, il Comune precedente, a seguito delle determinazioni assunte dalla Conferenza di analisi, selezionerà gli ambiti sui quali realizzare nel quinquennio gli interventi di nuova edificazione o riqualificazione cui vuole darsi attuazione con il POC (art. 30 comma 10 LR 20/2000).

Sulla base delle risultanze delle selezioni effettuate e dei dati di progetto del POC, il Comune precedente convocherà una ulteriore Conferenza di Servizi istruttoria (di seguito definita Conferenza di sintesi) finalizzata alla espressione dei pareri previsti dalla LR 20/2000, così come di seguito meglio specificato

Qualora, sulla base delle determinazioni assunte dalla Conferenza di analisi, fosse stata riconosciuta l'esistenza e la disponibilità della risorsa necessaria ad assicurare le forniture standard alle unità immobiliari previste dal POC, fatto salvo ogni altro parere, la sottoscrizione del Verbale di chiusura della Conferenza di sintesi autorizzerà il Comune a procedere nella adozione / approvazione del POC nonché alla realizzazione delle previsioni in esso contenute, nei limiti inderogabili previsti dal piano medesimo. Del pari la sottoscrizione del Verbale costituirà impegno per il gestore a realizzare le forniture e gli interventi necessari per la realizzazione delle sole previsioni contenute nel POC, impegno che sarà sancito all'interno dei documenti contrattuali tra ATO e Gestore del S.I.I.

Quando, sulla base delle determinazioni assunte dalla Conferenza di analisi, fosse riconosciuta l'esistenza di una carenza di disponibilità della risorsa necessaria ad assicurare le

forniture standard alle unità immobiliari previste dal POC, la Conferenza di Analisi valuterà le possibili soluzioni strategiche e la loro fattibilità.

In caso di esito favorevole si procederà alla convocazione della Conferenza di Sintesi.

In caso di esito negativo (non si riscontrano soluzioni fattibili in termini tecnico/economici per dare risposta alla carenza di risorsa) il POC non potrà essere attuato. L'esito della Conferenza di analisi sarà vincolante per il Comune.

La Conferenza di sintesi convocata a seguito di esito positivo della conferenza di analisi sarà finalizzata alla individuazione e condivisione:

- delle soluzioni tecnico progettuali e finanziarie che risultano necessarie ed indispensabili per porre termine alla evidenziata situazione di carenza di disponibilità;
- delle competenze in merito alla realizzazione delle opere/impianti necessarie a porre in atto le soluzioni di cui sopra;
- dei tempi in cui tali soluzioni dovranno essere rese operative;
- dei metodi di verifica dei risultati ottenuti e dell'accertamento della effettiva disponibilità della risorsa idrica;
- degli atti che dovranno essere redatti al fine di accertare l'avvenuto superamento di tale stato di indisponibilità;
- delle modalità e dei tempi in cui si potrà procedere alla adozione approvazione del POC relativo, nonché alla sua effettiva realizzazione;
- di eventuali altri aspetti.

Gli enti convocati saranno: ATO, il Gestore, ARPA ed USL, ed altri in relazione a eventuali specifiche esigenze.

Al Comune procedente è demandata:

- la esatta definizione del POC;
- la prima proposizione delle soluzioni tecnico progettuali e finanziarie che risultano necessarie ed indispensabili per porre termine alla evidenziata situazione di carenza di disponibilità; tali proposte progettuali dovranno, in linea di massima, essere comprese tra quelle già analizzate da ATO in sede di approvazione del piano di prima attivazione;
- la eventuale rappresentanza dei privati che dovessero essere già stati individuati, in sede di accordo ex art. 18 LR 20/2000, per la realizzazione del POC. In questo caso detto accordo dovrà essere noto e costituire materia della Conferenza di sintesi.
- Ogni altro elemento utile alle finalità della conferenza di sintesi.

Al Gestore degli impianti acquedottistici è demandata:

- la proposizione di ipotesi progettuali e finanziarie alternative a quelle introdotte dal Comune in prima battuta,
- la valutazione della quantità di risorsa idrica che si renderà disponibile, tempo per tempo, a seguito della realizzazione degli interventi definiti in sede di conferenza di sintesi.

Ad ATO è demandata:

- la proposizione di ipotesi progettuali e finanziarie alternative a quelle introdotte dal Comune in prima battuta;
- la supervisione delle valutazioni espresse dal Gestore, per il tramite dell'analisi dello stato di attuazione degli investimenti previsti dalla conferenza di sintesi;

Spettano ad ARPA ed USL i pareri inerenti gli aspetti sanitari ed ambientali del caso.

La Conferenza di sintesi si concluderà con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa contenente:

- la definizione degli interventi progettuali necessari ad assicurare la sostenibilità del POC,
- la quantificazione delle risorse necessarie a realizzarli e le relative fonti di finanziamento, dandosi atto fin d'ora che saranno possibili oneri a carico del Comune procedente, o a chi per esso, a titolo di opere di urbanizzazione, per la quota parte degli importi che non fosse

possibile ricomprendere all'interno dei piani di investimento di ATO, ai sensi dell'art. 41 del disciplinare tecnico approvato dall'Assemblea dell'ATO;

- la individuazione del soggetto che procederà alla loro realizzazione;
- la individuazione dei tempi in cui tali soluzioni dovranno essere rese operative;
- le modalità con cui ognuno dei partecipanti dovrà dare esecuzione a quanto definito in sede di Conferenza di sintesi, nonché gli impegni e le garanzie finanziarie che si dovranno eventualmente produrre al fine di assicurare il raggiungimento della disponibilità di risorsa idrica necessaria;
- I metodi di verifica dei risultati ottenuti e di accertamento della effettiva disponibilità della risorsa idrica;
- la definizione degli atti che dovranno essere redatti al fine di accertare l'avvenuto superamento di tale stato di indisponibilità;
- la definizione delle modalità e dei tempi in cui si potrà procedere alla adozione approvazione del POC relativo, nonché alla sua effettiva realizzazione;
- altro.

ALLEGATI

ALLEGATO A: Disposizioni relative alle Aree a rischio idrogeologico molto elevato (zona A, B, C)

1 *NORMATIVA D'USO DEL SUOLO: ASPETTI URBANISTICO-EDILIZI*

Zona "A"

Le problematiche relative inducono, all'interno della zona perimetrata, ad inibire la realizzazione di nuovi fabbricati, pertanto:

- non sono ammessi interventi di nuova edificazione, né ampliamenti di edifici esistenti;
- sono invece ammessi, con particolare attenzione alle esigenze di consolidamento strutturale, interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle forme e nei modi di Legge (L.R. n. 47/1978 e successive modifiche, nonché legge n. 47/1985) di seguito indicati:
- opere interne;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo di tipo A e B;
- demolizione senza ricostruzione;
- recupero e risanamento delle aree libere;
- ristrutturazione edilizia, escluso il ripristino edilizio.

Zona "B"

Per questa zona si prescrive quanto segue:

- non sono ammessi interventi di nuova edificazione;
- sono ammessi tutti gli interventi già previsti per la zona "A";
- sono ammessi interventi di ampliamento delle unità edilizie esistenti entro il limite del 20% del volume edilizio preesistente.

Zona "C"

Per tale zona possono essere previsti sia gli interventi delle zone A e B anche con l'aggiunta del "ripristino tipologico" e del "ripristino edilizio", sia interventi di nuova edificazione in lotti interclusi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato definito ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 47/1978, o - eccezionalmente - in lotti di completamento, di ridotte dimensioni e modesto indice di fabbricabilità, individuati dallo strumento urbanistico all'esterno del suddetto perimetro di territorio urbanizzato, ma strettamente contigui all'abitato. Sempre in tale zona possono essere previsti nuovi edifici di servizio agricolo nelle aree individuate come zone agricole.

Gli interventi operati su tale zona devono essere eseguiti senza produrre drastiche alterazioni delle condizioni di equilibrio geostatico dei terreni, sia nel caso di scavi che di riporti.

Come prescrizioni generali, nel rispetto delle condizioni d'uso del suolo, gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente, sia in zona "A" come in zona "B" che in zona "C", fermo restando le autorizzazioni di cui all'art. 2 e i pareri di cui all'art. 13 della legge n. 64/1974, non devono comunque comportare aumenti di carico tali da influenzare negativamente l'equilibrio statico del terreno e devono prevedere nelle aree di pertinenza degli edifici:

- a) la perfetta tenuta degli impianti idrici/tecnologici;
- b) la perfetta raccolta e allontanamento delle acque di gronda;

c) il perfetto deflusso delle acque meteoriche nelle aree cortilive, giardini, ecc. per evitare ristagni o deflusso difficoltoso.

Gli impianti tecnologici di interesse pubblico (in particolare fognature e acquedotti) devono essere mantenuti con particolare cura provvedendo tempestivamente alla eliminazione di eventuali perdite.

2 *NORMATIVA D'USO DEL SUOLO: ASPETTI AGRO-FORESTALI*

Norme Generali

(comuni alle diverse zone e ai diversi tipi di copertura ed uso del suolo)

Nel perimetro dell'abitato da consolidare l'interesse preminente della gestione ed utilizzo economico dei terreni ricompresi diviene quello di raggiungere un assetto di stabilità: ogni altra considerazione, seppure tenuta in debito conto, non può che essere di ordine subordinato. Le prescrizioni che seguono devono essere applicate su tutto il territorio interessato dalla perimetrazione, sia di proprietà pubblica che di proprietà privata, da ogni soggetto avente rapporto con detto territorio.

Regimazione idrica superficiale

I proprietari ed i conduttori dei terreni, in particolare nelle lavorazioni agricole, devono realizzare una adeguata rete scolante principale e secondaria, della quale assicurano la manutenzione in piena efficienza. Parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale (fossi di guardia, di scolo, cunette stradali), liberandola dai residui di lavorazione dei terreni o di origine vegetale o da eventuali rifiuti.

Le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo di serbatoi, di abbeveratoi, ecc. debbono essere regimate e canalizzate in idonei collettori.

Movimento e livellamento terreno

Non sono consentiti in zona A e in zona B scavi, riporti e movimentazioni del terreno, compresi quelli finalizzati a miglioramenti agricoli. Sono permessi esclusivamente i movimenti di terreno necessari alla realizzazione della rete scolante o all'esecuzione di opere di consolidamento.

In zona C i movimenti di terreno possono essere ammessi, se previsti e disciplinati espressamente per tale zona e nel rispetto dei vincoli e delle normative territoriali esistenti, in ottemperanza ai quali dovranno essere acquisite anche le relative autorizzazioni.

Tutela opere idrauliche, di consolidamento e di regimazione idrica

Le opere di sistemazione superficiale e profonda sono sempre consentite, anche da parte di privati, previa presentazione di specifico progetto esecutivo ed autorizzazione del Servizio provinciale Difesa del Suolo, Risorse idriche e Risorse forestali, competente in materia. Tali opere devono essere sempre mantenute efficienti.

In nessun caso, ed in particolare nell'ambito delle lavorazioni agricole, le opere di questa tipologia, anche se sotterranee, devono essere danneggiate o scalzate. Tali opere non possono essere oggetto di modificazioni ed i terreni sui quali insistono, o con i quali hanno relazione di stabilità ed efficienza, non devono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni.

Scarpate stradali e fluviali

Le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazioni agricole.

Nelle lavorazioni agricole, dal loro margine superiore e inferiore deve essere mantenuta una distanza superiore a 1,5 m.

Le scarpate devono essere possibilmente recuperate alla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive. La vegetazione ripariale, dove presente, va mantenuta.

Viabilità

La viabilità poderale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenuti efficienti, dotandoli, di cunette, taglia-acque, altre opere consimili, atte ad evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali.

In particolare deve essere mantenuta efficiente, o ripristinata, la viabilità poderale, alla quale le lavorazioni agricole del terreno devono concedere una fascia di rispetto superiore a 1,5 m.

Transito dei veicoli a motore

Sulla viabilità forestale e poderale è consentito il transito dei mezzi motorizzati solo per lo svolgimento delle attività lavorative e di vigilanza, per la realizzazione di opere pubbliche e di sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e protezione civile, nonché ai residenti.

Al fine di evitare l'insorgere di fenomeni erosivi è vietato a chiunque transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei prati, nei pascoli, nei boschi, lungo le mulattiere o i sentieri, per scopi diversi da quelli sopra elencati.

Siepi ed alberi isolati

Nella lavorazione dei terreni a coltura agraria devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idraulica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale. Se mancanti, tali elementi lineari devono essere possibilmente ricostruiti e tutelati. Tali formazioni devono essere ricostituite anche a protezione di compluvi soggetti ad erosione. Trasformazioni nelle qualità di copertura e uso del suolo All'interno della perimetrazione, nelle zone A, B C sono sempre vietate le trasformazioni d'uso del suolo che presuppongono lavorazioni del suolo più intensive o frequenti di quelle in atto.

Sono ammesse esclusivamente trasformazioni verso gradi inferiori di intensità colturale (esempio: terreni soggetti a lavorazioni annuali → terreni soggetti a lavorazioni poliennali → prato stabile → incolti).

Disboscamento, decespugliamento

L'eliminazione di bosco e cespugli è sempre vietata. Si fa eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento versanti. In tal caso deve essere limitata allo stretto necessario. Dopo l'intervento, a cura dell'esecutore dello stesso, sulle superfici interessate viene reinsediata la vegetazione preesistente, se ne ricorrono la necessità e la possibilità tecnica e se l'operazione non costituisce di per sé un fattore turbativo dell'equilibrio del suolo: sempre e comunque la compagine vegetale deve essere ricostruita prendendo a modello le specie autoctone della zona, e deve essere adatta all'habitat che si è venuto a costituire, anche in fase pionieristica (impiego di specie erbacee ed arbustive). In presenza di condizioni estremamente limitative nei confronti dello sviluppo di un soprassuolo vegetale, le superfici denudate, una volta ragguagliate, sono lasciate alla evoluzione spontanea, se sussistono condizioni di limitata instabilità, oppure trattate con interventi di ingegneria naturalistica negli altri casi.

Verde pubblico e privato

Le ordinarie operazioni di manutenzione e giardinaggio devono garantire il mantenimento del cotico erboso e la raccolta e l'allontanamento razionale delle acque superficiali. In ambito urbano l'impiego di piante arboree ornamentali di grossa taglia deve essere limitato e circoscritto alle situazioni in cui non rischiano di provocare fessurazioni, compattamenti e cedimenti del suolo.

3 NORME PARTICOLARI

- **Zona "A"**

Bosco ceduo

Nella zona "A" l'attitudine del ceduo è prevalentemente protettiva, quindi gli interventi sono finalizzati al mantenimento della funzione di salvaguardia idrogeologica che il bosco svolge. I tagli di utilizzazione del ceduo in quanto tale sono vietati, allo scopo di evitare i danni derivanti alla stabilità del suolo ed alla regimazione delle acque dalla ciclica denudazione del terreno. Non sono consentiti gli interventi che determinano un impoverimento e semplificazione della struttura, come, ad esempio, la trasformazione in cedui semplici dei cedui composti, di quelli in conversione all'alto fusto e dei cedui a sterzo. I cedui invecchiati, ovvero quelli che non sono stati oggetto di taglio per un periodo uguale o superiore ad una volta e mezzo il turno minimo previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti, non possono essere trattati come cedui semplici, ma vanno gradualmente trasformati in cedui composti o avviati all'alto fusto. Sono vietati l'apertura ex novo ed il ripristino, con movimentazione di terreno, di viabilità forestale.

Fustaie

La fustaia presente, di piccole dimensioni, è di origine artificiale (rimboschimento di latifoglie); anch'essa assume in zona "A" valore prioritario di difesa del suolo. La sua gestione viene pertanto finalizzata al restauro di condizioni ecologiche di maggiore naturalità, ovvero di una copertura boschiva più stabile e maggiormente in equilibrio con l'ambiente, attraverso l'evoluzione spontanea o l'apertura di modeste chiarie, lasciate poi alla ricolonizzazione da parte della vegetazione autoctona spontanea, avendo cura di perseguire la massima diversificazione specifica possibile. La fustaia non può essere trasformata in bosco a struttura più semplice (come, ad esempio, il bosco ceduo), né in altre qualità di coltura.

Bosco ripariale

Il bosco ripariale a corredo e salvaguardia dei corsi d'acqua che attraversano l'area "A" si presenta frammentario e discontinuo. Va pertanto tutelato dove presente e ricostituito dove mancante, sia attraverso la sospensione delle pratiche di taglio e di contenimento, che attraverso interventi attivi, tenendo, in questo caso, a modello l'esistente e ricorrendo all'uso di specie arboree ed arbustive appartenenti alla flora autoctona e caratteristiche del popolamento ripariale. In tutti i casi, l'uso agricolo, eventualmente circostante, deve mantenere un franco di lavorazione dal limite della vegetazione superiore a 1,5 m.

Nuovi rimboschimenti

In zona "A" sono in linea di principio vietati nuovi rimboschimenti. Essi potranno venire attuati solamente in aree dove non si sia già insediata una vegetazione spontanea (aree agricole) e in presenza di un progetto esecutivo da parte di un tecnico abilitato. In ogni caso dovranno essere usate solo essenze autoctone, dovrà essere garantita la massima diversificazione specifica e strutturale e dovranno essere previste ed impiegate tecniche operative leggere, che non prevedano lavorazione andante del suolo.

Prato stabile

Sono consentiti esclusivamente gli interventi che non vanno ad intaccare la struttura del cotico erboso, come leggere erpicature al fine di aerare il terreno ed eseguire la trasemina. Tutte le operazioni devono avvenire quando il contenuto di umidità del suolo è minimo, al fine di evitare che il transito di mezzi meccanici arrechi danni al terreno o sia origine di fenomeni di dissesto. Deve essere prevista e mantenuta in efficienza una rete scolante principale e secondaria. Non è consentito l'utilizzo a pascolo e prato pascolo. Non è parimenti consentita la trasformazione in seminativo.

Incolto (terreno saldo)

Il terreno saldo, attualmente in aumento in conseguenza dell'abbandono delle pratiche agricole, assume grande importanza in zona "A", per la sospensione delle pratiche agricole che comunque costituiscono disturbo per la stabilità del suolo. Le coperture erbacee ed arbustive spontaneamente insediatesi vanno pertanto rispettate e lasciate alla loro evoluzione naturale. Solamente nei casi in cui si siano verificate condizioni stagionali che precludono dinamiche evolutive positive, ovvero nei casi di popolamenti di rovo e vitalba, possono essere valutati interventi di miglioramento, che, tuttavia, richiedono la progettazione e la sorveglianza di un tecnico competente in materia. E' sempre vietato il ripristino dell'uso agricolo del suolo.

Arbusteto

L'arbusteto rappresenta uno stadio più evoluto rispetto alla condizione precedente e riveste, in zona "A" la stessa importanza e finalità: di conseguenza va sottoposto al medesimo regime di tutela. Anche in questo caso è sempre vietato il ripristino dell'uso agricolo.

Seminativo

All'interno della zona "A" non è consentita la creazione di nuovi seminativi su aree investite da altro tipo d'uso del suolo, o l'impianto di colture che prevedano pratiche di lavorazione del terreno più intense di quelle in atto. I seminativi presenti vanno preferenzialmente ridotti e/o trasformati in colture meno intensive. In tutti i casi è prescritta la creazione ed il mantenimento in efficienza della rete scolante superficiale, interna e periferica. Vanno rispettati la viabilità podereale, i fossi, le siepi, la vegetazione ripariale, le scarpate, e tutti gli altri elementi territoriali consimili, con opportuni franchi di lavorazione. Vanno, inoltre, rispettati gli esemplari arborei ed arbustivi, isolati ed in gruppi, presenti all'interno di aree coltivate, con un franco di lavorazione che garantisca l'integrità degli apparati radicali. In nessun caso sono consentite la pratica dello scasso, della rippatura e altre consimili.

- **Zona "B"**

Bosco ceduo

Anche nella zona "B" l'attitudine del ceduo è prevalentemente protettiva, quindi anche qui gli interventi sono finalizzati al mantenimento della funzione di salvaguardia idrogeologica che il bosco svolge. I tagli di utilizzazione, che da soli, o in contiguità con aree denudate per cause varie,

comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni, lascino scoperta una superficie accorpata superiore ad 1 ettaro, sono vietati, allo scopo di evitare i danni derivanti alla stabilità del suolo ed alla regimazione delle acque dalla ciclica denudazione del terreno. La contiguità si considera interrotta dal rilascio di fasce di vegetazione boschiva di larghezza superiore a 50 m. Non sono consentiti gli interventi che determinano un impoverimento e semplificazione della struttura, come, ad esempio, la trasformazione in cedui semplici dei cedui composti, di quelli in conversione all'alto fusto e dei cedui a sterzo. I cedui invecchiati, ovvero quelli che non sono stati oggetto di taglio per un periodo uguale o superiore ad una volta e mezzo il turno minimo previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti, non possono essere trattati come cedui semplici, ma vanno gradualmente trasformati in cedui composti o avviati all'alto fusto. Il numero e le caratteristiche delle matricine da rilasciare e la durata del turno minimo sono quelli prescritti dalle vigenti P.M.P.F.. L'esbosco dei prodotti deve essere effettuato attraverso la viabilità esistente, limitando all'indispensabile sia il transito che il rotolamento del materiale dal letto di caduta alla viabilità più vicina; nelle parti di bosco in rinnovazione o tagliate negli ultimi 5 anni tale pratica è vietata. Sono vietati l'apertura ex novo ed il ripristino, con movimentazione di terreno, di viabilità forestale.

Fustaie

La fustaia presente ha origine dall'impianto artificiale di aghifoglie (rimboschimento) dell'età presumibile di 25-30 anni. La sua gestione può consentire il mantenimento della struttura esistente fintanto questa permane stabile senza interventi esterni. Nel momento in cui si verificano morti di piante, tali situazioni vengono utilizzate per avviare il soprassuolo verso il restauro di condizioni ecologiche di maggiore naturalità, ovvero verso una copertura boschiva più stabile e maggiormente in equilibrio con l'ambiente, attraverso l'evoluzione spontanea o il taglio degli individui morti o deperienti con apertura di modeste chiarie, lasciate poi alla ricolonizzazione da parte della vegetazione autoctona spontanea, avendo l'obiettivo generale di perseguire la massima diversificazione specifica possibile. Sono ammessi tagli di utilizzazione (saltuari, successivi, a buche) su piccole superfici. La fustaia non può essere trasformata in bosco a struttura più semplice (come, ad esempio, il bosco ceduo), né in altre qualità di coltura.

Bosco ripariale

Come in zona "A", il bosco ripariale a corredo e salvaguardia dei corsi d'acqua che attraversano l'area riveste importanza prioritaria ai fini del mantenimento dell'assetto idrogeologico. Va pertanto tutelato dove presente e ricostituito dove mancante, sia attraverso la sospensione delle pratiche di taglio e di contenimento, che attraverso interventi attivi, tenendo, in questo caso, a modello l'esistente e ricorrendo all'uso di specie arboree ed arbustive appartenenti alla flora autoctona e caratteristiche del popolamento ripariale. In tutti i casi, l'uso agricolo, eventualmente circostante, deve mantenere un franco di lavorazione dal limite della vegetazione superiore a 1,5 m.

Nuovi rimboschimenti

A motivo dei loro effetti non sempre positivi in aree con problemi di dissesto, anche in zona "B" non sono consigliati i nuovi rimboschimenti. Essi potranno venire attuati solamente in aree dove non si sia già insediata una vegetazione spontanea (aree agricole) e in presenza di un progetto esecutivo da parte di un tecnico abilitato. In ogni caso dovranno essere usate solo essenze autoctone, dovrà essere garantita la massima diversificazione specifica e strutturale e dovranno essere previste ed impiegate tecniche operative leggere, che non prevedano lavorazione andante del suolo.

Prato stabile

Sono consentiti esclusivamente gli interventi che non vanno ad intaccare la struttura del cotico erboso, come leggere erpicature al fine di aerare il terreno ed eseguire la trasemina. Tutte le

operazioni devono avvenire quando il contenuto di umidità del suolo è minimo, al fine di evitare che il transito di mezzi meccanici arrechi danni al terreno o sia origine di fenomeni di dissesto. Deve essere prevista e mantenuta in efficienza una rete scolante principale e secondaria. Non è consentito l'utilizzo a pascolo e prato pascolo. Non è parimenti consentita la trasformazione in seminativo.

Incolto (terreno saldo)

Il terreno saldo, attualmente in aumento in conseguenza dell'abbandono delle pratiche agricole, assume grande importanza anche in zona "B", dove è situato immediatamente a valle dell'abitato, per la sospensione delle pratiche agricole che comunque costituiscono disturbo per la stabilità del suolo. Le coperture erbacee ed arbustive spontaneamente insediatesi vanno pertanto rispettate e lasciate alla loro evoluzione naturale. Solamente nei casi in cui si siano verificate condizioni stazionali che precludono dinamiche evolutive positive, ovvero nei casi di popolamenti di rovo e vitalba, possono essere valutati interventi di miglioramento, che, tuttavia, richiedono la progettazione e la sorveglianza di un tecnico competente in materia. E' sempre vietato il ripristino dell'uso agricolo del suolo.

Arbusteto

Valgono per l'arbusteto, che rappresenta uno stadio più evoluto rispetto alla condizione precedente le stesse considerazioni rispetto all'importanza ai fini del mantenimento dell'assetto idrogeologico: di conseguenza va sottoposto al medesimo regime di tutela. Anche in questo caso è sempre vietato il ripristino dell'uso agricolo.

- **Zona "C"**

Bosco ceduo

In zona "C" la funzione di salvaguardia idrogeologica che il bosco svolge è garantita dal rispetto delle P.M.P.F. vigenti. Gli interventi che comportino forme di governo e di trattamento più semplici rispetto a quelle in atto rimangono comunque esclusi.

Bosco ripariale

Come nelle altre zone, il bosco ripariale a corredo e salvaguardia dei corsi d'acqua riveste grande importanza ai fini del mantenimento dell'assetto idrogeologico. Va pertanto tutelato dove presente e ricostituito dove mancante, sia attraverso la sospensione delle pratiche di taglio e di contenimento, che attraverso interventi attivi, tenendo, in questo caso, a modello l'esistente e ricorrendo all'uso di specie arboree ed arbustive appartenenti alla flora autoctona e caratteristiche del popolamento ripariale. In tutti i casi, l'uso agricolo, eventualmente circostante, deve mantenere un franco di lavorazione dal limite della vegetazione superiore a 1,5 m.

Nuovi rimboschimenti

Potranno venire attuati solamente in aree dove non si sia già insediata una vegetazione spontanea (aree agricole). In ogni caso dovranno essere usate solo essenze autoctone, dovrà essere garantita la massima diversificazione specifica e strutturale e dovranno essere previste ed impiegate tecniche operative leggere.

Seminativo

All'interno della zona "C" non è consentita la creazione di nuovi seminativi o l'impianto di colture che prevedano pratiche di lavorazione del suolo più intense di quelle in uso. In tutti i casi è prescritta la creazione ed il mantenimento in efficienza della rete scolante superficiale e periferica.

**PIANO STRUTTURALE COMUNALE DEL COMUNE DI LAMA MOCOGNO
NORME TECNICHE**

Vanno rispettati la viabilità poderale, i fossi, le siepi, la vegetazione ripariale, le scarpate, e tutti gli altri elementi territoriali consimili, con opportuni franchi di lavorazione. Vanno, inoltre, rispettati gli esemplari arborei ed arbustivi, isolati ed in gruppi, presenti all'interno di aree coltivate, con un franco di lavorazione che garantisca l'integrità degli apparati radicali.

ALLEGATO C: Schede normative d'ambito per i nuovi insediamenti

Per facilitare la lettura delle Schede d'ambito di nuovo insediamento, si riportano di seguito le abbreviazioni e definizioni utilizzate.

Abbreviazioni

- A) PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (della Provincia di Modena);
- B) PIAE - Piano Infraregionale delle Attività Estrattive;
- C) PAI - Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico;
- D) PRG - Piano Regolatore Comunale.

- E) PSC - Piano Strutturale Comunale;
- F) VALSAT - Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale;
- G) PUA - Piano Urbanistico Attuativo;
- H) POC - Piano Operativo Comunale;
- I) RUE - Regolamento Urbanistico-Edilizio.

Definizioni

- J) **Capacità insediativa minima** - Capacità insediativa minima in funzione della realizzazione di interventi edificatori ed infrastrutturali tali da assicurare la sostenibilità territoriale-ambientale del singolo ambito


- K) **Capacità insediativa massima** – Capacità insediativa massima in funzione della realizzazione di interventi edificatori ed infrastrutturali strategici a scala territoriale (non necessariamente riconducibili alla sostenibilità ambientale d'ambito)

- L) **Capacità insediativa aggiuntiva** (a soglia minima) - per la promozione della sostenibilità ambientale:
Capacità insediativa aggiuntiva (alla capacità insediativa minima) a fronte della realizzazione di interventi volti a favorire il risparmio idrico ed energetico alla scala insediativa ed edilizia

- M) **Capacità insediativa aggiuntiva** (a soglia massima) - per la promozione della sostenibilità ambientale:
Capacità insediativa aggiuntiva (alla capacità insediativa massima) a fronte della realizzazione di interventi volti a favorire il risparmio idrico ed energetico alla scala insediativa ed edilizia

LAMA MOCOGNO CAPOLUOGO: AMBITO DI NUOVO INSEDIAMENTO –

NIL 2



NIL 2: estratto
PSC – QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE – TAV 2



NIL 2: estratto
PSC – QUADRO DELLE INVARIANTI – TAV 7

**PIANO STRUTTURALE COMUNALE DEL COMUNE DI LAMA MOCOONO
NORME TECNICHE**

AMBITO **NIL2**

CODIFICA AMBITO.....NIL2
TIPOLOGIAAmbiti per nuovi insediamenti (LR 20/00 Art. A12)
LOCALITA' LAMA MOCOONO – NORD OVEST
Superficie territoriale (mq.) 18.214

CARATTERI FISICI E CONDIZIONI AMBIENTALI

Caratteri attuali (fisici e funzionali)

Area di completamento degli ambiti urbani consolidati recenti. Collocazione strategica come ambito di nuovo insediamento residenziale con caratteristiche di ricucitura di un ambito urbano consolidato a carattere residuale (a ovest), un ambito specialistico (a nord) ed un ambito urbano consolidato ad evoluzione pianificata con morfologia definita (a est), con ridisegno compiuto e regolazione del margine urbano.

Caratteristiche e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche – soglie di criticità – limiti e condizioni di sostenibilità degli interventi

L'ambito è interessato quasi integralmente dalla presenza di un'area di frana quiescente e nella restante porzione nord vi è la presenza di area potenzialmente instabile, entrambe mappate nella cartografia del PTCP 2009 e riportate nelle tavole "Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti". Gli esiti degli approfondimenti geognostici confermano la fattibilità geologica per l'intero ambito in oggetto, con la previsione di particolari accorgimenti costruttivi volti ad assicurare un corretto intervento edilizio. Saranno inoltre necessari ulteriori approfondimenti geognostici da realizzarsi in fase attuativa ai sensi del DM del 1988. Potranno essere previste fondazioni dirette salvo quanto diversamente disposto a seguito degli approfondimenti geognostici da effettuare in sede di progettazione edilizia esecutiva.

L'ambito ricade all'interno di aree di possibile alimentazione di sorgenti (ai sensi del PTCP 2009), riportata nelle tav. "Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti".

La presenza di aree boscate è segnalata nella tav. "Piano Strutturale - Quadro delle Invarianti" ed interessa la parte est dell'ambito.

Per quanto attiene l'approvvigionamento idrico, l'ambito non aggrava la situazione esistente in quanto la rete acquedottistica esistente ha una capacità di approvvigionamento idrico residua rispetto al fabbisogno attuale.

Per quanto attiene lo smaltimento dei reflui urbani, l'ambito è collegabile direttamente con la rete di collettamento esistente al depuratore comunale di Lama Mocogno nord.

Secondo il Piano di Classificazione acustica del territorio comunale, l'area è identificabile con la UTO B di progetto corrispondente alla classe II di progetto.

DISCIPLINA GENERALE DELL'AMBITO

Obiettivi generali

Gli interventi sull'ambito devono concorrere ad una generale riqualificazione dei tessuti urbani consolidati esistenti, al potenziamento delle dotazioni territoriali e di rafforzamento e qualificazione dell'offerta turistica.

Obiettivi specifici: caratteristiche urbanistiche e struttura funzionale

L'ambito a prevalente destinazione residenziale sia di tipo stanziale che turistico.

Completamento del tessuto urbano esistente e progettazione della porzione di nuova edificazione con particolari criteri qualitativi ambientali e formali ed inserimento nel contesto.

**PIANO STRUTTURALE COMUNALE DEL COMUNE DI LAMA MOCOGNO
NORME TECNICHE**

La realizzazione dell'ambito deve concorrere alla formazione della dotazione "Area di valorizzazione delle dotazioni territoriali ed ambientali".

Le aree che dovranno essere cedute in qualità di standard e nell'ambito della politica perequativa sono da localizzare a ridosso dell'area boscata esterna all'ambito e con questo confinate a nord, quale fascia caratterizzata da elementi per il miglioramento paesaggistico ambientale degli interventi, inoltre dovrà essere prevista una fascia a verde adeguatamente ampia localizzata ad est dell'ambito, con andamento nord-sud, che dovrà essere ceduta al comune, al fine di porre in comunicazione diretta il polo scolastico di Lama Mocogno capoluogo con la SS12 attraverso percorsi pedonali/ciclabili interni alla fascia di verde attrezzato dell'ambito, garantendo perciò la realizzazione di una fascia a verde attrezzato di collegamento diretto fra i due elementi citati e preservando la piccola area boschiva già ivi presente e che dovrà perciò essere adeguatamente valorizzata.

Funzioni ammesse

Residenziali, turistiche e quelle strettamente connesse con la residenza (piccolo commercio locale, esercizi polifunzionali, uffici, e comunque attività compatibili con la residenza).

Capacità insediativa

Capacità insediativa minima:	n. alloggi realizzabili	46
	superficie utile (mq)	3.643
Capacità insediativa massima	n. alloggi realizzabili	57
	superficie utile (mq)	4.554

Capacità insediativa aggiuntiva per promozione della sostenibilità ambientale degli interventi negli ambiti di nuovo insediamento residenziale:

Capacità insediativa minima:	n. alloggi aggiuntivi realizzabili	2
	superficie utile (mq)	182
Capacità insediativa massima	n. alloggi aggiuntivi realizzabili	2
	superficie utile (mq)	182

Limiti alla trasformazione urbanistica

3. Vincoli derivanti da norme statali

L'area è integralmente sottoposta a vincolo idrogeologico e, ad est, interferisce con aree boscate che saranno valorizzate nell'ambito delle aree da cedere al comune in qualità di standard e di cessione nell'ambito degli interventi perequativi.

4. Vincoli derivanti da pianificazione sovraordinata

L'ambito è interessato quasi integralmente dalla presenza di un'area di frana quiescente e nella restante porzione nord vi è la presenza di area potenzialmente instabile, entrambe mappate nella cartografia del PTCP 2009 e riportate nelle tavole "Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti".

Le situazioni topografiche dell'ambito considerato sono differenti e comportando differenti problematiche: in alcuni casi il pendio risulta piuttosto acclive, in altri meno acclive e pertanto alle diverse zone dovranno afferire differenti prescrizioni allo scopo di garantire la stabilità dell'area (rif. successivi Indirizzi per la progettazione urbanistica ed edilizia (eventuali)).

5. Fasce di rispetto derivanti da pianificazione sovraordinata di settore

6. Fasce di rispetto elettrodotti, depuratori

Nella parte sud, l'ambito è interessato in minima parte da una fascia di rispetto della rete in cavo interrato di distribuzione Enel a 15 kV. Tale fascia (3 m per parte per il valore di qualità, 2 m per quello di cautela) è in genere del tutto ricompresa dall'estensione del manto stradale.

7. Fasce di rispetto delle sorgenti

Dovranno essere realizzate tutte le opere di drenaggio e di presidio necessarie alla tutela della stabilità dell'area e rispettata la normativa previste dal P.T.C.P. 2009 per le aree di possibile alimentazione di sorgenti.

8. Fasce di rispetto stradali

Dovranno essere rispettate le distanze dalla viabilità prescritte dalle norme di PSC e di RUE.

9. Fasce di rispetto cimiteriali

10. Classificazione acustica e conseguenti limiti di emissione

La classe acustica di riferimento è la II, a cui competono i seguenti limiti: 55 dB(A) per il periodo diurno e 45 dB(A) per il periodo notturno.

Dotazioni territoriali e altre eventuali prestazioni di qualità urbana richieste

A) Infrastrutture per la mobilità pubblica e privata

Potrà essere realizzata viabilità interna di distribuzione ai lotti, ma non viabilità di comunicazione fra due elementi di viabilità già esistente.

B) Impianti e reti tecnologiche

b.1) Impianti e linee elettriche

b.2) Impianti di captazione, adduzione e deposito-accumulo acqua

Gli interventi volti a favorire il risparmio idrico dovranno prevedere vasche per la raccolta di acque piovane.

b.3) Collettori fognari e impianti di depurazione

Dovrà essere prevista la separazione tra acque nere e bianche e l'individuazione di un recapito diretto in acque superficiali per le acque bianche.

b.4) Stazioni per la telefonia mobile e l'emittenza radio-televisiva

b.5) Stazioni Ecologiche Attrezzate.

Non necessita previsione in quanto già presente nel capoluogo comunale di Lama Mocogno

b.6) Eventuali interventi infrastrutturali strategici (non necessariamente riconducibili alla sostenibilità ambientale d'ambito)

C) Fasce di rispetto e di ambientazione necessarie

Le parti marginali a nord-ovest dell'ambito, a stretto contatto con le aree boschive presenti nel territorio rurale, dovranno essere progettate con particolare cura per consentire la previsione di una fascia contenete elementi per il miglioramento paesaggistico ambientale degli interventi i cui criteri compositivi e progettuali saranno esplicitati nel RUE.

D) Attrezzature e spazi collettivi

Oltre alla dotazione di standard previsti dall'art. A-24 della L.R. 20/00 l'ambito dovrà concorrere alla realizzazione della dotazione di servizi denominata "Area di valorizzazione delle dotazioni territoriali ed ambientali".

d.1) Attrezzature e spazi collettivi.

Già presente nella parte est dell'ambito, il Polo scolastico di Lama Mocogno.

d.2) Verde pubblico.

Dovrà essere realizzato del verde pubblico di connessione tra il polo scolastico e la SS 12 all'interno dell'ambito NIL 2, in modo da comprendere anche l'area boschiva già esistente e realizzare un passaggio verde di unione fra i due elementi.

d.3) Parcheggi.

Dovranno essere realizzati i parcheggi al diretto servizio degli insediamenti come previsti dalla vigente normativa nella quantità di n. 1 parcheggio per ogni alloggi

E) Standard di qualità ecologico/ambientale da assicurare – dotazioni ecologiche ed ambientali – elementi di mitigazione derivanti dalla VALSAT

L'area in oggetto ricade all'interno delle "Aree di possibile alimentazione delle sorgenti", l'ambito dovrà perciò essere caratterizzato da un buon grado di permeabilità, al fine di garantire la possibilità di ricarica delle stesse a seguito dei nuovi interventi edilizi. In merito allo smaltimento delle acque reflue, dovranno prevedere particolari dispositivi di sicurezza atti ad evitare la perdita dei liquidi. Particolare attenzione dovrà essere posta inoltre per la regimazione delle acque di scorrimento superficiali, al fine di evitare pericolose infiltrazioni nella coltre detritica.

La verifica delle effettive necessità in termini di dotazioni territoriali e reti tecnologiche a servizio dell'ambito sarà effettuata in sede di POC.

Modalità di attuazione

In unico ambito.

I diritti edificatori saranno assegnati dal POC previo bando.

Gli interventi saranno subordinati all'approvazione di PUA.

Indirizzi per la progettazione urbanistica ed edilizia (eventuali)

Si dovrà curare in particolare modo la ricucitura del margine urbano e delle diverse tipologie di ambiti fra loro, studiando le diverse relazioni da un punto di vista formale e funzionale. In fase di progettazione urbanistica dovrà essere garantita la realizzazione di una quota minima di superficie permeabile.

- Per le eventuali prescrizioni di carattere geologico-geotecnico si rimanda al documento "Relazione Geologica- Ambiti di nuovo insediamento" per il comune di Lama Mocogno e relative Integrazioni.
- Adozione di particolari criteri cautelativi in fase di progettazione edilizia al fine di evitare eccessivi sbancamenti e/o riporti, adeguando il più possibile la progettazione edilizia alla morfologia del terreno: in alcuni casi il terreno risulta piuttosto acclive, per cui eventuali opere di contenimento locali e sbancamenti dovranno essere verificati e realizzati in modo da garantire, sia in fase esecutiva che a lungo termine, sia la stabilità localizzata agli interventi che quella generale del pendio.
- I fabbricati dovranno essere, in linea di massima, dotati di fondazioni di tipo profondo al fine di garantire la trasmissione dei carichi al substrato roccioso compatto, condizione necessaria al fine di non alterare gli equilibri in atto nella pendice;
- Attraverso approfondimenti d'indagini, in sede di POC dovranno essere meglio definiti gli spessori della coltre detritica e la caratterizzazione geotecnica al fine di individuare eventuali aree all'interno dell'ambito in cui non risulta necessario ricorrere a fondazioni profonde.
- Dovranno essere realizzate tutte le opere di drenaggio e di presidio necessarie alla tutela della stabilità dell'area.
- L'ambito dovrà essere caratterizzato da un buon grado di permeabilità del suolo.

LAMA MOCOGNO CAPOLUOGO: AMBITO DI NUOVO INSEDIAMENTO –

NIL 3



NIL 3: estratto
PSC – QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE – TAV 2



NIL 3: estratto
PSC – QUADRO DELLE INVARIANTI – TAV 7

**PIANO STRUTTURALE COMUNALE DEL COMUNE DI LAMA MOCOONO
NORME TECNICHE**

AMBITO **NIL3**

CODIFICA AMBITO NIL3
TIPOLOGIA Ambiti per nuovi insediamenti (A12)
LOCALITA' LAMA MOCOONO – NORD EST
Superficie territoriale (mq.) 5.791

CARATTERI FISICI E CONDIZIONI AMBIENTALI

Caratteri attuali (fisici e funzionali)

Ambito marginale di ridisegno del margine urbano posto a ridosso fra un ambito urbano consolidato ad evoluzione pianificata con morfologia definita a sud ed adiacente ad un ambito urbano specialistico a ovest. L'area è delimitata inoltre ad est da formazioni boschive e presenta una morfologia di media acclività.

Caratteristiche e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche – soglie di criticità – limiti e condizioni di sostenibilità degli interventi

L'ambito è interessato in gran parte da frana quiescente individuata dal PTCP 2009 e per una sua piccola porzione più a nord è interessata dalla presenza di un'area potenzialmente instabile, come riportato nelle tavole "Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti". Gli esiti degli approfondimenti geognostici confermano la fattibilità geologica per l'intero ambito in oggetto, con la previsione di particolari accorgimenti costruttivi volti ad assicurare un corretto intervento edilizio. Saranno inoltre necessari ulteriori approfondimenti geognostici da realizzarsi in fase attuativa ai sensi del DM del 1988. Potranno essere previste le fondazioni dirette salvo quanto diversamente disposto a seguito degli approfondimenti geognostici da effettuare in sede di progettazione edilizia esecutiva. Dovranno inoltre essere previsti muri di sostegno a monte dell'ambito.

L'ambito ricade all'interno di aree di possibile alimentazione di sorgenti (ai sensi del PTCP 2009, riportata anche nella tav. "Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti").

Confina direttamente con aree boscate segnalate nella tav. "Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti".

Per quanto attiene l'approvvigionamento idrico, l'ambito non aggrava la situazione esistente in quanto la rete acquedottistica esistente ha una capacità di approvvigionamento idrico residua rispetto al fabbisogno attuale.

Per quanto attiene lo smaltimento dei reflui urbani, l'ambito è collegabile direttamente con la rete di collettamento esistente al depuratore comunale di Lama Mocogno nord.

Secondo il Piano di Classificazione acustica del territorio comunale, l'area è identificabile con la UTO C di progetto in classe II di progetto.

DISCIPLINA GENERALE DELL'AMBITO

Obiettivi generali

Gli interventi sull'ambito devono concorrere ad una generale riqualificazione dei tessuti esistenti, al potenziamento delle dotazioni territoriali e di rafforzamento e qualificazione dell'offerta turistica.

Obiettivi specifici: caratteristiche urbanistiche e struttura funzionale

Ambito a prevalente destinazione residenziale sia di tipo stanziale che turistico.

Completamento del tessuto urbano esistente consolidato e ridisegno del margine esterno dell'abitato del capoluogo comunale.

La realizzazione dell'ambito concorre alla formazione della dotazione "Area di valorizzazione delle dotazioni territoriali ed ambientali". Particolare cura dovrà essere posta nella progettazione del margine urbano al fine di garantire una gradevole percezione del limite urbanizzato e favorire l'inserimento paesaggistico degli edifici rispetto al contesto rurale.

**PIANO STRUTTURALE COMUNALE DEL COMUNE DI LAMA MOCOGNO
NORME TECNICHE**

Funzioni ammesse

Residenziali, turistiche e quelle strettamente connesse con la residenza (piccolo commercio locale, esercizi polifunzionali, uffici, e comunque attività compatibili con la residenza)

Capacità insediativa

Capacità insediativa minima:	n. alloggi realizzabili	14
	superficie utile (mq)	1.158
Capacità insediativa massima	n. alloggi realizzabili	18
	superficie utile (mq)	1.448

Capacità insediativa aggiuntiva per promozione della sostenibilità ambientale:

Capacità insediativa minima:	n. alloggi aggiuntivi realizzabili	1
	superficie utile (mq)	58
Capacità insediativa massima	n. alloggi aggiuntivi realizzabili	1
	superficie utile (mq)	58

Limiti alla trasformazione urbanistica

A) Vincoli derivanti da norme statali

L'area è integralmente assoggettata a vincolo idrogeologico e vi è inoltre la presenza di bosco.

B) Vincoli derivanti da pianificazione sovraordinata

L'ambito è interessato in gran parte da frana quiescente individuata dal PTCP 2009 e per una sua piccola porzione più a nord è interessata dalla presenza di un'area potenzialmente instabile, come riportato nelle tavole "Piano Strutturale – Quadro delle Invarianti".

Le situazioni topografiche dell'ambito considerato sono differenti e comportano differenti problematiche: in alcuni casi il pendio risulta piuttosto acclive, in altri meno acclive e pertanto alle diverse zone dovranno afferire differenti prescrizioni allo scopo di garantire la stabilità dell'area (rif. successivi indirizzi per la progettazione urbanistica ed edilizia (eventuali)).

C) Fasce di rispetto derivanti da pianificazione sovraordinata di settore

D) Fasce di rispetto elettrodotti, depuratori

E) Fasce di rispetto delle sorgenti

Dovranno essere realizzate tutte le opere di drenaggio e di presidio necessarie alla tutela della stabilità dell'area e rispettata la normativa previste dal P.T.C.P. 2009 per le aree di possibile alimentazione di sorgenti.

F) Fasce di rispetto stradali

G) Fasce di rispetto cimiteriali

H) Classificazione acustica e conseguenti limiti di emissione

La classe acustica di riferimento è la II, a cui competono i seguenti limiti: 55 dB(A) per il periodo diurno e 45 dB(A) per il periodo notturno.

Dotazioni territoriali e altre eventuali prestazioni di qualità urbana richieste

A) Infrastrutture per la mobilità pubblica e privata

Potrà essere realizzata viabilità interna di distribuzione ai lotti, ma non viabilità di comunicazione fra due elementi di viabilità già esistente.

B) Impianti e reti tecnologiche

b.1) Impianti e linee elettriche

b.2) Impianti di captazione, adduzione e deposito-accumulo acqua

Gli interventi volti a favorire il risparmio energetico e idrico, dovranno prevedere vasche per la raccolta di acque di prima pioggia.

b.3) Collettori fognari e impianti di depurazione

Dovrà essere prevista la separazione tra acque nere e bianche e l'individuazione di un recapito diretto in acque superficiali per le acque bianche.

b.4) Stazioni per la telefonia mobile e l'emittenza radio-televisiva

b.5) Stazioni Ecologiche Attrezzate

Non necessita previsione in quanto già presente nel capoluogo comunale di Lama Mocogno.

b.6) Eventuali interventi infrastrutturali strategici (non necessariamente riconducibili alla sostenibilità ambientale d'ambito)

C) Fasce di rispetto e di ambientazione necessarie

Le parti marginali a nord ed a nord-est dell'ambito, a stretto contatto con le aree boschive presenti nel territorio rurale, dovranno essere progettate con particolare cura per consentire la previsione di una fascia contenete elementi per il miglioramento paesaggistico ambientale degli interventi, al fine di favorire l'inserimento paesaggistico degli interventi edilizi proposti. Inoltre in queste aree dovrà essere prevista la realizzazione del verde di cessione.

D) Attrezzature e spazi collettivi

Oltre alla dotazione di standard previsti dall'art. A-24 della L.R. 20/00 l'ambito dovrà concorrere alla realizzazione della dotazione di servizi denominata "Area di valorizzazione delle dotazioni territoriali ed ambientali".

d.1) Attrezzature e spazi collettivi

Già presente nella parte ovest il Polo scolastico di Lama Mocogno

d.2) Verde pubblico.

Dovrà essere previsto il verde pubblico di cessione a standard e quello legato alla politica perequativa sull'ambito, da localizzarsi nella parte a diretto contatto con l'ambito rurale.

d.3) Parcheggi

Dovranno essere realizzati i parcheggi al diretto servizio degli insediamenti come previsti dalla vigente normativa nella quantità di n. 1 parcheggio per ogni alloggi

E) Standard di qualità ecologico/ambientale da assicurare – dotazioni ecologiche ed ambientali – elementi di mitigazione derivanti dalla VALSAT

Considerato che l'area in oggetto ricade all'interno delle "Aree di possibile alimentazione delle sorgenti", l'ambito dovrà essere caratterizzato da un buon grado di permeabilità, al fine di garantire la possibilità di ricarica delle stesse i nuovi interventi edilizi, in merito allo smaltimento delle acque reflue, si dovranno prevedere particolari dispositivi di sicurezza.

L'assetto urbanistico dovrà prevedere: la progettazione dei margini del comparto confinante con aree boschive e la realizzazione di una fascia arborea di protezione ed inserimento paesaggistico.

La verifica delle effettive necessità in termini di dotazioni territoriali e reti tecnologiche a servizio dell'ambito sarà effettuata in sede di POC.

Modalità di attuazione

In unico ambito.

I diritti edificatori saranno assegnati dal POC previo bando.

Gli interventi saranno subordinati alla approvazione di PUA.


Indirizzi per la progettazione urbanistica ed edilizia (eventuali)

Particolare cura dovrà essere posta nella progettazione del margine urbano al fine di garantire una gradevole percezione del limite urbanizzato attraverso un passaggio equilibrato. L'ambito dovrà essere caratterizzato da un buon grado di permeabilità del suolo.


- Per le eventuali prescrizioni di carattere geologico-geotecnico si rimanda al documento “Relazione Geologica- Ambiti di nuovo insediamento” per il comune di Lama Mocogno e relative Integrazioni.
- Adozione di particolari criteri cautelativi in fase di progettazione edilizia al fine di evitare eccessivi sbancamenti e/o riporti, adeguando il più possibile la progettazione edilizia alla morfologia del terreno: in alcuni casi il terreno risulta piuttosto acclive, per cui eventuali opere di contenimento locali e sbancamenti dovranno essere verificati e realizzati in modo da garantire, sia in fase esecutiva che a lungo termine, sia la stabilità localizzata agli interventi che quella generale del pendio.
- I fabbricati dovranno essere, in linea di massima, dotati di fondazioni di tipo profondo al fine di garantire la trasmissione dei carichi al substrato roccioso compatto, condizione necessaria al fine di non alterare gli equilibri in atto nella pendice;
- Attraverso approfondimenti d'indagini, in sede di POC dovranno essere meglio definiti gli spessori della coltre detritica e la caratterizzazione geotecnica al fine di individuare eventuali aree all'interno dell'ambito in cui non risulta necessario ricorrere a fondazioni profonde.
- Dovranno essere realizzate tutte le opere di drenaggio e di presidio necessarie alla tutela della stabilità dell'area.
- Progettazione dei margini del comparto soprattutto per le parti confinanti con le aree boschive (in modo particolare sulla parte nord-ovest), prevedendo la realizzazione di una fascia arborea arbustiva di protezioni e inserimento paesaggistico (i cui criteri compositivi e progettuali saranno esplicitati nel RUE).

FRAZIONE MONTECENERE: AMBITO SPECIALIZZATO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE
MANUFATTURIERE DI NUOVO INSEDIAMENTO –

APNL 1



APNL 1: estratto
PSC – QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE – TAV 2



APNL1: estratto
PSC – QUADRO DELLE INVARIANTI – TAV 7

**PIANO STRUTTURALE COMUNALE DEL COMUNE DI LAMA MOCOGNO
NORME TECNICHE**

AMBITO **APNL1**

CODIFICA AMBITO **APNL1**
TIPOLOGIA **Nuovo ambito produttivo comunale**
LOCALITA' **LAMA MOCOGNO - MONTECENERE**
Superficie territoriale **2.25 ha (22.500 mq)**

CARATTERI FISICI E CONDIZIONI AMBIENTALI

Caratteri attuali (fisici e funzionali)

L'ambito è localizzato al margine est del territorio comunale, nella frazione Montecenero, sulla direttrice della viabilità principale di connessione con la pianura modenese rappresentata dalla S.S. 12 Abetone - Brennero. Si tratta di un'area prevalentemente non edificata, caratterizzata dall'assenza di criticità geomorfologiche.

Caratteristiche e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche - soglie di criticità – limiti e condizioni di sostenibilità degli interventi

L'ambito non interferisce con alcun tipo di elemento di dissesto mappato PTCP 2009.

Nella parte nord-ovest dell'ambito è da rilevare la presenza di un'area boscata.

Per quanto attiene l'approvvigionamento idrico, la rete acquedottistica comunale ha una capacità di approvvigionamento idrico residua rispetto al fabbisogno attuale. L'insediamento di nuove attività produttive idroesigenti e/o idroinquinanti dovrà essere necessariamente preceduto però da specifici studi.

Per ciò che attiene lo smaltimento dei reflui, l'ambito è in prossimità della rete di collettamento esistente collegata a una Fossa Imhoff comunale.

Secondo il Piano di classificazione acustica del territorio comunale, l'area individuata come UTO E ed è classificata come area di progetto di Classe V

DISCIPLINA GENERALE DELL'AMBITO

Obiettivi generali

Qualificazione dell'offerta di tipo produttivo contribuendo al miglioramento dell'immagine complessiva degli insediamenti produttivi dell'intera area comunale. Raggiungimento di requisiti alti di qualità ambientale e funzionale al fine di realizzare un insediamento produttivo poco invasivo per l'ambiente circostante.

Obiettivi specifici: caratteristiche urbanistiche e struttura funzionale

La proposta della realizzazione di un ambito produttivo artigianale ha l'obiettivo prioritario di attrarre imprese esterne al territorio con forti caratteri di innovazione e di compatibilità con l'ambiente. In funzione delle diverse richieste si dovranno considerare attentamente le possibili funzioni da insediare. L'eventuale nuovo ambito si dovrà inoltre caratterizzare come catalizzatore per le attività produttive della montagna che potranno godere di un'area particolarmente privilegiata da un punto di vista dell'accessibilità; Montecenero si trova infatti a ridosso del polo produttivo di Pavullo sulla direttrice principale connessa con la pianura e con la rete viaria principale.

Funzioni ammesse

Produttive e residenziali di supporto all'attività produttiva.

Capacità insediativa

**PIANO STRUTTURALE COMUNALE DEL COMUNE DI LAMA MOCOGNO
NORME TECNICHE**

<u>Capacità insediativa massima</u>	<u>superficie utile (mq)</u>	<u>5.625</u>
--	-------------------------------------	---------------------

Capacità insediativa aggiuntiva per promozione della sostenibilità ambientale:

superficie utile aggiuntiva (mq)

225

1. Limiti alla trasformazione urbanistica

A) Vincoli derivanti da norme statali

L'area è integralmente sottoposta a vincolo idrogeologico e, a nord-ovest, interferisce in modo limitato con un'area boscata.

B) Vincoli derivanti da pianificazione sovraordinata

In fase esecutiva occorreranno approfondimenti di tipo geotecnica. Sarebbe preferibile evitare scavi e riporti gravosi ed eventualmente contenere gli stessi con opere adeguate al fine di non creare modifiche sostanziali all'equilibrio del versante. (rif. successivi Indirizzi per la progettazione urbanistica ed edilizia (eventuali)).

C) Fasce di rispetto derivanti da pianificazione sovraordinata di settore

D) Fasce di rispetto elettrodotti, depuratori

E) Fasce di rispetto delle sorgenti

Particolare attenzione dovrà essere posta nella regimazione delle acque superficiali evitando infiltrazioni nella copertura superficiale.

F) Fasce di rispetto stradali

G) Fasce di rispetto cimiteriali

H) Classificazione acustica e rispettivi limiti di emissione

2. Dotazioni territoriali e altre eventuali prestazioni di qualità urbana richieste

A) Infrastrutture per la mobilità pubblica e privata

B) Impianti e reti tecnologiche

b.1) Impianti e linee elettriche

b.2) Impianti di captazione, adduzione e deposito-accumulo acqua

b.3) Collettori fognari e impianti di depurazione

Dovrà essere previsto il collettamento degli scarichi dell'abitato di Montecenere al nuovo impianto di depurazione (Montecenere Nord), la cui localizzazione sarà posta a valle dell'attuale fossa Imhoff adiacente all'ambito, che raccoglierà anche i reflui dell'ambito produttivo in esame.

b.4) Stazioni per la telefonia mobile e l'emittenza radio-televisiva

b.5) (Stazioni Ecologiche Attrezzate)

b.6) Eventuale indicazione di interventi infrastrutturali strategici

C) Fasce di rispetto e di ambientazione necessarie

D) Attrezzature e spazi collettivi

d.1) Attrezzature e spazi collettivi

d.2) Verde pubblico

d.3) Parcheggi

E) Standard di qualità ecologico/ambientale da assicurare – dotazioni ecologiche ed ambientali – elementi di mitigazione derivanti dalla VALSAT

La progettazione dell'ambito artigianale dovrà tenere in debita considerazione tutti gli accorgimenti per la mitigazione dell'impatto ambientale, con particolare riferimento all'inserimento paesaggistico.

L'urbanizzazione dovrà essere subordinata alle necessarie valutazioni preventive geomorfologiche; dovrà comunque evitare l'interferenza con le diverse criticità (seppur poche) che in questa fase, ai fini cautelativi, sono state menzionate.

Non sono stimabili i fabbisogni del comparto in termini idrici ed energetici in quanto essi dovranno essere valutati caso per caso a seconda delle attività che si insedieranno nel comparto.

Modalità di attuazione

In unico ambito o con suddivisione in più sub ambiti.

I diritti edificatori saranno assegnati dal POC previo bando.


Gli interventi saranno subordinati alla approvazione di PUA.

Indirizzi per la progettazione urbanistica ed edilizia (eventuali)


- Per le eventuali prescrizioni di carattere geologico-geotecnico si rimanda al documento "Relazione Geologica- Ambiti di nuovo insediamento" per il comune di Lama Mocogno e relative Integrazioni.
- In fase di progettazione esecutiva saranno necessari approfondimenti di tipo geotecnico per un corretto dimensionamento delle opere di fondazione, anche in funzione della risposta sismica locale.
- Dovranno essere evitati scavi e riporti gravosi ed eventualmente contenere gli stessi con opere adeguate al fine di non creare modifiche sostanziali all'equilibrio del versante.
- Particolare attenzione dovrà essere posta nella regimazione delle acque superficiali evitando infiltrazioni nella copertura superficiale.
- Eventuali prescrizioni sull'inquinamento elettromagnetico.
- (Eventuali studi specifici di settore).
- (Eventuali prescrizioni su Stazioni Ecologiche Attrezzate).
- Eventuali raccomandazioni su attività idroesigenti e/o idroinquinanti.
- Corretto inserimento paesaggistico.
- L'ambito dovrà essere caratterizzato da un buon grado di permeabilità del suolo.

LAMA MOCOGNO CAPOLUOGO: AMBITO SPECIALIZZATO PER ATTIVITA'
PRODUTTIVE MANUFATTURIERE DI NUOVO INSEDIAMENTO –

APNL 3



APNL 3: estratto
PSC – QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE - TAV 2



APNL 3: estratto
PSC – QUADRO DELLE INVARIANTI – TAV 7

**PIANO STRUTTURALE COMUNALE DEL COMUNE DI LAMA MOCOGNO
NORME TECNICHE**

AMBITO **APNL3**

CODIFICA AMBITO..... **APNL3**
TIPOLOGIA **Ampliamento area produttiva comunale (PIP)**
LOCALITA' **LAMA MOCOGNO - NORD**
Superficie territoriale..... **4.2 ha (42.000 mq)**

CARATTERI FISICI E CONDIZIONI AMBIENTALI

Caratteri attuali (fisici e funzionali)

L'ambito è adiacente alla zona produttiva pianificata inserita nel piano pre-vigente (Piano Insediamenti Produttivi di Lama – PIP 1) esistente localizzata nella parte nord del centro urbano consolidato, configurandosi come il naturale ampliamento, essendo situata anch'essa lungo la viabilità storica di accesso all'attuale zona produttiva.

All'interno dell'ambito, caratterizzato da potenziale criticità geomorfologia, non sono presenti nuclei edificati.

Caratteristiche e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche - soglie di criticità – limiti e condizioni di sostenibilità degli interventi

L'ambito interferisce integralmente con una frana quiescente mappata dal PTCP 2009. Gli esiti degli approfondimenti geognostici confermano la fattibilità geologica per l'intero ambito in oggetto, con la previsione di particolari accorgimenti costruttivi volti ad assicurare un corretto intervento edilizio ed il tombamento del laghetto artificiale. Saranno inoltre necessari ulteriori approfondimenti geognostici da realizzarsi in fase attuativa ai sensi del DM del 1988.

Per quanto attiene l'approvvigionamento idrico, la rete acquedottistica comunale ha una capacità di approvvigionamento idrico residua rispetto al fabbisogno attuale. L'insediamento di nuove attività produttive idroesigenti e/o idroinquinanti dovrà essere necessariamente preceduto da specifici studi.

Per quanto attiene lo smaltimento dei reflui, l'ambito è direttamente collegabile alla rete di collettamento esistente collegata al depuratore comunale di Lama Mocogno nord.

L'ambito è interessato dalle fasce di rispetto di varie linee della rete di distribuzione Enel a 15 kV.

DISCIPLINA GENERALE DELL'AMBITO

Obiettivi generali

Qualificazione dell'offerta di tipo produttivo contribuendo al miglioramento dell'immagine complessiva degli insediamenti produttivi dell'intera area comunale. Raggiungimento di requisiti alti di qualità ambientale e funzionale al fine di realizzare un insediamento produttivo poco invasivo per l'ambiente circostante.

Obiettivi specifici: caratteristiche urbanistiche e struttura funzionale

La proposta prevede l'ampliamento dell'area produttiva pianificata inserita nel piano pre-vigente (Piano Insediamenti Produttivi di Lama – PIP 1). La scelta ha l'obiettivo prioritario di attrarre imprese esterne al territorio con forti caratteri di innovazione e di compatibilità con l'ambiente. In merito alle diverse richieste si dovranno considerare attentamente le possibili funzioni da insediare anche sulla base alle caratteristiche dell'ambito produttivo adiacente.

Funzioni ammesse:

produttive

Capacità insediativa

**PIANO STRUTTURALE COMUNALE DEL COMUNE DI LAMA MOCOGNO
NORME TECNICHE**

Capacità insediativa massima	superficie utile (mq)	10.500
-------------------------------------	-----------------------	--------

Capacità insediativa aggiuntiva:

superficie utile aggiuntiva (mq).....700

3. Limiti alla trasformazione urbanistica

A) Vincoli derivanti da norme statali

L'area, ad est, è sottoposta a vincolo idrogeologico ed interferisce, in modo limitato, con un'area boscata.

B) Vincoli derivanti da pianificazione sovraordinata

L'ambito interferisce integralmente con una frana quiescente mappata dal PTCP 2009.

Preventivamente all'esecuzione di qualunque intervento edificatorio dovrà essere tombato il laghetto collinare presente; in fase esecutiva saranno indispensabili approfondimenti d'indagini per garantire una corretta progettazione delle opere di fondazione

C) Fasce di rispetto derivanti da pianificazione sovraordinata di settore

D) Fasce di rispetto elettrodotti, depuratori

Nella parte est sono presenti n. 2 linee in cavo interrato, la cui fascia (3 m per parte per il valore di qualità, 2 m per quello di cautela) viene in genere del tutto ricompresa dall'estensione del manto stradale. Una di esse continua però in direzione ovest-est come linea aerea, le cui fasce hanno un'ampiezza più consistente (20 m per parte per il valore di qualità, 13 m per quello di cautela).

E) Fasce di rispetto delle sorgenti

Dovranno essere realizzate tutte le opere di drenaggio e di presidio necessarie alla tutela della stabilità dell'area e gli scavi e sbancamenti limitati per non alterare le condizioni di stabilità del versante.

F) Fasce di rispetto stradali

G) Fasce di rispetto cimiteriali

H) Classificazione acustica e conseguenti limiti di emissione

4. Dotazioni territoriali e altre eventuali prestazioni di qualità urbana richieste

A) Infrastrutture per la mobilità pubblica e privata

Potrà essere realizzata viabilità interna di distribuzione ai lotti.

B) Impianti e reti tecnologiche

b.1) Impianti e linee elettriche

L'interramento dei tratti aerei della rete Enel a 15 kV (o la realizzazione in cavo aereo) renderebbe possibile la collocazione di ambienti in cui sia prevista la permanenza di persone per più di 4h/giorno anche in prossimità di essi, in quanto ridurrebbe l'ampiezza complessiva delle relative fasce di rispetto a 6-4m.

b.2) Impianti di captazione, adduzione e deposito-accumulo acqua

b.3) Collettori fognari e impianti di depurazione

Separazione delle acque nere e bianche

b.4) Stazioni per la telefonia mobile e l'emittenza radio-televisiva

b.5) (Stazioni Ecologiche Attrezzate)

b.6) Eventuali interventi infrastrutturali strategici (non necessariamente riconducibili alla sostenibilità ambientale d'ambito)

C) Fasce di rispetto e di ambientazione necessarie

D) Attrezzature e spazi collettivi

d.1) Attrezzature e spazi collettivi

d.2) Verde pubblico

d.3) Parcheggi

E) Standard di qualità ecologico/ambientale da assicurare – dotazioni ecologiche ed ambientali – elementi di mitigazione derivanti dalla VALSAT

La progettazione dell'ambito produttivo dovrà tenere attentamente conto di tutti gli accorgimenti per la mitigazione dell'impatto ambientale, con particolare riferimento all'inserimento paesaggistico.

L'urbanizzazione dovrà essere subordinata alle necessarie valutazioni preventive geomorfologiche; dovrà comunque evitare l'interferenza con diverse criticità che in questa fase, ai fini cautelativi, sono state menzionate.

Non sono stimabili i fabbisogni del comparto in termini idrici ed energetici in quanto essi dovranno essere valutati caso per caso a seconda delle attività che si insedieranno nel comparto.

Modalità di attuazione

In unico ambito o con suddivisione in più sub ambiti.

I diritti edificatori saranno assegnati dal POC previo bando.

Gli interventi saranno subordinati alla approvazione di PUA.

Indirizzi per la progettazione urbanistica ed edilizia (eventuali)

- Preventivamente all'esecuzione di qualunque intervento edificatorio dovrà essere tombato il laghetto collinare presente.
- Per le eventuali prescrizioni di carattere geologico-geotecnico si rimanda al documento "Relazione Geologica- Ambiti di nuovo insediamento" per il comune di Lama Mocogno e relative Integrazioni.
- i fabbricati dovranno essere in linea di massima dotati di fondazioni di tipo profondo, al fine di garantire la trasmissione dei carichi al substrato roccioso compatto, condizione necessaria al fine di non alterare gli equilibri in atto nella pendice; in fase esecutiva saranno indispensabili approfondimenti d'indagini per garantire una corretta progettazione delle opere di fondazione.
- Dovranno essere realizzate tutte le opere di drenaggio e di presidio necessarie alla tutela della stabilità dell'area e gli scavi e sbancamenti limitati per non alterare le condizioni di stabilità del versante.
- Eventuali prescrizioni sull'inquinamento elettromagnetico.
- (Eventuali studi specifici di settore).
- (Eventuali prescrizioni su Stazioni Ecologiche Attrezzate).
- Eventuali raccomandazioni su attività idroesigenti e/o idroinquinanti.
- Corretto inserimento paesaggistico.
- L'ambito dovrà essere caratterizzato da un buon grado di permeabilità del suolo.

ALLEGATO D: Glossario del Censimento insediamenti ed edifici di interesse storico-testimoniale-ambientale

PREMESSA

Il presente Glossario intende costituire un utile supporto per una efficace interpretazione dei termini (tecnici e non) utilizzati nella schedatura degli insediamenti ed edifici di interesse storico-testimoniale-ambientale del Comune di Lama Mocogno sottoposti ad apposito "Censimento degli insediamenti ed edifici di interesse storico-testimoniale-ambientale", i quali rappresentano un elemento costitutivo del PSC (rif. Art. 6 delle Norme del PSC).

Il Glossario si sviluppa in due parti fondamentali articolate in capitoli, come di seguito descritto:

- **Parte prima - definizioni generali**, quelle cioè che riguardano le principali categorie di valutazione e classificazione del patrimonio censito, con specifico riferimento alle eventuali connotazioni particolari che esse assumono per le finalità del Censimento stesso e della conseguente traduzione sul piano normativo nell'ambito del PSC. L'ordine espositivo delle definizioni rispetta la successione delle categorie di classificazione secondo l'ordinamento dei campi principali riportato sulle singole schede, in riferimento a:

- a) Elementi descrittivi generali;
- b) Caratteri delle costruzioni, comprendenti:
 - a. Tipologia edilizia (generale);
 - b. Congruità/incongruità della tipologia edilizia (rispetto al contesto rurale);
 - c. Destinazione d'uso in atto;
 - d. Stato di conservazione;
 - e. Materiali prevalenti;
 - f. Elementi di pregio;
 - g. Vincoli di legge;
 - h. Tipo di proprietà;
- c) Caratteristiche storico-testimoniali-ambientali;
- d) Categorie di intervento e destinazioni d'uso compatibili, comprendenti:
 - a. Categoria di intervento (di progetto);
 - b. Destinazioni d'uso compatibili (di progetto).

- **Parte seconda - definizioni specifiche**, relative:

- all'articolazione dei singoli elementi di classificazione, in riferimento all'elemento '**tipologia insediativa**', ordinati alfabeticamente (rif. Cap. 2);
- ai singoli elementi di classificazione della categoria '**tipologie edilizie**' (rif. Cap. 3);
- ai singoli elementi di classificazione delle categorie '**usi in atto**', '**stato di conservazione**' e '**materiali prevalenti**' (rif. Cap. 4);
- ai singoli elementi di classificazione, ordinati per lo più alfabeticamente all'interno della categoria '**elementi architettonici e decorativi di pregio**' (rif. Cap. 5);
- agli elementi di classificazione prodotti in sede di rilevamento, ordinati alfabeticamente all'interno della categoria '**altri elementi citati nella schedatura**' (rif. Cap. 6).

Anche nel caso delle definizioni specifiche, le definizioni proposte tendono non tanto a rivestire un carattere di declaratoria generale e pienamente esaustiva delle accezioni che i singoli termini possono assumere nella lingua italiana, ma piuttosto a fornire una sufficiente specificazione del valore classificatorio che essi rivestono nell'ambito del Censimento, tenuto conto delle principali finalità disciplinari e normative di quest'ultimo.

Si è infine ritenuto non utile comprendere in questo glossario le definizioni di estremo dettaglio e di carattere tecnico-normativo più specifico, quali ad esempio quelle attinenti alle destinazioni d'uso (o usi) di progetto ed alle categorie di intervento (di progetto), in quanto appartenenti al corpo normativo e regolamentare di RUE: le **categorie di intervento conservative** di Restauro scientifico (RS), Restauro e risanamento conservativo

(RRC di tipo A (RRCA), di tipo B (RRCB), di tipo C (RRCC)), Ripristino tipologico (RT), sono definite rispettivamente dagli articoli di RUE di seguito indicati: Art. 2.4.3; Art. 2.4.4/2.4.5/2.4.6/2.4.7; Art. 2.4.8; mentre le destinazioni d'uso (di progetto) o usi sono definite dal Capo 2.5 del RUE. Ci si è pertanto limitati ad inserirne i riferimenti principali.

1. DEFINIZIONI GENERALI

a. ELEMENTI DESCRITTIVI GENERALI

TOPONOMASTICA

Termine utilizzato per indicare, ovunque possibile, gli antichi nomi di luogo che connotano l'insediamento censito. Spesso la toponomastica è in grado di individuare univocamente la localizzazione degli edifici di interesse storico-testimoniale-ambientale classificati dal Censimento e di consentire la localizzazione degli insediamenti sparsi sulle mappe storiche.

TIPOLOGIA INSEDIATIVA

Si definisce qui con "tipologia insediativa" la configurazione specifica dell'impianto distributivo di unità edilizie singole ma, più spesso, aggregate, il cui processo formativo ha prodotto una serie di caratteristiche pertinenti individuate e individuabili relativamente a:

- numero di unità edilizie costituenti l'insediamento;
- insieme di tipologie edilizie e reciproca collocazione planimetrica;
- collocazione e caratteristiche delle eventuali aree cortilive e/o di pertinenza;
- rapporti morfologici e funzionali con il contesto territoriale ed ambientale, nonché, in particolare, con la viabilità e gli spazi pubblici.

Si vedano le definizioni di cui al successivo cap.2.

CONGRUITA'/INCONGRUITA' DELLA TIPOLOGIA INSEDIATIVA (rispetto al contesto rurale)

Si intende per congruità/incongruità della tipologia edilizia, il fatto che la stessa presenti fattori di maggiore o minore coerenza compositivo-distributiva, tipologica, architettonica, di materiali utilizzati, ecc., rispetto al patrimonio edilizio rurale tradizionale (in genere edificato prima del 1945). A titolo esemplificativo: una abitazione rurale ed una adiacente stalla-fienile costruite in laterizio a fine 1800 di norma (se non oggetto di modificazioni sostanziali) possono esemplificare una tipologia definibile come 'congrua'; mentre un complesso costituito di una stalla industriale edificata negli anni '70 del secolo scorso in cemento armato a vista e un adiacente edificio a servizio dello stesso materiale, di dimensioni superiori a quelle dei fabbricati di servizio/stalle tradizionali e privi di elementi di pregio, possono ragionevolmente esemplificare una tipologia definibile come 'incongrua' (e pertanto non meritevole di tutela).

UNITA' EDILIZIA

Si definisce in tal modo l'entità edilizia individuata o individuabile come edificio autonomo e unitario dal punto di vista tipologico, statico, funzionale ed architettonico, con la relativa area di pertinenza.

b. CARATTERI DELLE COSTRUZIONI

TIPOLOGIA EDILIZIA (O CARATTERI TIPOLOGICI DELLE COSTRUZIONI)

Si definisce qui con "tipologia edilizia" l'identificazione delle caratteristiche tipologiche di un edificio, il cui processo edilizio formativo ha prodotto un insieme di caratteri pertinenti individuati ed individuabili, relativi rispettivamente a: materiali utilizzati, strutture, impianto distributivo, e più in generale alla risoluzione linguistica. Dal riconoscimento di tali caratteri nell'edificio considerato, è possibile attribuire l'appartenenza di un'unità edilizia al tipo stesso. Dalla maggiore o minore completezza dei caratteri tipologici dell'edificio stesso, risulta per altro possibile attribuirne un maggiore o minore livello di tipicità.

Si vedano le definizioni di cui al successivo cap.3.

DESTINAZIONE D'USO IN ATTO

Si definisce in forma sintetica come "Destinazione d'uso in atto" l'utilizzo prevalente o l'insieme di usi e funzioni a cui una unità edilizia, o una porzione di fabbricato, risultano attualmente⁵ adibite. In generale è spesso possibile riscontrare una corrispondenza biunivoca fra uso in atto e tipologia edilizia, anche se non sempre tale corrispondenza è immediatamente leggibile in riferimento alla tipologia originaria del fabbricato, a causa di vari fattori: stratificazione funzionale derivante dall'evoluzione (spesso complessa) dei fattori economico-sociali, influenza di essi sulle modalità di utilizzo del patrimonio edilizio esistente, ecc.. La terminologia identificativa dei tipi d'uso utilizzata è stata selezionata, per quanto possibile, anche in funzione di un agevole riferimento alle destinazioni d'uso previste e consentite ai fini normativi, secondo le specificazioni di seguito indicate.

Si vedano le definizioni di cui al successivo cap.4.

STATO DI CONSERVAZIONE (TIPOLOGICO-STRUTTURALE)

Si definisce come "Stato di conservazione tipologico-strutturale" la valutazione relativa allo stato di conservazione complessivo di una unità edilizia. Essa riguarda sia lo stato di conservazione degli elementi architettonici, tipologici e formali, che degli elementi strutturali (solai, strutture murarie verticali in elevazione, scale, ecc.).

Lo stato di conservazione complessivo delle unità edilizie è articolato in **quattro gradi, buono, mediocre, degrado, crollo**: gli stati di conservazione "buono", "mediocre", di "degrado" corrispondono a diversi gradi di mantenimento o, viceversa, di alterazione dei caratteri tipologici originari della costruzione. Lo "stato prevalente di crollo" rappresenta invece uno stato di conservazione strutturale pessimo con contestuale perdita dei "caratteri tipologici originari". Per caratteri originari delle unità edilizie si intendono le caratteristiche tipologiche e distributive originarie (organizzazione plano-altimetrica, numero dei piani, forma e dimensioni delle aperture, tipo di copertura), nonché le originarie caratteristiche stilistiche e materiche (materiali di finitura) di un fabbricato. Per mantenimento/alterazione dei caratteri originari si intende la sostanziale permanenza/modificazione di uno o più degli elementi sopra descritti.

Si vedano le definizioni di cui al successivo cap.4.

MATERIALI PREVALENTI

Corrisponde all'identificazione dei materiali in prevalenza utilizzati nella costruzione dell'edificio, in particolare in riferimento alla porzione esterna visibile dei fabbricati. Si vedano le definizioni di cui al successivo cap.4.

ELEMENTI DI PREGIO

Corrisponde alla segnalazione di eventuali elementi architettonico-compositivi, o più semplicemente stilistici e/o decorativi, rilevati all'atto del Censimento nei fabbricati, in singole parti di questi o su manufatti distinti.

La valutazione del carattere "di pregio", pur con riferimento a criteri di tipicità e ricorrenza, ovvero di singolarità/unicità nell'area di indagine, è sostanzialmente di natura soggettiva, ma fa riferimento ad elementi oggettivamente rinvenibili nei singoli organismi edilizi.

Le definizioni inerenti i singoli elementi di pregio rilevati in sede di Censimento sono indicate al successivo cap.5.

VINCOLI DI LEGGE

Comprende per lo più l'indicazione di vincoli dei caratteri storico-architettonici o ambientali-paesaggistici in base ai disposti del Testo unico dei beni culturali (D.Lgs. 42/04 e s.m. e i.):

1089, ex-legge 1089/1939, ora inserito nel Dlgs 42/04 art. 10

1497, ex-legge 1497/1939, ora inserito nel Dlgs 42/04 art. 136

AV, altri vincoli

TIPO DI PROPRIETA'

Indicazione dell'assetto proprietario, distinto fra Pubblico e privato

⁵ Alla data di effettuazione del Censimento.

c. CARATTERISTICHE STORICO-TESTIMONIALI AMBIENTALI

VALUTAZIONE DI SINTESI (SULLE CARATTERISTICHE STORICO-TESTIMONIALI AMBIENTALI)

Rappresenta il giudizio sintetico attribuito a ciascuna unità edilizia (o manufatto isolato), in ordine al suo intrinseco valore storico-architettonico o tipologico-testimoniale.

E' frutto di una valutazione definita secondo criteri oggettivi, che si basa sulla rilevanza e sulla persistenza dei caratteri originari delle unità edilizie, sulla presenza, importanza ed entità degli elementi di *pregio* individuati, sui *materiali prevalenti*, sulla presenza di *vincoli di legge* che testimonino di un (eventuale) pregio storico-architettonico riconosciuto e sullo *stato di conservazione complessivo*:

TIPOLOGIA	STATO DI CONSERVAZIONE	MATERIALI PREVALENTI	ELEMENTI DI PREGIO (n° e caratteristiche)	VINCOLI DI LEGGE E/O RILEVANZA NEL CONTESTO TERRITORIALE	VALUTAZIONE DI SINTESI
VL, CT, CH, MA	BO, MO	EL o EM	Più di TRE	SI	A
CP, VL, CT, CH, UC, MA	BO, MO, DO	EL o EM	Minimo 3 CO, CP, ALTRO	/	B
CP, AR, AG, UR, UC, ET, FT, ST, FO, CH, CA, PZ, MA	BO, BM, MO, DO	EL o EM	Minimo 2 P o CO o CP (o altro)	/	C
AR, AG, UR, UC, ET, FT, ST, PO, FO, SA, SR, PZ, CA, MA, ES	BO, BM, MO, MM, DO	EL	Minimo 1 P o CO o CP	/	D
AR, AG, UR, UC, ET, FT, ST, PO, ST, FO, SA, SR, PZ, CA, ES	BO, BM, MO, MM, DO, DM	EL e altro	/	/	E
AR, AG, UR, UC, ET, FT, ST, PO, ST, FO, SA, SR, PZ, CA, ES	CR	EL e altro		/	B/C/D demoliti

Tale valutazione di sintesi si articola in cinque *distinti livelli sintetici* di riconoscimento delle caratteristiche storiche, testimoniali ed ambientali per le singole unità edilizie, nel seguito ordinati in *ordine* decrescente (dal notevole valore storico-architettonico, all'assenza di interesse sia di carattere storico-architettonico, che di carattere tipologico-ambientale):

- A = di notevole valore storico-architettonico
- B = di valore storico-architettonico
- C = di rilevante interesse tipologico
- D = di interesse tipologico
- E = di nessun interesse

**d. CATEGORIE DI INTERVENTO E DESTINAZIONI D'USO COMPATIBILI
(DI PROGETTO)**

CATEGORIA DI INTERVENTO (DI PROGETTO)

Indica l'attribuzione dei *criteri* e delle modalità di intervento prescrittivi per il recupero di ogni singola unità edilizia, in applicazione delle disposizioni di cui all'*art. 36* della LR 47/78 e succ. mod. e integr., e dell'*art. A-4* dell'Allegato sui "Contenuti della Pianificazione" alla LR 20/00

Tale attribuzione è determinata dal PSC in stretto riferimento alle valutazioni di cui al precedente punto b. e secondo le definizioni del RUE (cui si rimanda): rif. Art. 2.4.3; Art. 2.4.4/2.4.5/2.4.6/2.4.7; Art. 2.4.8., si articola in:

- RS – Restauro scientifico
- RRC A – Restauro e risanamento Conservativo di tipo A
- RRC B – Restauro e risanamento Conservativo di tipo B
- RRC C – Restauro e risanamento Conservativo di tipo C
- RT – Ripristino Tipologico

L'attribuzione delle categorie di intervento a partire dalla valutazione di sintesi sulle caratteristiche storico-testimoniali-ambientali è definita in maniera univoca, come di seguito evidenziato:

- Edifici rurali che non presentano segni di crollo

A,	di notevole valore storico-architettonico	—————>	RS
B,	di valore storico-architettonico	—————>	RRC A
C,	di rilevante interesse tipologico	—————>	RRC B
D,	di interesse tipologico	—————>	RRC C
E,	di nessun interesse	/	

- Edifici rurali con evidenti segni di crollo parziale/totale

A,	di notevole valore storico-architettonico	—————>	RS
B,	di valore storico-architettonico	—————>	RT
C,	di rilevante interesse tipologico	—————>	RT
D,	di interesse tipologico	—————>	RT
E,	di nessun interesse	/	

DESTINAZIONI D'USO COMPATIBILI (DI PROGETTO)

Sono definite così le destinazioni d'uso di progetto che si ritengono compatibili in sede di recupero con l'impianto tipologico e con la categoria di intervento di progetto che disciplina il recupero dei fabbricati classificati tramite apposito Censimento, assumendo quale riferimento fondamentale la definizione dei singoli usi contenuta nel Capo 2.5 del RUE. Sono previste specifiche associazioni (o "famiglie") di usi ritenuti ammissibili in sede di recupero, in ragione delle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli edifici, nonché del loro stato di conservazione, degli usi in atto e della loro compatibilità e/o complementarità reciproca, anche in relazione a requisiti igienico-ambientali e di sicurezza per cose e persone.

Le suddette "famiglie" si articolano come di seguito evidenziato (le sigle di usi fra parentesi si riferiscono agli usi di RUE, capo 2.5):

- RU: Usi urbani - residenza (U1, U3)
- AT: Usi urbani - attrezzature di interesse comune (U19, U23, U27, U28)
- AR: Usi urbani - attività ricettive (U2)
- PE: Usi urbani - pubblici esercizi (U4, U6)
- VE: Usi urbani - vendita, artigianato e servizi (U5, U10, U12, U15)

in generale compatibili con le tipologie edilizie ad originaria prevalente destinazione abitativa (case padronali, ville, abitazioni rurali semplici e ad elementi giustapposti, case torre, ecc.);

RA: Usi agricoli - residenza (A1)
SA: Usi agricoli - servizi all'agricoltura (A2)
AZ: Usi agricoli - allevamenti zootecnici di tipo civile (A3)
AP: Usi agricoli - allevamenti zootecnici di tipo produttivo (A4)
LP: Usi agricoli - lavorazione prodotti agricoli e servizi all'agricoltura (A5, A6)
EB: Usi agricoli - edifici per la lavorazione e trasformazione dei prodotti del bosco e del sottobosco (A7)
AG: Usi agricoli - strutture ricettive agrituristiche (A12)
EQ: Usi agricoli – piccole strutture per escursionismo equestre (A13)
IC: Usi agricoli – attrezzature di interesse comune (A8)
in generale compatibili con le tipologie edilizie ad originaria prevalente destinazione di servizio all'agricoltura, (abitazioni rurali, fabbricati di servizio all'agricoltura, stalle-fienili, edilizia specialistica, ecc.).

2. DEFINIZIONI SPECIFICHE - TIPOLOGIE INSEDIATIVE

Le tipologie insediative prevalenti sul territorio comunale sono riconducibili a: tipologie di origine rurale/di origine non rurale, come nel seguito descritto.

a. TIPOLOGIE INSEDIATIVE DI ORIGINE RURALE

BORGO RURALE

Tipologia insediativa complessa, costituita da più fabbricati con funzioni più o meno reciprocamente integrate, ma riconoscibile come entità storicamente e geograficamente definita, generalmente connotata da specifico toponimo e prevalentemente derivante da forme caratteristiche degli insediamenti rurali originari.

COMPLESSO RURALE

Tipologia insediativa, in origine funzionale alla conduzione agricola del fondo, caratterizzata da elevato numero di edifici, con caratteristiche differenziate e diverse funzioni integrate e complementari, ma non riconducibile ad una specifica tipologia insediativa caratteristica della zona.

NUCLEO EDILIZIO RURALE

Tipologia insediativa (originaria) dell'abitazione rurale di un determinato ambito territoriale (pianura, collina, montagna e rispettivi sub-ambiti caratteristici). Nell'ambito del Censimento, esso si articola secondo diverse tipologie insediativo-edilizie, come di seguito elencate: ad elementi separati, ad elementi congiunti, a corte aperta, a corte chiusa, villa padronale, oltre alle relative aree di pertinenza.

NUCLEO EDILIZIO RURALE A CORTE APERTA

Tipologia insediativa rurale a elementi separati, che riflette una particolare scelta distributiva, per cui gli edifici che lo costituiscono si dispongono isolati entro uno spazio libero tenuto a verde. La particolare concezione del rapporto che lega i singoli edifici alla superficie libera del 'cortile' costituisce il principio peculiare, l'idea architettonica su cui si fonda questo tipo.

NUCLEO EDILIZIO RURALE A CORTE CHIUSA

Tipologia insediativa rurale (talvolta a elementi separati), in cui gli elementi costitutivi classici dell'insediamento rurale (abitazione, stalla-fienile, proservizi ed eventuali altri contenitori per i prodotti o gli attrezzi dell'azienda) si ordinano regolarmente intorno ad una corte quadrangolare che, per essere circondata dagli edifici o semplicemente da un muro di cinta, viene definita chiusa.

NUCLEO EDILIZIO RURALE AD ELEMENTI CONGIUNTI (O GIUSTAPPOSTI, O TIPOLOGIA A BLOCCO)

Tipologia insediativa rurale in cui, rispetto alla tipologia ad elementi separati, i vari corpi di fabbrica vengono riuniti e ridotti contemporaneamente di proporzioni. Il tetto può essere unico per l'abitazione e per la stalla-fienile, ciò che conferisce alla costruzione un carattere più organico, razionale e unitario.

Nelle forme ad elementi giustapposti c'è non solo contiguità fisica fra abitazione e rustico, ma di solito anche un allineamento frontale fra essi e un costante schematismo nella disposizione interna dei locali: cucina e stalla si trovano solitamente al medesimo piano, camere da letto e fienile sempre al piano superiore. La tipologia ad elementi congiunti presenta solitamente un rustico molto più grande dell'abitazione.

NUCLEO EDILIZIO RURALE AD ELEMENTI SEPARATI

Tipologia insediativa rurale composta di: abitazione, stalla fienile, e servizi rustici accessori (es. forno e/o stallino), tutti separati gli uni dagli altri, che ha conosciuto la sua grande area di espansione nella parte orientale della pianura emiliana. Non c'è regola fissa nella distribuzione degli edifici in muratura; ma di solito le due costruzioni più importanti, cioè l'abitazione e la stalla-fienile, sono disposte a squadra o a scacchiera, cioè con gli assi maggiori perpendicolari l'uno all'altro.

b. TIPOLOGIE INSEDIATIVE DI ORIGINE NON RURALE

EDIFICIO SACRO ISOLATO

Maestà o nicchie Sacre, per lo più votive.

MANUFATTI ED EDIFICI IDRAULICI MINORI

Manufatti isolati di valore storico-testimoniale, specificatamente connessi alla regimazione idraulica e/o sfruttamento dell'energia idraulica

MANUFATTI MINORI

Manufatti isolati di valore storico-testimoniale, comprendenti pozzi, forni isolati, ecc.

NUCLEO EDILIZIO RESIDENZIALE (NON RURALE)

Tipologia insediativa costituita da più unità edilizie originariamente non collegate all'attività agricola e destinate prevalentemente alla residenza civile e relativi servizi.

UNITA' SINGOLA PLURIFUNZIONALE

Tipologia insediativa costituita da una singola unità edilizia, caratterizzata dalla presenza di più funzioni distinte. A seconda dei casi, la sua origine può essere o meno derivata da funzioni abitative o di servizio del territorio rurale.

3. DEFINIZIONI SPECIFICHE - TIPOLOGIE EDILIZIE

Le tipologie edilizie prevalenti del patrimonio edilizio in ambito rurale presente sul territorio comunale sono:

AG, ABITAZIONE RURALE A ELEMENTI GIUSTAPPOSTI

Tipologia edilizia rurale adibita ad abitazione facente parte di un nucleo edilizio rurale originario ad elementi giustapposti.

AR, ABITAZIONE RURALE SEMPLICE

Tipologia edilizia rurale facente parte di un nucleo edilizio rurale originario (a elementi separati o a corte), adibita ad abitazione.

CP, CASA PADRONALE

Tipologia edilizia sorta originariamente come abitazione di proprietari terrieri, collegata ad azienda agricola di consistenti dimensioni e particolare rilevanza tecnico-organizzativa.

CT, CASA TORRE

Tipologia edilizia fortificata, destinata all'avvistamento ma anche ad abitazione nobile, così chiamata per la caratteristica struttura a forma di torre, che deve la sua origine alle esigenze difensive tipiche dell'epoca di cui è originaria (Medioevo). Gli elementi costitutivi sono l'abitazione con inglobata la torre, posta per lo più sull'asse di simmetria della facciata principale, o la casa con la torre colombaia posta nelle immediate vicinanze. A partire dal XIII secolo la tipologia della casa a torre, di cui restano più consistenti testimonianze nella fascia appenninica, si diffuse molto anche nei territori collinari e pedecollinari. Il tipo di riferimento è un edificio in origine a pianta molto compatta, quadrata o rettangolare, di piccole dimensioni planimetriche (al massimo con lato di sette metri), avente fino a quattro-cinque piani fuori terra. Una variante della tipologia è quella che prevede la presenza di abitazione e torre separate. Già a partire dal secolo XV, la tipologia si è evoluta verso forme più basse e meno compatte.

VL, VILLA – CASINO - PALAZZO

Con il termine "Villa" si indica di solito la residenza che connota la tipologia edilizia unifamiliare di caratteristiche signorili, generalmente posta al di fuori degli abitati e circondata da giardino o parco, con finiture di pregio. A questa tipologia era in origine associato un complesso rapporto fra architettura e territorio: assolveva tanto a una funzione di rappresentanza quanto ad una esigenza di funzionalità direzionale nei confronti delle lavorazioni all'interno della fattoria.

Con il termine "Casino" si connotano abitualmente due tipologie principali alquanto diverse fra loro:

- corti vere e proprie con assetto aperto, caratterizzate in origine dall'essere al centro di un podere mezzadrile di norma di grande dimensione in cui il proprietario terriero ha posto la sua dimora; il casino è l'edificio più grande, più bello e meglio costruito, al quale fanno da contorno la casa del mezzadro e tutti i fabbricati utili alla conduzione del fondo: stalla, fienile, deposito, granaio, ecc.;
- in alternativa, padiglioni o piccole costruzioni tipiche dei giardini rinascimentali italiani, passati poi a designare una tipologia edilizia (solitamente di dimensioni ridotte) caratteristica delle aree extraurbane, rustica e solitamente avente funzione di ricovero temporaneo, stagionale o per particolari usi: es. casino da caccia.

Con il tempio e la chiesa, il palazzo è stato fino al XVIII secolo il tipo di edificio più importante e rappresentativo e corrisponde ad una tipologia edilizia signorile ad uso abitazione, generalmente di notevoli dimensioni, caratterizzata da ricchezza di elementi decorativi e da finiture di pregio, destinata a rivestire una specifica funzione di rappresentanza, decoro, prestigio e/o potenza.

UC, UNITÀ RESIDENZIALE COMPLESSA

Unità edilizia sorta con destinazione residenziale, generalmente ospitante più abitazioni e relativi servizi accessori, priva di collegamento con il territorio e l'attività agricola, non riconducibile ad una tipologia insediativa rurale.

UR, UNITÀ RESIDENZIALE SEMPLICE

Unità edilizia singola sorta con destinazione residenziale, priva di collegamento con il territorio e l'attività agricola, non riconducibile ad una tipologia insediativa rurale.

CH, CHIESA

Tipologia edilizia dedicata all'esercizio pubblico del culto religioso, generalmente con specifica connotazione architettonica e tipologica.

CA, CAPPELLA - ORATORIO

Tipologia edilizia dedicata all'esercizio privato del culto religioso, generalmente con specifica connotazione architettonica e tipologica, ma di ridotte dimensioni.

CM, CIMITERO

Unità edilizia e cortiliva di pregio storico-culturale, utilizzata per la sepoltura dei defunti

ES, EDILIZIA SPECIALISTICA

Tipologie edilizie (spesso complesse) destinate all'esercizio di funzioni specialistiche produttive e non, legate all'evoluzione storica di rapporti società-tecnologia-ambiente ed identificabile con il termine di 'architettura paleo-industriale': es. mulini, fornaci, caseifici, cantine, ecc.

SA, FABBRICATO DI SERVIZIO ALL' AGRICOLTURA

Notazione generica, utilizzata per lo più, in caso di assenza di particolare connotazione architettonica o tipologica, per indicare fabbricati o parti di essi con funzioni di servizio per le attività dell'azienda agricola cui sono funzionalmente collegati, o più in generale di supporto all'organizzazione del territorio rurale.

Questi fabbricati sono generalmente destinati a: depositi attrezzi e rimesse per macchine agricole, ricoveri per animali, locali di deposito e stoccaggio, lavorazione, prima trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali; serre fisse ed impianti per colture specializzate su bancale e substrato artificiale, ecc.. E' così definito anche ogni altro tipo di servizio rustico che risulti direttamente funzionale alle esigenze dell'azienda agricola, compresi gli impianti per il trattamento dei liquami zootecnici e per la produzione di energia ad uso aziendale.

ET, FIENILE-STALLA TRADIZIONALE

Struttura edilizia distinta, per lo più facente parte di un complesso rurale ad elementi separati, comprendente al piano terra, il ricovero per bovini o per equini di tipo tradizionale, organizzato in una o due file di posti con corsia di servizio o in box e, al piano primo, il fienile per deposito foraggi. Tale edificio può presentare, su uno o più fronti, un porticato per ricovero attrezzi.

FT, FIENILE TRADIZIONALE

Struttura edilizia rurale distinta, per lo più facente parte di un complesso rurale ad elementi separati o di nuclei ad elementi congiunti, destinata al ricovero del fieno.

ST, STALLA TRADIZIONALE

Struttura edilizia rurale distinta, per lo più facente parte di un complesso rurale ad elementi separati o di nuclei ad elementi congiunti, destinata al ricovero di bovini o, raramente di equini.

EI, FIENILE-STALLA INDUSTRIALE

Struttura edilizia distinta comprendente al piano terra, il ricovero per bovini o per equini di tipo industriale, organizzato in una o due file di posti con corsia di servizio o in box e, al piano primo, il fienile per deposito foraggi.

FI, FIENILE INDUSTRIALE

Struttura edilizia rurale distinta, destinata al ricovero del fieno per quantità produttive industriali.

SI, STALLA INDUSTRIALE

Struttura edilizia rurale distinta, destinata al ricovero di bovini o, raramente di equini, per allevamenti zootecnici di tipo produttivo.

CA, CASEIFICIO

Tipologia edilizia destinata alla produzione di burro e formaggio, generalmente di epoca recente e priva particolari connotazioni architettonico-tipologiche di tipo tradizionale.

CASELLO

Tipologia edilizia destinata all'attività casearia per la produzione di prodotti derivati del latte, generalmente con specifica connotazione architettonica e tipologica.

PO, PORCILAIA

Tipologia edilizia rurale per lo più isolata, destinata al ricovero dei suini

FO, FORNO

Manufatto edilizio in muratura, generalmente caratterizzato da copertura voltata, utilizzato per la cottura dei cibi.

MA, MAESTA'

Manufatto edilizio isolato avente la forma di piccola cappella o edicola, generalmente in muratura, contenente un'immagine sacra eretta ai bordi di strade storiche o in prossimità di crocicchi.

PZ, POZZO

Manufatto edilizio in muratura utilizzato per il prelievo di acqua dal sottosuolo, con sovrastrutture (anello, argano o carrucola, catene e/o elementi accessori) di qualche interesse architettonico o tipologico-testimoniale.

SR, SERVIZI ALLA RESIDENZA

Struttura edilizia distinta dall'abitazione e destinata a servizi alla residenza, non facente parte di nucleo edilizio rurale.

D, TIPOLOGIA (EDILIZIA) NON CLASSIFICABILE

Tipologia edilizia che, in ragione delle forti modificazioni ed alterazioni subite nel corso degli anni, non risulta riconducibile a tipologie edilizie specifiche.

4. DEFINIZIONI SPECIFICHE: USI IN ATTO, STATO DI CONSERVAZIONE, MATERIALI PREVALENTI

USI IN ATTO

Indica la prevalente destinazione in atto alla data del Censimento, di norma fortemente correlata alla tipologia edilizia, in riferimento a:

RA,	residenza agricola	AG,	artigianato
FS,	fienile-stalla	CH,	chiesa, pieve
PO,	porcilaia	FO,	forno
DM,	magazzino e/o ricovero attrezzi	PZ,	pozzo
RC,	residenza non agricola	FI,	fienile
SR,	servizi alla residenza	ST,	stalla
SA,	servizi all'agricoltura	PN,	ponte
SP,	servizi e attrezzature pubbliche e private	NU,	edificio non utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

Si elencano di seguito i diversi giudizi sullo stato di conservazione complessivo, derivanti dalla diversa combinazione degli elementi sopra descritti:

BO,	buono stato di conservazione complessivo con sostanziale mantenimento dei caratteri originari
BM,	buono stato di conservazione complessivo con evidente alterazione dei caratteri originari
MO,	mediocre stato di conservazione complessivo con sostanziale mantenimento dei caratteri originari
MM,	mediocre stato di conservazione complessivo con evidente alterazione dei caratteri originari
DO,	stato di degrado complessivo con sostanziale mantenimento dei caratteri originari
DM,	stato di degrado complessivo con evidente alterazione dei caratteri originari
CR,	stato prevalente di crollo (con alterazione dei caratteri originari)

MATERIALI PREVALENTI

Si elencano di seguito i materiali in prevalenza utilizzati:

CS,	struttura in cemento armato
EM,	elementi in laterizio
LC,	struttura mista latero-cementizia
SM,	struttura metallica
EL,	elementi lapidei
PA,	presenza di amianto
AL,	altro

5. DEFINIZIONI SPECIFICHE: ELEMENTI ARCHITETTONICI E DECORATIVI DI PREGIO

I principali elementi di pregio architettonico e decorativo sono riconducibili a:

AB, ABBAINO

Sovrastruttura applicata ai tetti a falde inclinate con finestra di chiusura, per dar luce a stanze o soffitte e permettere l'accesso al tetto.

AL, ALTANA

Loggia rialzata al di sopra del tetto, a guisa di torretta, spesso retta da pilastri. A differenza del balcone, non aggetta rispetto alla facciata.

AF, APERTURE FRANGISOLE

Aperture realizzate nei paramenti murari in mattoni (specialmente gli edifici adibiti a fienile-stalla e stalla), con funzione igienica (realizzate per garantire illuminazione ed areazione adeguata agli ambienti interni) ed al contempo decorativa. In un primo tempo erano realizzate in elementi laterizi, con semplici mattoni disposti sfalsati e a croce, poi con elementi appositamente prodotti dalle fornaci. Sono chiamate anche "gelosie".

C, CANCELLO

Chiusura di ingresso, generalmente in ferro, costituita da aste verticali variamente distanziate e tenute insieme da traverse, i cui elementi costitutivi sono particolarmente importanti sotto il profilo decorativo. E' contemplato nella apposita schedatura come elemento di pregio solo in ragione di eventuali particolarità stilistico architettoniche legate alla forma e/o alle decorazioni presenti.

CF, CRESTA FRANGIFUOCO

Elemento sporgente (circa 40-50 cm) posto in sommità degli edifici colonici (ad elementi giustapposti) in prosecuzione del muro tagliafuoco posto fra abitazione e rustico, avente la funzione di realizzare una parziale "compartimentazione" del fabbricato.

CO, CORNICE

Si definisce cornice qualunque tipo di fascia ornamentale rilevata, posta a decorazione di finestre, porte, aperture in genere. Cornice è anche la fascia aggettante, anche eventualmente dipinta, che corona la facciata esterna di un edificio.

RILIEVO

Per rilievo si intende una decorazione scolpita o modellata su un piano di fondo.

DECORAZIONE

Per decorazione si intende un intervento a scopo ornamentale, configurato di solito plasticamente, talvolta solo pittoricamente.

CP, COPERTURA IN PIANE ('piange')

Tipica copertura delle unità edilizie nelle zone di montagna con lastre di sasso.

F, FINESTRE

Aperture nelle pareti degli edifici aventi funzione di areazione e illuminazione, solitamente praticate nelle pareti perimetrali degli edifici. Le finestre sono citate nella schedatura come elementi di pregio in ragione di particolarità stilistico architettoniche legate alla forma e/o alle decorazioni presenti. Le bifore sono finestre ad arco divise in due vani da una colonna o un pilastro.

M, MERIDIANA

Orologio solare (più o meno arricchito dal punto di vista decorativo) formato da un complesso di linee orarie tracciate su di un muro o un pavimento, ove lo gnomone (asta, generalmente metallica) proietta la sua ombra consentendo di individuare le varie ore del giorno.

P, PORTALE

Porta su parete perimetrale, generalmente riservata all'ingresso principale dell'edificio o del muro di cinta, a rilevante importanza prospettica e dotata di peculiari caratteristiche di monumentanti.

PO,

PORTICO Spazio coperto con funzione di passaggio avente almeno un lato aperto sull'esterno, delimitato da pilastri e colonne.

LOGGIA

Parte coperta di un edificio che si apre direttamente all'esterno su uno o più lati, o anche su tutti i lati.

VERANDA

Loggia chiusa da vetrate.

SE, SCALA ESTERNA

Struttura di collegamento verticale addossata ad una parete perimetrale dell'edificio, contemplata nella apposita schedatura come elemento di pregio solo in ragione di eventuali particolarità stilistico architettoniche legate alla forma e/o alle decorazioni presenti sulla struttura stessa.

B, BALCHIO

Tipologia particolare di scala esterna, spesso coperta.

TB, TERRAZZA

Piano praticabile scoperto, posto in elevazione, delimitato lungo il suo perimetro da pareti o parapetti.

TC, TORRE COLOMBAIA

Torre adiacente e limitrofa all'unità edilizia abitativa ad uso di attrazione e ricovero di colombe di pregio storico e culturale.

6. DEFINIZIONI SPECIFICHE: ALTRI ELEMENTI

ABITAZIONE

Insieme organico di vani destinato a residenza, che disponga di un ingresso indipendente e che, quanto a caratteristiche distributive e dotazione di vani accessori, non si presti, a meno di appositi interventi edilizi e di modificazione impiantistica, ad essere suddiviso in parti autonomamente abitabili.

GIARDINO

Porzione di terreno a piantagione artificiale, ben praticabile, nella maggior parte dei casi cintata, che costituisce generalmente l'area di pertinenza diretta di un edificio. L'architettura dei giardini si è sviluppata secondo due forme fondamentali: ad impianto regolare (architettonicamente condizionato) e ad impianto irregolare (tendente alla riproduzione del paesaggio naturale).

SUPERFETAZIONE

Si definisce superfetazione (edilizia) quella parte aggiunta ad un edificio dopo la sua ultimazione, il cui carattere anomalo configura una evidente alterazione incongrua dell'impianto originario e degli ampliamenti organici dello stesso.

TETTOIA

Struttura edilizia composta da copertura poggiate su pilastri, aperta su almeno due lati, senza ripartizioni orizzontali.